

**QUESITI IN MERITO AL PIANO DI TUTELA DELLE ACQUE
IN MATERIA DI ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO E ACQUE DI LAVAGGIO
(ART. 39 PTA)**

pervenuti a partire dall'approvazione del Piano il 5/11/2009

OGGETTO: Distributori carburanti (Diesel Tank) in aziende agricole e PTA art. 39
Richiedente: **Coldiretti Veneto**
Mezzo richiesta: Lettera PEC
Data: Lettera PEC prot. n. 113 del 25/10/2018 (prot. Reg. 435697 del 26/10/2018)

Richiesta:

A seguito della risposta fornita a mezzo email il 17/09/2018 a Confagricoltura dagli uffici dell'U.O. Servizio idrico integrato e tutela delle acque, si ritiene utile proporre un Protocollo operativo, atteso che la soluzione della copertura dell'area di rifornimento appare difficilmente praticabile. Infatti, le altezze dei Diesel Tank non sono assolutamente compatibili con quelle dei mezzi agricoli normalmente utilizzati.

Il Protocollo che si suggerisce prevede le seguenti specifiche:

1. Divieto assoluto di rifornimento con precipitazioni in corso;
2. Diesel Tank dotato di tettoia, bacino di contenimento e pistola dotata di blocco automatico;
3. Dotazione del kit anti-sversamento (rappresentato da: granuli oleoassorbenti; fogli assorbenti; sacco per gli scarti; d.p.i. specifici)
4. Dotazione di un recipiente a tenuta con impresso lo specifico codice CER riferito alla tipologia del rifiuto eventualmente prodotto. Il recipiente va collocato al momento del rifornimento al di sotto del mezzo agricolo in corrispondenza del punto di rifornimento. Dopo l'utilizzo, tale recipiente viene stoccato nell'area coperta di deposito aziendale dei rifiuti.

Il Protocollo di gestione del rifornimento dovrà essere inserito nella documentazione aziendale riferita alla sicurezza nei luoghi di lavoro e, se del caso, nelle autorizzazioni integrate ambientali.

Si sottolinea che questa proposta garantisce la massima sicurezza ambientale, facilitando, al tempo stesso, le operazioni che gli agricoltori sono chiamati a fare.

Inoltre, la riduzione di costi connessi agli adeguamenti strutturali faciliterà l'adesione degli operatori, anche in relazione agli adempimenti che la normativa urbanistica e ambientale impone per il suo rispetto: rispettivamente, richiesta autorizzazione al Comune per tettoia, pavimentazione, disoleatore e punto prelievo campione e, alla Provincia, per lo scarico. All'ente gestore del corso d'acqua recettore va poi richiesto il relativo nulla osta. Infine, nelle aree a vincolo paesaggistico non è da escludere la relazione paesaggistica semplificata.

Mezzo risposta: Lettera PEC
Data risposta: Lettera PEC n. 448180 del 05/10/2018

Risposta Regione Veneto:

In riferimento alla Vostra richiesta, e alla risposta fornita a mezzo e-mail il 17/09/2018 a Confagricoltura, si concorda in linea di massima con il Protocollo operativo proposto; si raccomanda peraltro di integrarlo al punto 3 - relativo al kit anti-sversamento - con la seguente precisazione, dopo la chiusura della parentesi: "da utilizzarsi immediatamente dopo l'eventuale sversamento, in ogni caso ed in modo particolare nell'imminenza di precipitazioni".

OGGETTO: Distributori carburanti in aziende agricole e PTA art. 39
Richiedente: **Confagricoltura Veneto**
Mezzo richiesta: email
Data: email del 18/07/2018

Richiesta:

Premesso che la normativa vigente in materia di prevenzione incendi relativa all'installazione e all'esercizio dei contenitori-distributori mobili fuori terra di liquido combustibile di categoria C ad uso privato, di

capacità geometrica non superiore a 9 m³, prevede già tutele per minimizzare le cause di fuoriuscita accidentale di carburante ed il rischio di incendio del contenitore-distributore e limitare, in caso di evento incidentale, danni alle persone e all'ambiente provocati dal contenitore-distributore danneggiato, l'idoneità delle cisterne di gasolio è già puntualmente normata.

L'uso di cisterne a norma include o non include anche l'area attigua al contenitore-distributore dove viene effettuato rifornimento, ai fini della corretta applicazione del PTA? Se non è incluso, sono accettabili le seguenti ipotesi qui sotto riportate?

Quesito 1:

Considerando la situazione delle aziende agricole venete, la maggioranza di queste è dotata di cisterne con un volume di circa 5 m³. Supponendo un serbatoio del mezzo agricolo da 100 litri, si può ipotizzare una media di 50 erogazioni l'anno, e quindi il rischio di perdita durante l'erogazione è ridotto. Con questa premessa, è possibile escludere dagli adempimenti dell'art 39 comma 3 lettera e) del PTA i contenitori mobili omologati con presenza di bacino di contenimento e tettoia soprastante, con incluso erogatore dotato di stop automatico una volta effettuato il pieno?

Quesito 2:

Si ipotizzi il caso di una cisterna dotata di tettoia sovrastante e bacino di contenimento sottostante, così come previsto da normativa, con un erogatore dotato di stop automatico, l'azienda si fornisce di un contenitore impermeabile in grado di intercettare eventuali fuoriuscite durante il caricamento del serbatoio. Questo contenitore viene posto sotto il mezzo agricolo e rimosso a fine operazione per essere conservato in luogo coperto, svuotando nella cisterna o in un contenitore adatto il carburante eventualmente presente. Questo tipo di soluzione, implementato con un protocollo di gestione da allegare al Documento di Valutazione dei Rischi, è accettato ai fini degli obblighi dell'art. 39 comma 3 lettera e) del PTA?

Quesito 3:

Per evitare il dilavamento dell'acqua meteorica, e quindi la sua gestione successiva, è possibile ampliare la tettoia del contenitore-distributore in modo che includa l'area di erogazione del carburante (10-12 m²), considerando anche che l'erogatore è lungo non più di 2-3 metri e quindi l'area interessata da possibile inquinamento è ridotta? Ampliando la tettoia si eviterebbe il contatto dell'acqua meteorica con la zona di erogazione del carburante, eliminando quindi di fatto il problema del dilavamento.

Quesito 4:

Un'azienda agricola che si dota di cisterna di carburante omologata, con tettoia che ricopre interamente la cisterna e con bacino di contenimento a norma di legge sottostante la cisterna, se predisporre l'area scoperta dove viene effettuato il rifornimento con pavimentazione impermeabilizzata in leggera pendenza e una griglia con un bacino di contenimento interrato in grado di intercettare sia l'acqua meteorica di prima pioggia che i residui di carburante, può ritenere assolti gli obblighi dell'art. 39 comma 3 lettera e) del PTA?

In questo caso verrebbe calcolata esclusivamente l'area dove avviene il rifornimento, e non l'intera area occupata dal mezzo agricolo.

Quesito 5:

Con una soluzione come quella riportata nel Quesito 4, si rende comunque necessaria l'autorizzazione allo scarico per le acque di prima pioggia con disoleatura preventiva oppure è possibile gestire il liquido contenuto nel bacino di contenimento come rifiuto, chiamando una ditta specializzata nel momento in cui si renda necessario svuotare il bacino?

Considerando anche il fatto che le erogazioni di carburante in azienda sono poche e l'area di intercettazione ridotta, è possibile infatti predisporre un bacino di piccole dimensioni, sia per la quantità di carburante potenzialmente fuoriuscita sia perché, se si considerano solo i primi 5 mm di pioggia e l'area da intercettare, il volume di acqua è molto ridotto.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 17/09/2018

Risposta Regione Veneto:

In linea generale, se è presente una tettoia che copre il serbatoio e l'area di rifornimento, e se c'è un bacino di contenimento, non serve autorizzazione allo scarico, a meno che non ci si colleghi alla fognatura con una linea fissa.

Occorre precisare anche il destino finale delle acque miste a idrocarburi (o dei soli idrocarburi), se esse vanno a finire nel bacino di contenimento (o anche nel contenitore impermeabile di cui al quesito 2), ossia verificare se vengono smaltite/i come rifiuti.

Occorre verificare inoltre se la zona interessata è compresa nei 200 metri di raggio da un pozzo di approvvigionamento idropotabile pubblico (zona di rispetto): in questo caso si violerebbe l'art. 16 comma 1 punto "i" del PTA, e l'analogo punto dell'art. 94 comma 4 del D.Lgs 152/06: tra le attività vietate nelle zone di rispetto vi è lo "stoccaggio di prodotti e di sostanze chimiche pericolose e sostanze radioattive" fra i quali verosimilmente sono compresi anche i depositi di carburante. Tutto questo si applica anche se le acque meteoriche vengono smaltite correttamente.

Ferme restando le soprastanti considerazioni generali, per quanto riguarda i singoli quesiti:

1. Se è presente una tettoia che copre sufficientemente il contenitore mobile omologato e l'area di rifornimento, se c'è un bacino di contenimento, e se c'è un erogatore dotato di stop automatico una volta effettuato il pieno, non serve autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art 39 comma 3 lettera e) del PTA, a meno che non ci si colleghi alla fognatura con una linea fissa. Risulta vivamente raccomandata tuttavia la presenza, come ipotizzato dal quesito 2, di un contenitore impermeabile, in grado di intercettare eventuali fuoriuscite durante il caricamento del serbatoio, da porre sotto il mezzo agricolo. Anche se vi sono 50 erogazioni/anno (quindi mediamente 1 alla settimana), risulta sempre possibile che durante una di esse ci sia fuoriuscita di carburante con conseguente inquinamento del suolo.
2. Questa soluzione appare simile a quella ipotizzata al punto 1, con l'aggiunta in questo caso di un contenitore impermeabile, in grado di intercettare eventuali fuoriuscite durante il caricamento del serbatoio. Si concorda con la soluzione prospettata.
3. Si conferma la fattibilità della soluzione proposta (ampliamento tettoia; la dimensione della stessa si deve determinare caso per caso da parte dell'Ente autorizzante) e a tal proposito si riporta l'estratto di un'altra FAQ concernente i distributori di carburante (risposta alla Provincia di Belluno prot. 14783 del 14/01/2014): "le superfici coperte da pensilina possono essere parzialmente escluse dal trattamento; l'esclusione può essere prevista per le zone, sottostanti la copertura, in cui la stessa garantisca l'assenza permanente di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente".
4. e 5: risultano fattibili le soluzioni proposte, a condizione che il bacino di contenimento interrato sia impermeabilizzato e correttamente mantenuto e gestito, per evitare infiltrazioni nel sottosuolo di sostanze pericolose. E' possibile gestire il liquido contenuto nel bacino di contenimento come rifiuto, chiamando una ditta specializzata nel momento in cui si renda necessario svuotare il bacino.

OGGETTO: Acque meteoriche di dilavamento (art. 39 PTA) da impianto recupero rifiuti
Richiedente: Azienda ULSS 7
Mezzo richiesta: Lettera PEC
Data: Lettera PEC prot. n. 22159 del 7/3/2018

Richiesta:

Si chiede alla Regione Veneto, Direzione Difesa del Suolo, un riscontro alle criticità emerse, relativamente ad un'attività di recupero rifiuti non pericolosi, in particolare per la tutela della qualità dell'acqua di falda sottostante l'area interessata dal progetto in esame.

Trattasi di attività di recupero e messa in riserva di circa 59000 t/anno di rifiuti non pericolosi ed assimilabili, derivanti prevalentemente da attività di costruzione e demolizione, comprese terre e rocce da scavo oltre che rifiuti catramosi e bituminosi, nell'insieme corrispondenti ad una lunga serie di codici CER non esclusi codici a specchio. Parte dei rifiuti verrebbe stoccata in area interna ad un capannone, ma per il resto lo stoccaggio e la lavorazione avverrebbero all'esterno ed in particolare (MPS e terre e rocce da scavo) su terreno non pavimentato ma stabilizzato con ghiaio.

L'intero impianto avrebbe scarichi non convogliabili in sistema fognario: nello specifico le acque meteoriche di dilavamento (prima e seconda pioggia) delle coperture e delle parti pavimentate in cls verrebbero

convogliate ad apposito sistema di “trattamento” che in realtà consta solo di sedimentatore e disoleatore, per poi essere scaricate direttamente in torrente Astico. Le acque meteoriche di dilavamento delle rimanenti parti dell’impianto, ivi comprese quelle con i cumuli stoccati su ghiaino, verrebbero disperse attraverso la capacità disperdente del ghiaino stesso. Gli scarichi del locale ufficio avverrebbero tramite vasca Imhoff e subirrigazione drenata.

La locazione prevista, la tipologia di attività produttiva e la natura e gestione degli scarichi sono sinonimo di criticità igienico sanitaria. Il sito è adiacente al torrente Astico, in area di ricarica, nonché in area di influenza di un pozzo ad uso idropotabile (300 m a valle), che dà acqua ai residenti di due Comuni.

La relazione idrogeologica evidenzia nell’area dell’impianto in esame la presenza di una prima falda acquifera a circa 6-8 metri dal p.c.; inoltre tutto il comune è sovrastante l’area di ricarica della grande falda dell’alto vicentino.

Alla luce di quanto esposto, non si ritiene sufficientemente tutelante l’applicazione del mero criterio geometrico dei 200 metri per la zona di rispetto del pozzo idropotabile presente e, viste le caratteristiche idrogeologiche della zona, si ritiene prioritario garantire un livello di protezione adeguato della falda e si chiede pertanto un parere in merito.

Mezzo risposta: Lettera PEC

Data risposta: Lettera PEC prot. n. 124177 del 03/04/2018

Risposta Regione Veneto:

L’attività in esame, essendo un’attività di recupero rifiuti, rientra in allegato F, punto 6, del PTA, e per quanto riguarda la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento è soggetta pertanto al comma 1 dell’art. 39 del PTA stesso. Quindi, essendovi la presenza di svariate tipologie di rifiuti, di cui alcuni consistenti in miscele bituminose e altri metalli pesanti, che possono comportare in caso di pioggia il dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente, tutta l’area va impermeabilizzata sulla base del comma 4 dell’art. 39 del PTA, ultima frase (quindi non si ritiene idonea una pavimentazione in ghiaino) e le acque meteoriche di dilavamento vanno trattate almeno con sedimentazione e disoleatura e soggette ad autorizzazione e limiti di emissione in acque superficiali (dato lo scarico previsto nel torrente Astico) di cui al comma 1 art. 39 PTA. Quindi non solo la parte dedicata all’ingresso, alla pesa, alle operazioni di verifica dei carichi, allo stoccaggio ed al recupero dei rifiuti dovrà essere impermeabilizzata e sottoposta a raccolta e trattamento delle acque meteoriche (vedasi la “Relazione illustrativa”), ma dovrà esserlo anche la parte del piazzale pavimentato attualmente prevista in stabilizzato, destinato al deposito (all’aperto) delle materie prime secondarie; non è ammessa infatti la dispersione delle acque meteoriche di dilavamento dei cumuli direttamente al suolo. L’impermeabilizzazione, per il deposito delle materie prime secondarie, potrà essere evitata solo se il deposito delle stesse viene previsto al coperto.

L’impianto si trova in area di ricarica (nelle “Zone omogenee di protezione”), come anche specificato nella richiesta, nonché in zona vulnerabile da nitrati (alta pianura) e si conferma la presenza di un pozzo di approvvigionamento idropotabile pubblico (...), 300 metri a valle dell’area. Tutto questo conferma la delicatezza dell’area dal punto di vista idrogeologico e della tutela sanitaria.

Si fa presente inoltre che il comma 9 dell’art. 11 del Piano di tutela delle Acque (aggiunto con DGR n. 360 del 22/03/2017) a cui si rimanda, sebbene si riferisca a impianti esistenti, implicitamente suggerisce come buona prassi, al fine di minimizzare il rischio che si presentino in futuro situazioni di inquinamento delle acque superficiali e sotterranee che generino situazioni di criticità per le acque potabili, con possibili effetti sanitari, di non consentire, in particolar modo nella zona di ricarica degli acquiferi, la presenza di impianti e siti potenzialmente in grado di immettere nel suolo e nelle acque sostanze di cui alle tabelle 1/A e 1/B dell’Allegato 1 al D.Lgs n. 152/2006 e ss.mm.ii., parte terza.

Vista l’adiacenza dell’impianto con il torrente Astico, si raccomanda di acquisire eventuali necessari pareri di carattere idraulico, relativi alle caratteristiche di sicurezza idraulica del sito.

Si ritiene pertanto che, sulla base della documentazione progettuale comunicata, l’intervento, così come presentato, sia per la sua localizzazione nelle adiacenze di un corso d’acqua e poco a monte di un pozzo di approvvigionamento idropotabile, sia per le modalità di stoccaggio e trattamento dei rifiuti previste che per le modalità di gestione delle acque meteoriche previste, non presenti adeguate garanzie ambientali e sanitarie, salvo la presentazione di integrazioni progettuali che risolvano le criticità sopra evidenziate.

Si rinvia per tutte le opportune valutazioni e prescrizioni progettuali al procedimento di VIA provinciale in corso di svolgimento.

OGGETTO: Acque meteoriche di dilavamento (art. 39 PTA) da parcheggi privati
Richiedente: Ingegnere professionista
Mezzo richiesta: e-mail
Data: e-mail del 25/08/2017

Richiesta:

Si chiedono chiarimenti in merito all'interpretazione dell'art. 39, comma 10, del PTA nei seguenti casi relativi a progettazioni di nuovi parcheggi privati:

1. Nuovo parcheggio per autovetture di superficie complessiva pari a 2.800 mq di cui 1.800 mq di viabilità in conglomerato bituminoso e 1.000 mq di stalli di sosta: si chiede se la viabilità del suddetto parcheggio, in quanto strada, e che è da realizzarsi necessariamente in conglomerato bituminoso per garantire la durabilità e le necessarie caratteristiche prestazionali e di sicurezza, sia compresa tra le superfici per cui vale l'"eccezione" di cui al comma 10 ("Fanno eccezione le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per l'ambiente, di cui al comma 1, e le opere di pubblico interesse, quali strade e marciapiedi, nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative"). I restanti 1.000 mq di superficie, di estensione inferiore a 2.000 mq, ed adibiti a parcheggio che, come indicato nella vostra risposta del 25/10/2012 al punto 2 ad un quesito posto da un privato "In base alla DGR 1770/2012 (precisazioni PTA) si ritiene che il parcheggio sia una superficie che comunque comporti dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli", possono dunque essere realizzati in conglomerato bituminoso e quindi con superficie impermeabile?
2. Nuovo parcheggio per autovetture di superficie complessiva pari a 6.000 mq di cui 3.500 mq di viabilità in conglomerato bituminoso e 2.500 mq di stalli di sosta: si chiede se, essendo i parcheggi superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, anche se con superficie maggiore di 2.000 mq è possibile realizzare l'intero parcheggio in materiale impermeabile?
3. Quale soggetto è deputato alla valutazione della sussistenza dei "giustificati motivi" e delle "possibili soluzioni alternative"?

Si chiede, infine, un chiarimento in merito all'interpretazione dell'art. 39, comma 3, del PTA nel seguente caso relativo a progettazione di un nuovo parcheggio privato:

4. Nuovo parcheggio per autovetture di superficie complessiva pari a 6.000 mq di cui 3.000 mq di viabilità in conglomerato bituminoso e 3.000 mq di stalli di sosta con scarico in corpo idrico superficiale o in fognatura: la parte che può comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente è quella relativa ai soli stalli di superficie pari a 3.000 mq e, dunque, essendo questa inferiore alla soglia di 5.000 mq non è obbligatorio il trattamento delle acque meteoriche di dilavamento, né disoleazione né sedimentazione. E' corretta questa lettura?

Mezzo risposta: e-mail
Data risposta: e-mail del 19/09/2017

Risposta Regione Veneto:

Quesito 1

Per i 1800 mq di viabilità del parcheggio, il problema non sussiste (ossia si può "impermeabilizzare" e quindi utilizzare asfalto, preferibilmente drenante) in quanto sono inferiori a 2000 mq. Quindi in questo caso si rispetta l'art. 39 comma 10 e tali superfici possono essere realizzate in conglomerato bituminoso.

I restanti 1000 mq di stalli devono, per ottemperare al comma 10, essere realizzati in materiale semipermeabile, per esempio mattonelle inframezzate da erba, o simili.

Si richiama (anche per le successive risposte) la lettera/FAQ prot. 573771 del 18/12/2012 (si veda nelle presenti FAQ), di risposta ad una richiesta della Provincia di Verona, e in particolare i suoi punti 2 e 3.

Quesito 2

Non si deve realizzare l'intero parcheggio in materiale impermeabile in quanto ciò è in contrasto con il comma 10, che stabilisce un limite di 2000 mq per l'impermeabilizzazione (a meno che non si tratti di

superfici di cui al comma 1 e quindi di cui all'allegato F, di strade e marciapiedi, e di pochi altri casi particolari per cui sussistano giustificati motivi e non siano possibili soluzioni alternative). La disposizione del comma 10 prevale su ogni altra disposizione in merito, anche perché la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia può essere effettuato anche se la superficie è parzialmente impermeabile (si veda la FAQ prot. 573771 del 18/12/2012 sopraccitata, soprattutto relativamente alle ragioni riguardanti la necessità di limitare il rischio idraulico).

Pertanto i 2500 mq di stalli di sosta vanno realizzati in materiale permeabile; per quanto riguarda i 3500 mq di viabilità interna, preferibilmente ci si deve limitare a realizzarne 2000 impermeabili ed il resto permeabili, in quanto trattasi solo di strade interne ad un parcheggio e non di viabilità ordinaria; se per giustificati motivi ciò non fosse possibile, si può realizzare in conglomerato bituminoso tutti i 3500 mq di viabilità, comunque solo la viabilità e non gli stalli.

Si ricorda a titolo di esempio che il Piano Direttore per il bacino scolante nella Laguna di Venezia privilegia espressamente le pavimentazioni drenanti.

Quesito 3

Si vedano i commi 3, 4 e 5 dell'art. 2 del PTA:

3. Gli strumenti di pianificazione di settore, regionali e degli enti locali, anche già vigenti, devono conformarsi al Piano per qualsiasi aspetto che possa interagire con la difesa e la gestione della risorsa idrica.
4. I soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni, concessioni, nulla osta o qualsiasi altro atto di assenso non possono autorizzare la realizzazione di qualsiasi opera, intervento o attività che sia in contrasto con gli obiettivi del Piano o che possa pregiudicarne il raggiungimento.
5. Le norme del Piano costituiscono riferimento per qualsiasi atto, provvedimento, accordo o intesa che abbia implicazioni connesse con la materia delle risorse idriche.

Ciò vale chiaramente anche per chi autorizza la realizzazione di superfici a parcheggio.

Quesito 4

Il parcheggio nella sua interezza è di 6000 mq quindi supera i 5000 mq, quindi va considerato nel comma 3 lettera d). E' l'intero parcheggio – e non una sua parte - che si deve confrontare con la superficie “soglia” di 5000 mq.

La superficie a viabilità in conglomerato bituminoso, di 3000 mq, essendo una “parte che può comportare dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli...” è pertanto soggetta a raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia; la superficie degli stalli (anch'essa di 3000 mq in questo caso) *può* essere soggetta analogamente a raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia che, come è specificato nella FAQ sopraccitata, sono fattibili anche se una parte di acqua meteorica, in questo caso, si infiltra nel sottosuolo.

IN GENERALE:

Si ricorda in ogni caso (questo vale in generale, per qualsiasi quesito sulle acque meteoriche di dilavamento) che qualora i piazzali ricadano anche solo in parte in una zona di rispetto di un pozzo acquedottistico, le acque meteoriche devono essere smaltite al di fuori dell'area di rispetto di 200 metri dal pozzo (art. 16 PTA, art. 94 D.Lgs 152/2006), a valle idrogeologica rispetto al pozzo stesso. Ciò a maggior ragione se l'attività si trova in un Comune compreso in “zona di ricarica” (nelle Zone omogenee di protezione dall'inquinamento) e/o in Zona vulnerabile. Questo vale sia se il recapito è il suolo (a maggior ragione), sia se il recapito sono le acque superficiali, data la natura del sottosuolo presente nelle “zone di ricarica” e nelle zone vulnerabili (zone che in molti casi coincidono in tutto o in parte).

OGGETTO: Acque meteoriche di dilavamento (art. 39 PTA) da parcheggi privati
Richiedente: Provincia di Vicenza
Mezzo richiesta: e-mail
Data: e-mail del 28/05/2017

Richiesta:

1. In caso di scarico acque di prima pioggia in fognatura (rete acque nere o miste) di cui al comma 3, art. 39, del PTA, i gestori del Servizio idrico Integrato ai fini di una eventuale accettabilità ad accoglierle in fognatura, non volendo/potendo immettere acque pulite (peraltro in contrasto con i dettami dell'art. 20,

comma 7, del PTA, quantomeno in caso di reti separate) chiedono di non pretrattare (presso la sede dello stabilimento) tali acque. Se tecnicamente è più che condivisibile, si chiede se anche da un punto di vista normativo lo sia. Il comma 3 impone infatti che le acque di prima pioggia siano, prima del loro scarico, opportunamente trattate. Può ritenersi assolto tale obbligo se si effettua il trattamento presso l'impianto di depurazione terminale? E quindi può essere considerato come scarico lo scarico dell'impianto di depurazione terminale?

2. Si presentano casi, per lo più riferiti a centri commerciali anche di notevoli dimensioni, costruiti diversi decenni fa che presentano reti di raccolta acque meteoriche comuni per i parcheggi e coperture/tetti, spesso impossibili da separare se non a fronte di costi elevatissimi. La DGR n. 80 chiarisce che "in linea generale si ritiene che i tetti di edifici residenziali e commerciali non rientrino tra le superfici sulle quali possono essere presenti sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente" e pertanto andrebbero separate dalle acque di dilavamento dei parcheggi con superfici superiori a 5000 m² in cui "per definizione ospitano abitualmente veicoli in sosta o in transito....omissis....essi necessitano comunque di trattamento delle acque di prima pioggia in quanto si ritiene che comportino il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1".

Si configura sempre e comunque un effetto di diluizione con conseguente obbligo di separazione delle reti (provenienti dai parcheggi e dai tetti)? o sono pensabili altre soluzioni?

Mezzo risposta: e-mail
Data risposta: e-mail del 29/06/2017

Risposta Regione Veneto:

1. Le acque di prima pioggia di cui al comma 3 dell'art. 39 sono considerate acque "sporche" perciò da trattare e autorizzare nel rispetto dei limiti, in questo caso limiti allo scarico in fognatura (visto che vanno in fognatura nera o mista). Se tali acque (di cui al c. 3 art. 39) già rispettano, prima del trattamento, i limiti allo scarico in fognatura, allora non è necessario trattarle. Se invece non rispettano tali limiti (per lo scarico in fognatura), allora è necessario trattarle, come ogni altra acqua reflua industriale che non rispetti i limiti allo scarico in fognatura (anche se le acque di prima pioggia non sono "industriali", ma i limiti sono comunque gli stessi). L'impianto di depurazione terminale completerà il trattamento.

Le acque di prima pioggia di cui al comma 3 dell'art. 39 non sono considerate "pulite", quindi non si va in contrasto con il comma 7 dell'art. 20. Quest'ultimo comma stabilisce che è vietato scaricare in fognatura nera le acque che prima dell'immissione in rete rispettano i limiti allo scarico in "acque superficiali".

2. Nei casi in cui la separazione è fattibile tecnicamente ed economicamente (tra acque meteoriche dei tetti e acque meteoriche dei parcheggi), essa va fatta.

Nei casi in cui è dimostrato che il costo è molto elevato, andrebbe fatta una valutazione caso per caso considerando il corpo idrico (o il suolo) in cui va a impattare lo scarico, la natura del sottosuolo, la presenza di eventuali pozzi di approvvigionamento idropotabile a valle ecc.

**OGGETTO: Acque meteoriche di dilavamento: scadenze – commi 1, 3, 5 e 6;
recapito negli strati superficiali del sottosuolo;
distributori di carburante ad uso pubblico o ad uso aziendale e privato.**

Richiedente: **Vari + Esigenze di richiamo dispositivi e scadenze**
Mezzo richiesta: Riunione + Telefonate + Varie richieste scritte evase in precedenza
Data: Marzo 2017

Richiesta/Esigenza:

Emerge la necessità di fare un richiamo generalizzato a tutti i soggetti potenzialmente coinvolti nell'applicazione delle norme dell'articolo 39 rammentando anche la necessità del rispetto della scadenza di cui al comma 6 dell'art. 39 stesso.

Emerge l'importanza di fornire indicazioni circa il recapito delle acque meteoriche di dilavamento negli strati superficiali del sottosuolo nel caso di acquifero particolarmente suscettibile all'inquinamento. Emergono dubbi da dipanare circa le aree in cui realizzare la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia per i distributori di carburante e le aree ad essi limitrofe.

Mezzo risposta: Lettera PEC

Data risposta: Lettera PEC prot. n. 134472 del 04/04/2017

Risposta/Indicazioni Regione Veneto:

Si rammenta l'esigenza del rispetto dei dispositivi del Piano di Tutela delle Acque (le cui Norme Tecniche aggiornate sono consultabili nel sito <http://www.regione.veneto.it/web/ambiente-e-territorio/tutela-risorsa-idrica>), con particolare riguardo all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione.

Nello specifico, i commi da 1 e 3 di detto art. 39, con le precisazioni di cui ai commi 2 e 4, dettano una serie di disposizioni a cui i soggetti coinvolti dai commi stessi devono ottemperare; il comma 6 fornisce la tempistica di adeguamento, stabilendo la data del 31/12/2018 come termine per l'esecuzione degli interventi. Inoltre, le DGR n. 80/2011 (linee guida applicative del Piano di Tutela delle Acque), n. 1770/2012 (precisazioni su alcuni articoli del Piano di tutela delle Acque) nonché le F.A.Q. sul Piano di Tutela delle Acque presenti nel sito internet regionale succitato, forniscono ulteriori chiarimenti e precisazioni sull'applicazione anche dell'art. 39.

Si rammenta pertanto agli Enti preposti al rilascio delle autorizzazioni allo scarico la necessità di vigilare sulla corretta applicazione dell'articolo in questione.

Nei casi di cui al comma 5 dell'art. 39, qualora il recapito avvenga negli strati superficiali del sottosuolo, pur non essendoci ad oggi tempi di adeguamento, occorre porre particolare attenzione al caso in cui l'insediamento si trovi in corrispondenza di un unico acquifero non confinato, ossia in area di ricarica, anche in prossimità della fascia delle risorgive: data la suscettibilità dell'acquifero all'inquinamento, si raccomanda di attivare il trattamento delle acque di prima pioggia il prima possibile, anche perché non è esclusa una prossima modifica del PTA che stabilisca i tempi di adeguamento anche per questa tipologia di recapito (N.B. Il tempo di adeguamento, ora fissato al 31/12/2018, è stato stabilito dalla DGR n. 1023 del 17/07/2018 di modifica del PTA).

Si fanno presenti infine, ad integrazione di quanto disposto al comma 3, alcune raccomandazioni sulle superfici destinate al carico e distribuzione di carburanti descritte alla lettera e) e nella disposizione successiva, di pari argomento, nel medesimo comma.

- Riguardo ai distributori di carburante ad uso pubblico (aree di servizio), si richiama il fatto che trattasi di aree caratterizzate da un medio/intenso traffico veicolare (a seconda della strada in cui sono collocati) che coinvolge veicoli delle più svariate tipologie e condizioni, compresi mezzi pesanti; di conseguenza le loro superfici possono essere interessate da importanti condizioni di inquinamento. Vanno perciò trattate per la prima pioggia, oltre alle superfici esposte all'azione della pioggia e destinate al carico e/o alla distribuzione dei carburanti, anche almeno le superfici a parcheggio, comprensive delle zone di manovra (aree di transito rallentato, indispensabili per l'accesso agli stalli di sosta). Possono essere escluse le strade/zone di accesso e uscita dall'area di servizio, ossia le zone di mero transito veloce (tranne che per le stazioni di servizio autostradali e delle grandi infrastrutture di trasporto di nuova realizzazione, per cui tale esclusione non vale), le superfici limitrofe alle aree bar ed esercizi commerciali delle stazioni di servizio, e le superfici di pertinenza poste a "monte" (in base alle pendenze delle superfici) delle aree di carico e distribuzione carburanti e delle aree a parcheggio.
- Riguardo ai distributori/serbatoi di carburante ad uso aziendale e privato in generale, le superfici ad essi adiacenti, che possono essere soggette a spanti e imbrattamenti, possono risultare, in alcuni casi – se si escludono i servizi igienici – le uniche "fonti" aziendali che comportino uno scarico (causato in questo caso dal dilavamento da parte della pioggia o del lavaggio). Si raccomanda quindi di verificare se tali scarichi sono compresi nei provvedimenti autorizzativi in essere per l'insediamento, e in caso contrario di provvedere in merito, visto che si tratta di potenziali fonti di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente; tutto ciò ai fini del rispetto della normativa del PTA anche sotto l'aspetto della tempistica di adeguamento nonché della più generale necessità della tutela dei corpi idrici.

OGGETTO: Acque meteoriche di dilavamento di piazzale e parcheggio
Richiedente: Studio tecnico di geometra
Mezzo richiesta: email
Data: email del 04/10/2016

Richiesta:

Si chiedono chiarimenti sul comportamento da tenersi in merito ad una attività commerciale per il taglio ed il confezionamento di prodotti alimentari (formaggi) con la presenza di due zone esterne separate fisicamente tra di loro ed aventi accessi indipendenti e scopi specifici diversi :

- Il primo piazzale (circa 8500 mq), a servizio dell'attività commerciale, è adibito a manovra, passaggio e sosta temporanea per il carico delle merci senza alcuna presenza di prodotti e/o imballi esterni o altro materiale inerente l'attività lavorativa.
- Il secondo piazzale (circa 1800 mq) adibito esclusivamente ad area di sosta degli automezzi dei dipendenti e dei clienti (parcheggio).

Visto l'allegato F e l'art. 39 del PTA (DGR 842/2012), si chiede conferma e chiarimenti sul fatto che tali tipologie di lavorazioni e d'uso delle aree esterne non rientrino nel recupero e trattamento delle acque di prima pioggia e di lavaggio.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 12/10/2016

Risposta Regione Veneto:

Le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio del primo piazzale di 8500 mq dovrebbero, sulla base dell'art. 39 comma 3 lettera d) del PTA, essere raccolte e trattate per le sole parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente. Tali parti, vista la notevole estensione del piazzale, potrebbero consistere in eventuali zone del piazzale ove vi sia la permanenza per un certo tempo di mezzi pesanti adibiti al trasporto delle materie prime e dei prodotti. Si raccomanda pertanto di valutare se alcune parti del piazzale possono effettivamente essere interessate dal dilavamento, in relazione ai passaggi e alla sosta di mezzi pesanti e alla tipologia di prodotti lavorati (formaggi).

Le acque meteoriche di dilavamento e di lavaggio del secondo piazzale (parcheggio), essendo esso inferiore a 5000 mq, possono non essere raccolte e trattate (art. 39 comma 5), anche se la raccolta e il trattamento possono essere facoltative. Si raccomanda comunque il rispetto di quanto stabilito al comma 5 dell'art. 39, ultima frase, nel caso di eventuale recapito negli strati superficiali del sottosuolo (obbligo di trattamento).

Si ricorda in ogni caso che qualora lo stabilimento e i relativi piazzali ricadano anche solo in parte in una zona di rispetto di un pozzo acquedottistico, le acque meteoriche devono essere smaltite al di fuori dell'area di rispetto di 200 metri dal pozzo (art. 16 PTA, art. 94 D.Lgs 152/2006), a valle idrogeologica rispetto al pozzo stesso. Ciò a maggior ragione se l'attività si trova in un Comune compreso in "zona di ricarica" (nelle Zone omogenee di protezione dall'inquinamento) e/o in Zona vulnerabile. Questo vale sia se il recapito è il suolo (a maggior ragione), sia se il recapito sono le acque superficiali, data la natura del sottosuolo presente nelle "zone di ricarica" e nelle zone vulnerabili (zone che in molti casi coincidono in tutto o in parte).

OGGETTO: Acque meteoriche di dilavamento di tetti e piazzali nel sottosuolo
Richiedente: Professionista geologo
Mezzo richiesta: email
Data: email del 08/09/2016

Richiesta:

Nel quesito - che riguarda anche un altro argomento (vedasi FAQ su "Disciplina scarichi") - si chiede se sia corretto che la rete di drenaggio delle acque meteoriche derivanti dai tetti e dai piazzali del sito della ditta,

recapiti negli strati superficiali del sottosuolo, e se occorre un adeguamento. La sua realizzazione è stata effettuata prima della entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque della Regione Veneto.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 19/09/2016

Per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento si rientra nel comma 5 dell'art. 39. Poiché il recapito delle acque derivanti dai tetti e dai piazzali del sito della ditta avviene negli strati superficiali del sottosuolo, si richiama il fatto che, soprattutto per i piazzali (e in alcuni casi anche per i tetti, vedasi nel seguito), è necessario che il recapito sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate, come è stabilito dal comma 5 dell'art. 39. Anche se la realizzazione della rete di drenaggio e recapito nel sottosuolo è stata effettuata prima dell'entrata in vigore del Piano di Tutela delle Acque, il comma 5 dell'art. 39 si applica sia agli insediamenti esistenti che ai nuovi insediamenti: con DGR 842 del 15/5/2012 sono state tolte dal comma 5 le parole "negli insediamenti esistenti", ciò vuol dire che la norma si applica sia agli esistenti che ai nuovi; già il principio in questione era indicato nella DGR 80/2011 "Linee guida applicative del PTA": "Il trattamento previsto per i recapiti negli strati superficiali del sottosuolo, di cui all'ultima parte del comma 5, va naturalmente previsto anche per i nuovi insediamenti". Per il recapito delle acque meteoriche dei tetti si applica quanto specificato nella DGR 80/2011 "Linee guida applicative", capitolo: "Commi 1, 2, 3 e 5: acque meteoriche di dilavamento dei tetti". Non vengono effettivamente previsti tempi di adeguamento, ma data l'ubicazione dell'impianto, situato in corrispondenza di un unico acquifero non confinato, il trattamento (almeno per le acque dei piazzali, e se del caso anche dei tetti) va comunque effettuato.

OGGETTO: Scarico aziendale: acque reflue assimilabili e acque meteoriche di dilavamento
Richiedente: Provincia di Vicenza
Mezzo richiesta: email
Data: email del 22/08/2016

Richiesta:

Un'azienda attualmente fa confluire all'impianto di depurazione aziendale reflui assimilabili ai civili (mense, docce e aree ristoro dello stabilimento) e le acque meteoriche di dilavamento provenienti dai piazzali dell'azienda (si inquadrano nel comma 3, non essendo l'azienda in allegato F). (L'azienda era un tempo produttrice di accumulatori al piombo e aveva acque di processo, ora non più in quanto è in atto la sola produzione di avvisatori acustici).

È pertanto semplificato notevolmente il ciclo di trattamento depurativo, pur mantenendosi nella sostanza di tipo chimico-fisico, ad eccezione dei reflui assimilabili a civili, per i quali è previsto, dopo il pretrattamento meccanico di grigliatura, una fase di trattamento biologico.

Si chiede come si può inquadrare lo scarico di questa azienda che fa confluire al depuratore aziendale acque civili assimilabili e acque di dilavamento piazzali comma 3.

I dati quantitativi sono:

- 8 m³/giorno le acque potabili utilizzate per la mensa, le docce e le aree ristoro;
 - 1520 m³/mese circa le acque meteoriche inviate al depuratore (intendono utilizzare tutto il volume residuo per un totale di 635 m³ che consentirà all'azienda di accumulare e trattare 15 mm ca. di acque di pioggia).
- Attualmente lo scarico avviene in corso d'acqua superficiale.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 30/08/2016

Risposta Regione Veneto:

Relativamente alle acque reflue di cucine, mense e docce e la loro assimilabilità alle acque reflue domestiche, vi sono due FAQ sull'argomento:

- Risposta (lettera PEC prot. n. 195868 del 06/05/2014) a ente gestore Alto Trevigiano Servizi su Parere su assimilabilità acque reflue da reparto Esercito Italiano (caserma e annessi);
- Risposta per email del 15/11/2013 ad uno studio di consulenza ambientale su assimilabilità scarichi cucine in insediamenti produttivi.

Anche sulla base di tali FAQ, non c'è quindi alcun dubbio sul fatto che le acque delle cucine, mense, docce, servizi igienici siano assimilabili alle domestiche (quindi che l'autorizzazione allo scarico, per queste acque, sia di competenza comunale).

Ci sono però, in questo caso, anche le acque meteoriche di cui al comma 3 art. 39.

Sulla base della richiesta, le acque reflue assimilabili e quelle meteoriche sono trattate insieme: "...azienda che fa confluire al depuratore acque civili assimilabili e acque di dilavamento piazzali comma 3".

Dai dati della richiesta pare inoltre che le acque meteoriche, come quantità, tra l'altro, prevalgano nettamente su quelle assimilabili (1520 m³/mese di acque meteoriche contro meno di 200 m³/mese di acque assimilabili di mense, docce ecc.).

Da varie FAQ sulle acque meteoriche si evince che la competenza per il rilascio dell'autorizzazione allo scarico di acque meteoriche è della Provincia. Si riportano qui sotto alcuni esempi.

- Risposta al comune di Erbe (VR): lettera PEC prot. n. 54545 del 12/02/2016: (...) "Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta, emerge chiaramente che il Comune di Erbe ha presentato domanda di autorizzazione allo scarico in data 15/10/2015 e ha ottenuto l'autorizzazione stessa da parte della Provincia di Verona con determinazione n. 4706/15 del 17/12/2015, valida fino al 20/12/2019, per l'esercizio dell'impianto di decantazione/disoleazione e lo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque meteoriche di dilavamento del centro di raccolta dei rifiuti urbani esistente."
- email del 31/10/2014 di un ingegnere di una società di distribuzione carburanti: (...) "Relativamente ad un impianto di distribuzione carburanti è stata ottenuta in data 24/11/2008 dalla Provincia l'autorizzazione preventiva allo scarico per le acque meteoriche di dilavamento piazzali, con durata di 4 anni e con prescrizione di presentare il certificato di regolare esecuzione delle opere autorizzate prima dell'attivazione dello scarico,..."
- email del 05/12/2012 a Confartigianato (integrata con disposizioni della DGR n. 1534/2015): (...) "Il Piano di adeguamento, come da DGR 1770/2012 (Precisazioni), deve essere trasmesso "all'Autorità competente all'autorizzazione agli scarichi", ossia all'Ente gestore del servizio di fognatura nel caso di scarico in fognatura, oppure alla Provincia in caso di recapito diverso dalla fognatura (corpo idrico superficiale o suolo)." (...) "E' importante che la domanda di autorizzazione allo scarico venga presentata ben prima del 31/12/2015 (oggi del 31/12/2018 in base alla DGR 1534/2015, scadenza ulteriormente prorogabile per comprovati motivi, tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente), per consentire alla Provincia di compiere l'istruttoria e rilasciare l'autorizzazione stessa, altrimenti poi i titolari dello scarico non hanno il tempo di realizzare gli interventi entro il 31/12/15 (oggi 31/12/2018 in base alla DGR 1534/2015, scadenza ulteriormente prorogabile per comprovati motivi, tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente)."

Di conseguenza si può dedurre che l'autorizzazione all'impianto di depurazione aziendale è di competenza della Provincia.

Se le acque assimilabili alle domestiche fossero trattate separatamente (vedasi art. 34 comma 1 lettera e.2) la loro autorizzazione sarebbe comunale. In ogni caso l'autorizzazione allo scarico delle meteoriche trattate separatamente sarebbe provinciale.

Se infine l'azienda è in AUA, vale quanto detto in una delle FAQ in materia di AUA (disponibili sul sito internet regionale): "Nel caso in cui un'azienda abbia bisogno di almeno un'autorizzazione che rientra nella "procedura A.U.A.", come nel caso di specie per le acque meteoriche ex comma 1, art. 39 del PTA (*ma anche per altre autorizzazioni che rientrano in AUA, n.d.r.*), anche l'autorizzazione prevista per le acque di cui al comma 3 dello stesso articolo viene opportunamente fatta rientrare nella medesima procedura autorizzativa; nell'ottica di semplificazione procedurale ed unificazione in un unico provvedimento di tutte le autorizzazioni ambientali, l'A.U.A. comprenderà, dunque, entrambe le autorizzazioni necessarie."

OGGETTO: Acque di lavaggio autorimesse. Art. 39 PTA
Richiedente: Azienda Gardesana Servizi
Mezzo richiesta: email
Data: email del 2/9/16

Richiesta:

Una struttura turistica sta realizzando delle autorimesse coperte. Si vorrebbero realizzare delle griglie di raccolta dei possibili scarichi che potrebbero generarsi nel caso di lavaggio nel pavimento delle autorimesse. Si chiede come devono essere considerati tali possibili reflui.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 05/09/2016

Risposta Regione Veneto:

Tali reflui dovrebbero essere considerati acque di lavaggio. Pertanto si applicano i sistemi di trattamento previsti al comma 3 dell'art. 39, ossia sedimentazione e disoleatura (quest'ultima in questo caso opportuna dato che la superficie ospita veicoli). Naturalmente realizzare griglie di raccolta degli scarichi, come previsto dalla struttura stessa, è sempre possibile.

Se le superfici sono inferiori a 5000 m³, tali trattamenti non sono obbligatori, ma comunque raccomandabili. Se la superficie è inferiore a 5000 m³ l'immissione di tali acque non è soggetta ad autorizzazione di cui all'art. 113 del d.lgs 152/06 né a limiti di emissione, ossia l'immissione è soggetta al comma 5 dell'art. 39 del PTA. Altrimenti, in caso di superficie > 5000 m³, lo scarico è soggetto ad autorizzazione e limiti: si ricade nel comma 3 dell'art. 39, lettera d.

Queste acque possono essere così considerate:

- 1) Se la superficie è inferiore a 5000 m³ si tratta di acque di lavaggio di cui al comma 5 dell'art. 39 del PTA.
- 2) Se la superficie è superiore a 5000 m³ si tratta di acque di lavaggio di cui al comma 3 dell'art. 39 del PTA e soggette quindi all'art. 113 del d.lgs 152/06.

Non si tratta quindi in ogni caso né di acque reflue domestiche, né assimilate, né di acque reflue industriali (anche se nel caso 2 i limiti da rispettare sono gli stessi di quelli delle acque reflue industriali).

OGGETTO: Pavimentazioni permeabili con calcestruzzo drenante - art. 39 PTA
Richiedente: Comune di Verona
Mezzo richiesta: lettera ed email PEC
Data: lettera prot. 149177 del 17/05/16, email PEC prot. Regionale n. 195190 del 18/05/16

Richiesta:

In fase di progettazione di un PUA è stato chiesto di valutare la possibilità di sostituire la pavimentazione grigliata, approvata solo per le zone adibite a parcheggio, con un materiale drenante (il Drainbeton: calcestruzzo drenante e fonoassorbente) appositamente studiato per il settore delle pavimentazioni stradali, con il quale si andrebbe a coprire tutta l'area carrabile, pedonale e ciclopedonale, l'area di sosta e manovra dei veicoli.

Considerato che sono preferibili le pavimentazioni inerbite rispetto a quelle non inerbite, poiché consentono una migliore depurazione delle acque meteoriche e che le pavimentazioni drenanti possono essere di norma utilizzate qualora non sussista il pericolo di rilascio di sostanze inquinanti (circostanza che impone il trattamento delle acque di prima pioggia), si chiede se le caratteristiche tecniche del calcestruzzo drenante possano essere causa di eventuali fonti di inquinamento dei corpi recettori e se tale impiego risulta conforme alle disposizioni del Piano di Tutela delle Acque.

Mezzo risposta: Lettera PEC

Data risposta: Lettera PEC prot. n. 244869 del 23/06/2016

Risposta Regione Veneto:

In risposta alla Vostra richiesta prot. 149177 del 17/05/2016 (ns. prot. 195190 del 18/05/2016), ed in base all'ulteriore documentazione fornita per le vie brevi (planimetria dell'area e scheda tecnica del materiale), si ritiene che la soluzione da Voi proposta (calcestruzzo drenante) per la pavimentazione delle aree in esame sia compatibile con le disposizioni del Piano di Tutela delle Acque. Si considera peraltro adeguata, per gli stalli del parcheggio e per le zone pedonali, anche la già approvata pavimentazione grigliata (inerbita).

In ogni caso, nelle zone di rispetto delle acque destinate al consumo umano deve essere evitata la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade, come previsto all'art. 16, comma 1, lett. d) del Piano di Tutela delle Acque. Pertanto non risulta possibile, all'interno della zona di rispetto, la realizzazione ad esempio di un parcheggio con dispersione e infiltrazione delle acque meteoriche nel sottosuolo. Lo smaltimento delle acque meteoriche insistenti su parcheggi e strade deve avvenire al di fuori della zona di rispetto.

OGGETTO: Termini di adeguamento alle previsioni dell'art. 39 commi 1 e 3
Richiedente: **Confindustria Veneto**
Mezzo richiesta: lettera ed email PEC
Data: lettera del 4/2/16, email PEC prot. Regionale n. 62760 del 17/2/2016

Richiesta:

Si chiede di:

- 1) ribadire che il rinvio della scadenza per la realizzazione degli interventi di adeguamento dal 31/12/2015 al 31/12/2018 opera automaticamente (indipendentemente da quanto previsto nei singoli atti autorizzatori) senza la necessità di trasmettere alcuna comunicazione né da parte dell'impresa né da parte della Provincia e senza la necessità di modificare le autorizzazioni rilasciate;
- 2) indicare i casi in cui deve essere presentato il piano di adeguamento con il cronoprogramma degli interventi, in particolare: a) se il piano deve essere presentato anche dai soggetti che lo avevano già presentato a suo tempo (8/12/2012) nel caso in cui non vi siano modifiche rispetto a quanto allora comunicato; b) quali sono le modalità di definizione e approvazione del cronoprogramma.
- 3) definire le modalità con cui i soggetti che hanno presentato a suo tempo il piano di adeguamento e che ora, per effetto delle modifiche introdotte dalla DGR n. 1534/2015, non sono più soggetti alle previsioni dei commi 1 e 3 dell'art. 39 (esempio cave, miniere, azienda con deposito di rifiuti, carpenterie...) ne danno comunicazione all'autorità competente.

Mezzo risposta: Lettera PEC

Data risposta: Lettera PEC prot. n. 93273 del 08/03/2016

Risposta Regione Veneto:

La DGR n. 1534/2015, in merito alle tempistiche di adeguamento agli obblighi di gestione delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di prima pioggia e di lavaggio previste dal comma 6 dell'art. 39, ha previsto il rinvio del termine di presentazione del piano di adeguamento dall'8/12/2012 al 29/02/2016 e lo spostamento del termine entro il quale devono essere realizzati gli interventi di adeguamento dal 31/12/2015 al 31/12/2018.

La delibera ha stabilito inoltre che l'autorità competente ha facoltà di stabilire un termine di adeguamento successivo a tale ultima scadenza nel caso in cui vi siano comprovati motivi comunicati tempestivamente dai soggetti pubblici o privati obbligati al rispetto delle previsioni dell'art. 39.

Il Piano di adeguamento va trasmesso all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico e deve contenere le modalità con le quali il soggetto obbligato intende adeguarsi alle previsioni dell'art. 39 entro il termine del 31/12/2018. Il Piano dovrà contenere, in particolare, la planimetria a scala opportuna delle superfici interessate, la descrizione degli interventi previsti e un crono programma con la scansione temporale per la loro attuazione.

Al fine di consentire il corretto adempimento da parte dei soggetti pubblici e privati interessati, si riportano le seguenti indicazioni:

a) il rinvio del termine per la realizzazione degli interventi di adeguamento alle previsioni dell'art. 39, commi 1 e 3, si realizza automaticamente nei confronti di tutti i soggetti obbligati, senza necessità di formale modifica di eventuali autorizzazioni allo scarico già rilasciate, pertanto i termini indicati nei provvedimenti autorizzativi devono ora intendersi riferiti a quelli indicati dalla DGR n. 1534/2015.

b) sono obbligati a presentare il piano di adeguamento entro la scadenza del 29 febbraio 2016 i soggetti pubblici o privati, tenuti al rispetto delle previsioni del comma 1 o del comma 3, dell'art. 39, che non hanno presentato il piano entro la precedente scadenza dell'8 dicembre 2012 o che hanno già presentato il piano ma intendono apportare modifiche allo stesso. I soggetti che hanno già presentato il piano con l'indicazione di scadenze temporali per la realizzazione dei singoli interventi dovranno aggiornare unicamente il cronoprogramma delle attività in funzione delle nuove scadenze;

c) I titolari degli insediamenti che hanno già presentato il Piano di adeguamento e che sulla base della DGR n. 1534/2015, non sono più soggetti alle previsioni dei commi 1 e 3 (cave, miniere, cantieri di costruzione) sono tenuti a trasmettere apposita comunicazione di non assoggettabilità all'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

Nei casi previsti, alla presentazione del piano di adeguamento dovrà far seguito:

- l'approvazione dello stesso da parte dell'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico;
- la successiva presentazione da parte del soggetto interessato all'autorità competente della documentazione necessaria ai fini della realizzazione delle opere e del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.

A tale ultimo proposito è opportuno precisare che la domanda di autorizzazione allo scarico deve essere presentata per tempo, tenendo conto della tempistica necessaria per il rilascio delle relative autorizzazioni allo scarico, in maniera tale da riuscire a realizzare gli interventi di adeguamento entro la scadenza del 31/12/2018.

OGGETTO: Dilavamento acque dai tetti - Art. 39

Richiedente: **Confindustria Veneto**

Mezzo richiesta: lettera ed email PEC

Data: lettera del 4/2/16, email PEC prot. Regionale n. 62760 del 17/2/2016

Richiesta:

E' opportuno ribadire in quali casi devono essere considerate ai fini dell'applicazione dell'art. 39 le acque che dilavano dai tetti.

Mezzo risposta: Lettera PEC

Data risposta: Lettera PEC prot. n. 93273 del 08/03/2016

Risposta Regione Veneto:

Con riguardo all'applicazione delle previsioni dell'art. 39 è opportuno precisare che i tetti rientrano tra le superfici potenzialmente dilavabili da considerare, al fine del trattamento e dell'autorizzazione delle acque meteoriche, solo se si ritiene che possano esservi presenti sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente di cui all'art. 39 comma 1, provenienti da camini o punti di emissione appartenenti al medesimo insediamento o dal materiale di cui è costituito il tetto stesso.

Pertanto, posto che è necessaria comunque una valutazione caso per caso, si chiarisce che nel caso in cui dai tetti non dilavino le sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente indicate al comma 1 dell'art. 39 o nel caso in cui vi sia la presenza di tali sostanze che tuttavia provengono da altri stabilimenti o attività, non si verificano le condizioni per l'applicazione del comma 3 dell'art. 39.

In linea generale si ritiene che i tetti di edifici residenziali e commerciali non rientrino tra le superfici sulle quali possano essere presenti sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente (termine quest'ultimo inteso nell'accezione di cui ai punti precedenti).

OGGETTO: Scarico acque meteoriche di dilavamento da centro raccolta rifiuti - Art. 39
Richiedente: Comune di Erbè
Mezzo richiesta: lettera PEC
Data: lettera prot. 496 del 03/02/2016, prot. Regionale n. 43436 del 04/02/2016

Richiesta:

Premesso che la Provincia di Verona – Settore Ambiente - Servizio difesa suolo, a seguito istanza presentata in data 15.10.2015, con determinazione n. 4706/15 del 17.12.2015 ha emesso la relativa autorizzazione fino al 20 dicembre 2019 rilasciata al Comune di Erbè (VR) per l'esercizio dell'impianto di decantazione/disolazione e lo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque meteoriche di dilavamento del centro di raccolta dei rifiuti urbani esistente;

Rilevato che in data 14/01/2016 è stato notificato al Responsabile dell'Area Tecnica del Comune di Erbè, con nota n. 0001183 del 11/01/2016 della Provincia di Verona – Settore Ambiente, l'atto avente ad oggetto: "Verbale di contestazione della violazione della contravvenzione in materia ambientale ai sensi della parte VI bis del decreto legislativo n. 152/2006. Ammissione al pagamento in via amministrativa ai fini dell'estinzione del reato. Mancato rispetto di quanto previsto dal decreto legislativo n. 152/2006 e s.m.i. e dalla D.C.R. n. 107 del 5/11/2009 di approvazione del Piano di tutela delle acque, modificato con DGR n. 842 del 15/5/2012 e con DGR n. 1534 del 3/11/2015";

Si richiede parere circa:

1. la corretta applicazione da parte della Provincia di Verona del regime sanzionatorio di cui all'art. 137, comma 1 del D.Lgs. 152/2006 che prevede: "chiunque apra o comunque effettui nuovi scarichi di acque reflue industriali, senza autorizzazione, oppure continui ad effettuare o mantenere detti scarichi dopo che l'autorizzazione sia stata sospesa o revocata, è punito con l'arresto da due mesi a due anni o con l'ammenda da 1.500 euro a 10.000 euro".
2. l'applicabilità al caso in esame, dell'art. 39 comma 6 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 107 del 05/11/2009 e s.m.i., relativamente ai tempi di adeguamento e presentazione dell'istanza di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento del centro di raccolta esistente.

Si chiede inoltre precisazione circa la normativa di riferimento relativamente allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento del centro di raccolta esistente oggetto della presente.

Mezzo risposta: Lettera PEC
Data risposta: Lettera PEC prot. n. 54545 del 12/02/2016

Risposta Regione Veneto:

Si precisa innanzitutto che le acque meteoriche di dilavamento, sulla base della DGR 842 del 15/5/2012, non sono formalmente "riconducibili" alle acque reflue industriali, bensì lo scarico è soggetto a trattamento, al rilascio dell'autorizzazione prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs. 152/2006 e al rispetto dei limiti di emissione nei corpi idrici superficiali o sul suolo o in fognatura, a seconda dei casi, di cui alle tabelle 3 o 4, a seconda dei casi, dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006, o dei limiti adottati dal gestore della rete fognaria, tenendo conto di quanto stabilito alla tabella 5 del medesimo allegato 5.

Inoltre, relativamente alla tipologia di sanzione (amministrativa o penale) da applicare in seguito a violazioni delle norme tecniche del Piano di tutela delle acque sulle acque meteoriche di dilavamento, la DGR n. 1770 del 28/8/2012 precisa che sia al comma 1 che al comma 3 dell'art. 39 si fa riferimento all'art. 113, comma 1, lettera b) del D.Lgs 152/2006: in caso di violazione delle disposizioni in esso stabilite, si fa quindi riferimento all'art. 133 comma 9 del D.Lgs 152/2006, che prevede una sanzione amministrativa pecuniaria. Conseguentemente ciò vale anche nel caso di violazione di prescrizioni contenute nelle autorizzazioni allo scarico di acque meteoriche rilasciate ai sensi dei commi 1 e 3 dell'art. 39. Quindi, poiché le acque meteoriche di dilavamento non sono formalmente riconducibili alle acque reflue industriali, non si applica la sanzione penale in caso di violazioni delle norme tecniche del Piano di tutela delle acque.

Dall'esame della documentazione allegata alla richiesta, emerge chiaramente che il Comune di Erbè ha presentato domanda di autorizzazione allo scarico in data 15/10/2015 e ha ottenuto l'autorizzazione stessa da parte della Provincia di Verona con determinazione n. 4706/15 del 17/12/2015, valida fino al 20/12/2019, per l'esercizio dell'impianto di decantazione/disolazione e lo scarico, in corpo idrico superficiale, delle acque meteoriche di dilavamento del centro di raccolta dei rifiuti urbani esistente.

Nel caso in esame trova altresì applicazione il comma 6 dell'art. 39 delle Norme Tecniche del Piano di tutela delle Acque, come modificato con DGR 1534 del 3/11/2015, che ha prorogato al 31/12/2018 i tempi per la realizzazione delle opere di adeguamento alle disposizioni dell'art. 39, e di conseguenza per l'autorizzazione allo scarico.

OGGETTO: Depositi e stoccaggi di rifiuti – Centri di cernita di rifiuti. Allegato F punto 6 ed art. 39 PTA

Richiedente: **Società di consulenza ambientale e Provincia di Vicenza**

Mezzo richiesta: email

Data: email del 26/11/2015 (Soc. consul. amb.) e 4/12/15 (Prov. Vicenza)

Richiesta:

(Soc. consul. amb.) La DGR 1534 del 3/11/2015 modifica anche l'Allegato F punto 6:

PTA vigente	Modifiche proposte
ALLEGATO F ... 6. Impianti di smaltimento di rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti	ALLEGATO F ... 6. Impianti di smaltimento e/o di recupero di rifiuti.

Nell'Allegato B alla DGR 1534/2015 viene precisato che:

“... il punto 6 relativo alle attività connesse al trattamento dei rifiuti: i depositi e stoccaggi di rifiuti sono comunque compresi nelle casistiche del comma 1 dell'art. 39, e in ogni caso al comma 4 dell'art. 39 viene prevista, ove ci sia dilavamento di sostanze pericolose, la necessità di un'opportuna pavimentazione al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo di sostanze pericolose, nonché di trattamento e autorizzazione.”

Sembra quindi che i depositi di rifiuti (compresi quelli gestiti in regime di deposito temporaneo) in impianti non in Allegato F siano esclusi da qualsiasi obbligo di adeguamento e, quindi, ricompresi fra le casistiche di cui al comma 5. Si chiede se tale interpretazione è corretta.

(Prov. Vicenza) Con la modifica introdotta con la nuova DGR n. 1534 al punto 6 dell'allegato F al PTA sono di fatto esclusi i centri di raccolta? (in quanto non sono impianti ma costituiscono una fase di raccolta?).

Questa modifica sembra apparentemente in contrasto con l'allegato B alla medesima DGR (motivazioni delle modifiche apportate alle norme tecniche del PTA) che così cita: “Viene inoltre precisato il punto 6 relativo alle attività connesse al trattamento dei rifiuti: i depositi e stoccaggi di rifiuti sono comunque compresi nelle casistiche del comma 1 dell'art. 39, e in ogni caso al comma 4 dell'art. 39 viene prevista, ove ci sia dilavamento di sostanze pericolose, la necessità di un'opportuna pavimentazione al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo di sostanze pericolose, nonché di trattamento e autorizzazione.”

Resterebbe comunque salva la possibilità che i centri di raccolta, qualora le superfici siano di estensione superiore ai 5000 m², rientrino in comma 3 lettera d).

Si chiede se sia corretta tale interpretazione.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 26/11/2015 e del 30/11/2015 (a società di consulenza ambientale) 14/12/2015 (alla Provincia di Vicenza)

Risposta Regione Veneto:

Per gli uffici tecnici Regionali l'interpretazione corretta è la seguente:

il comma 4 dell'art. 39, nell'ultima frase, stabilisce che le superfici interessate da dilavamento di “sostanze pericolose di cui al comma 1”, (il riferimento si intende appunto alle sostanze pericolose di cui al comma 1 e non alle superfici di cui al comma 1 e quindi non agli impianti in allegato F) per le quali le acque meteoriche di dilavamento devono essere sottoposte a trattamento e ad autorizzazione allo scarico, devono essere

opportunamente pavimentate al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo delle sostanze pericolose. Quindi i depositi di rifiuti (compresi quelli gestiti in regime di deposito temporaneo) in impianti non Allegato F (quindi anche i centri di raccolta di rifiuti), se rilasciano sostanze pericolose in caso di dilavamento, devono essere adeguati, quindi trattati e autorizzati (almeno per le acque di prima pioggia). In particolare, per i centri di raccolta, si fa presente inoltre che comunque il centro di raccolta è una fase che direttamente prelude al recupero di rifiuti.

L'interpretazione proposta è avvalorata dal fatto che:

1) il comma 4, laddove nell'ultimo periodo stabilisce che "le superfici interessate da dilavamento di sostanze pericolose di cui al comma 1...devono essere opportunamente pavimentate..." fa chiaramente riferimento non solo alle superfici soggette al comma 1. Va evidenziato che se tali superfici non sono comprese al comma 1 (ossia non sono in Allegato F), per esse la raccolta e il trattamento (che comunque per quanto fin qui detto devono esserci) possono essere limitate alle acque di prima pioggia;

2) nelle motivazioni addotte in Allegato B alla DGR 1534, è specificato che "in ogni caso al comma 4 dell'art. 39 viene prevista, ove ci sia dilavamento di sostanze pericolose, la necessità di un'opportuna pavimentazione al fine di impedire l'infiltrazione nel sottosuolo di sostanze pericolose, nonché di trattamento e autorizzazione": le parole "in ogni caso" e "ove ci sia dilavamento di sostanze pericolose" servono proprio *per evitare che esistano situazioni in cui superfici (anche non in allegato F) che dilavano sostanze pericolose (compresi quindi depositi di rifiuti situati in impianti non in Allegato F e centri di raccolta di rifiuti) siano prive di trattamento e autorizzazione.*

La differenza rispetto alla versione previgente del punto 6 dell'allegato F è che ora i depositi di rifiuti assoggettati a trattamento e autorizzazione non sono tutti, ma solo quelli che dilavano sostanze pericolose. Non è possibile permettere che ci sia un deposito di rifiuti dilavante sostanze pericolose, che sfugge sia all'allegato F sia ai parametri dimensionali di cui al comma 3, che non venga trattato e autorizzato per le acque meteoriche: ciò andrebbe contro gli obiettivi della Direttiva 2000/60 che sono quelli di una "graduale riduzione delle emissioni di sostanze pericolose nelle acque" (considerato n. 22), "di eliminare le sostanze pericolose prioritarie" (considerato n. 27), che "l'inquinamento causato dallo scarico, da emissioni e da perdite di sostanze pericolose prioritarie deve essere arrestato o gradualmente eliminato. Il Parlamento europeo e il Consiglio, su proposta della Commissione, dovrebbero definire le sostanze da considerare prioritarie ai fini dell'azione e le misure specifiche da adottare contro l'inquinamento dell'acqua da esse causato, tenendo conto di tutte le fonti significative e identificando il livello e l'insieme di controlli economicamente valido ed equilibrato" (considerato n. 43), nonché art. 1 lett.c e l'art. 4 comma 1 lett.a-iv sempre della Direttiva.

OGGETTO: Art. 39 PTA – Cosa si intende per "acque meteoriche"

Richiedente: Acque Vicentine S.p.A.

Mezzo richiesta: email

Data: email del 19/10/2015

Richiesta:

Acque Vicentine sottopone all'attenzione degli uffici regionali una sentenza della Corte di Cassazione Penale, Sezione III, del 22/1/2015, n. 2832, nella quale si afferma che per acque meteoriche di dilavamento di devono intendere solo quelle acque che cadendo al suolo per effetti di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti.

In particolare la sentenza recita:

"La definizione contenuta nell'art. 74 lett. h) del D.Lgs 152/2006 prima della modifica apportata dal D.Lgs. 16/1/2008 n. 4 art. 2 comma 1, (...) escludeva dalle acque reflue industriali quelle meteoriche di dilavamento, ma precisava che devono intendersi per tali anche quelle contaminate da sostanze o materiali non connessi con quelli impiegati nello stabilimento. Si riteneva perciò che quando le acque meteoriche fossero, invece contaminate da sostanze impiegate nello stabilimento, non dovessero più essere considerate come 'acque meteoriche di dilavamento', con la conseguenza che dovevano essere considerate reflui industriali (cfr Sez. 3, Sentenza n. 33839 del 2007).

Oggi, la nuova formulazione dell'art. 74 lett. h) del D.Lgs 152/06 ha escluso ogni riferimento qualitativo alla tipologia delle acque e ha eliminato l'inciso 'intendendosi per tali (cioè acque meteoriche di dilavamento ndr) anche quelle venute in contatto con sostanze non connesse con le attività esercitate nello stabilimento.'

La recente pronuncia di questa sezione (..) (Sez. 3, Sentenza n. 2867 del 30/10/2013 Ud. dep. 22/01/2014 Rv. 258378 cit), fa discendere dalla eliminazione di tale inciso l'impossibilità di assimilare sotto un profilo qualitativo i reflui industriali e le acque meteoriche di dilavamento ed in particolare l'impossibilità di ritenere che le acque meteoriche di dilavamento, una volta venute a contatto con materiali o sostanze connesse all'attività esercitata nello stabilimento, possano essere assimilate ai reflui industriali.

Il Collegio ritiene di sottoporre a revisione una tale impostazione perché, a ben vedere, l'eliminazione dell'inciso, frutto di una precisa scelta del legislatore, indica proprio l'intenzione di escludere qualunque assimilazione di acque contaminate con quelle meteoriche di dilavamento: l'eliminazione dell'inciso, insomma, non ha affatto ampliato il concetto di 'acque meteoriche di dilavamento' ma, al contrario, lo ha ristretto in un'ottica di maggior rigore, nel senso di operare una secca distinzione tra la predetta categoria di acque e quelle reflue industriali o quelle reflue domestiche.

Oggi, pertanto, le acque meteoriche, comunque venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non possono essere più incluse nella categoria di acque meteoriche di dilavamento, per espressa volontà di legge.

Va pertanto riaffermato il principio di diritto secondo cui le acque meteoriche di dilavamento sono costituite dalle acque piovane che, depositandosi su un suolo impermeabilizzato, dilavano le superfici ed attingono indirettamente i corpi recettori (cfr. Sez.3, Sentenza n. 33839 del 2007 cit.)

Per acque meteoriche di dilavamento si intendono quindi solo quelle acque che cadendo al suolo per effetto di precipitazioni atmosferiche non subiscono contaminazioni di sorta con altre sostanze o materiali inquinanti.

Una tale impostazione esclude ogni interferenza con la competenza regionale fissata dall'art. 113 del D.lgs 152/06 perché essa ha ad oggetto, per espresso dettato normativo, le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio di aree esterne."

Nel caso di specie, il giudice di merito ha accertato, sulla scorta delle deposizioni dei verbalizzanti e delle fotografie, l'inquinamento del terreno circostante l'impianto per effetto delle acque meteoriche di dilavamento che si andavano ad amalgamare con gli oli e i residui di carburante presenti sul piazzale, escludendo con certezza con le macchie ritratte potessero essere provocate dalla perdita di olio da parte di eventuali auto in sosta presso il distributore. L'inquinamento del suolo mediante dispersione delle acque contaminate non può porsi in discussione.

E' stata pertanto comminata una sanzione penale all'imputato per avere effettuato scarichi di reflui industriali con dispersione nel suolo di acque contaminate da idrocarburi, tali dovendosi qualificare le acque meteoriche contaminate.

Acque Vicentine chiede alla Regione parere circa questa sentenza.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 18/11/2015

Risposta Regione Veneto:

Dalla lettura della sentenza della Corte di Cassazione penale sez. III, del 22/1/2015, alla luce della normativa statale vigente (D.Lgs 152/06) e della pianificazione regionale (Piano di tutela delle acque), in linea di massima si concorda con la sentenza. Tuttavia si precisa che 1) sulla base della DGR 1770/2012 (allegato A, paragrafo "Aspetti sanzionatori") la sanzione da comminare è amministrativa e non penale; 2) la Regione non concorda sul fatto, stabilito dalla sentenza, che le "acque meteoriche di dilavamento" sono solo quelle "pulite". La Regione interpreta, alla luce dell'art. 74 lett. h) del 152/06, che le acque meteoriche di dilavamento possono essere anche contaminate ma in tal caso non sono formalmente acque reflue industriali (ma che comunque ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 152/06 possono essere normate - come trattamenti depurativi e autorizzazioni - in altro modo, di fatto simile a quello utilizzato per le industriali, che comunque garantisca che non contaminino l'ambiente), e che solo in alcuni casi (es.: comma 5 art. 39; acque di seconda pioggia di cui al comma 3 ed in alcuni casi di cui al comma 1) sono considerate "pulite".

In ogni caso, al di là dei ragionamenti e delle conclusioni a cui è giunta la Corte di Cassazione Penale sezione III con sentenza del 22/1/2015 (ossia: le “acque meteoriche di dilavamento” sono solo quelle “pulite”) - ragionamenti e conclusioni che possono essere condivisibili o meno - dato che la Corte stessa alla fine ammette che “una tale impostazione esclude logicamente ogni interferenza con la competenza regionale fissata dall’art. 113 del D.Lgs 152/06 perché essa ha ad oggetto per espresso dettato normativo le acque meteoriche di dilavamento, le acque di prima pioggia e le acque di lavaggio di aree esterne”, ad avviso della Regione la sentenza della Corte, appunto, non modifica quanto stabilito all’art. 39 del Piano. Anche perché l’art. 113 tratta di particolari prescrizioni, trattamenti depurativi, autorizzazioni, a cui possono essere sottoposte le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia (e le acque di lavaggio) in determinati casi, quindi lascia libertà alle Regioni di normare i trattamenti depurativi, le autorizzazioni e la necessità di prescrizioni, a cui sottoporre le acque meteoriche di dilavamento e le acque di prima pioggia (e le acque di lavaggio) senza imporre di incasellarle né tra le “acque reflue industriali” né tra le acque “pulite” che dilavando la superficie non subiscono contaminazioni. E infatti la Regione non ha (più) formalmente incasellato (ricodotto) le acque meteoriche né nelle acque reflue industriali né in alcun’altra specifica categoria: sono acque meteoriche di dilavamento, di prima pioggia e di lavaggio che vengono trattate e autorizzate come tali ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 152/06. Oppure che non sono nemmeno scarichi se rientrano nei casi di cui al comma 5 dell’art. 39.

La versione vigente del Piano di tutela delle acque, art. 39, non intende più, dopo le modifiche introdotte dalla DGR 842/2012 (e nemmeno dopo quelle introdotte con DGR 1534/2015), ricondurre formalmente le acque meteoriche di dilavamento contaminate alle acque reflue industriali (la “riconducibilità” è stata eliminata). Ciò a motivo della formulazione dell’art. 74 lettera h) del D.Lgs 152/06. Comunque l’art. 39 del Piano di tutela, riconoscendo il fatto che le acque meteoriche, dopo essere venute a contatto con sostanze contaminanti, possono risultare contaminate, le ha di fatto sottoposte (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 152/06) a misure depurative, autorizzative e a limiti di emissione praticamente identici a quelli delle acque reflue industriali, anche se non c’è più la formale riconducibilità alle acque reflue industriali.

OGGETTO: Art. 39 PTA – applicabilità ad insediamento produttivo
Richiedente: Professionista Ingegnere
Mezzo richiesta: email
Data: email del 18/05/2015, 20/05/2015 e 25/05/2015

Richiesta:

L’attività dell’insediamento produttivo non ricade in allegato F. Non si utilizzano sostanze pericolose e non ci sono depositi esterni di materiali. Vi sono solo due cassoni chiusi con coperchio per lo stoccaggio degli imballaggi di cartone e di plastica.

Il richiedente fornisce le superfici aziendali (superficie coperta, viabilità, piazzali, parcheggi, percorsi pedinali, aree verdi) e la planimetria dello stabilimento.

Si chiede se è applicabile l’art. 39 del PTA sulle acque meteoriche di dilavamento.

Mezzo risposta: lettera PEC (su richiesta)
Data risposta: lettera PEC prot. n. 224546 del 28/05/2015

Risposta Regione Veneto:

Si prende innanzitutto in considerazione il fatto che l’azienda in questione, secondo quanto dalla stessa dichiarato, non ricade in Allegato F, non utilizza sostanze pericolose e non ha depositi esterni di materiali; pertanto tale attività verosimilmente non comporta lavorazioni inquinanti né un particolare rischio di spanti e imbrattamento delle strade di accesso adiacenti al capannone da parte dei mezzi pesanti che transitano nelle strade stesse, che possano comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente in caso di pioggia.

Oltre a ciò, in considerazione anche del fatto che le strade pubbliche e private sono, sulla base del comma 5 punto a) dell’art. 39, escluse dal trattamento e autorizzazione delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia, si ritiene che, nonostante la superficie della viabilità (strade vere e proprie di transito automezzi per carico/scarico) sia superiore a 5000 m², la superficie stessa non sia obbligatoriamente soggetta

a trattamento delle acque di prima pioggia (né delle acque meteoriche di dilavamento in generale). Inoltre, il parcheggio dei dipendenti e i piazzali (area deposito + rampa di carico) sono anch'essi esclusi dal trattamento e autorizzazione delle acque di dilavamento e di prima pioggia a motivo della superficie inferiore a 5000 m².

OGGETTO: **Trattamento acque meteoriche di parcheggio di un'attività florovivaistica**
Richiedente: **Professionista Geologo**
Mezzo richiesta: email
Data: email del 13/01/2015

Richiesta:

Nella stesura di una relazione idrogeologica per il progetto di ampliamento di una attività florovivaistica si sono posti i seguenti dubbi.

Il progetto prevede un parcheggio di oltre 5000 m² e il progettista vorrebbe realizzare un idoneo trattamento di sedimentazione e di disoleazione in continuo e successivo sversamento negli strati superficiali del sottosuolo, perché mancherebbe lo spazio fisico per realizzare la vasca di raccolta.

Nella raccolta dei "*Quesiti in merito al Piano di Tutela delle Acque in materia di acque meteoriche di dilavamento (art 39 PTA) – pervenuti a partire dall'approvazione del Piano il 05/11/2009*", vi è una parziale risposta in merito ai parcheggi con trattamento di sedimentazione e di disoleazione in continuo a pagina 4 (Precisazioni: DGR 1770/2012), dove però si riferisce ad un parcheggio < 5000 m².

Viene altresì riportato che "*Nel caso di parcheggi con superficie superiore a 5000 m², si ritiene, per i motivi sopraesposti, che essi necessitano comunque di trattamento delle acque di prima pioggia in quanto si ritiene che comportino il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1*".

In questo caso come "trattamento delle acque" è possibile considerare valido quello di progetto, ossia un trattamento di sedimentazione e di disoleazione in continuo?

Il progettista chiede anche come realizzare le condotte disperdenti. Si chiede se possono andare bene gli schemi riportati nella Delibera del comitato dei Ministri del 04/02/77 ripresi nel D.Lgs. 152/2006, relativi alla dispersione per subirrigazione.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 14/01/2015

Risposta Regione Veneto:

Nel caso in esame, vista la superficie del parcheggio superiore a 5000 m², si conferma la necessità del trattamento di sedimentazione e di disoleazione, che è ammissibile realizzare in continuo, mancando lo spazio fisico per realizzare la vasca di raccolta.

Riguardo al recettore dello sversamento finale di tali acque, si deve valutare innanzitutto la fattibilità di uno sversamento in corpo idrico superficiale o sul suolo o in fognatura (recettori che si ritengono preferibili rispetto allo sversamento negli strati superficiali del sottosuolo) e, solo in caso di impossibilità, prevedere lo sversamento negli strati superficiali del sottosuolo, tenendo in ogni caso conto della profondità della superficie della falda, in modo che la falda non risulti interessata, e dell'eventuale presenza di pozzi di approvvigionamento idropotabile che potrebbero essere interessati: se si verifica quest'ultima condizione, è necessario evitare lo sversamento negli strati superficiali del sottosuolo.

Riguardo al modo in cui realizzare le condotte disperdenti, la Delibera del comitato dei Ministri del 04/02/77 è ancora in vigore e quindi è corretto seguirla, ma comunque possono essere adottati anche eventuali schemi tecnicamente più innovativi che garantiscano i medesimi risultati e la medesima tutela ambientale in relazione alle condizioni geologiche e idrogeologiche del sottosuolo in esame.

OGGETTO: **Art. 39–Acque meteoriche di dilavamento da impianto distribuzione carburanti**
 Adeguamento insediamenti esistenti

Richiedente: **Ingegnere di una società di distribuzione carburanti**
Mezzo richiesta: email
Data: email del 31/10/2014

Richiesta:

Si pone un quesito inerente la gestione delle acque meteoriche, emerso in sede di collaudo quindicennale di un impianto di distribuzione carburanti.

Relativamente ad un impianto di distribuzione carburanti è stata ottenuta in data 24/11/2008 dalla Provincia l'autorizzazione preventiva allo scarico per le acque meteoriche di dilavamento piazzali, con durata di 4 anni e con prescrizione di presentare il certificato di regolare esecuzione delle opere autorizzate prima dell'attivazione dello scarico, ma senza indicare una scadenza per l'esecuzione dei lavori in progetto.

In data 08/02/2011 la stessa Provincia provvede a comunicare che, a seguito approvazione del PTA con DCR n. 107 del 5/11/2009, l'autorizzazione di cui sopra è da intendersi tacitamente rinnovata, fermo restando l'obbligo di presentare il certificato di regolare esecuzione dei lavori autorizzati, la cui scadenza è stata fissata dal DCR 107 stesso in 3 anni dalla data di pubblicazione, quindi l'8/12/2012.

Le successive modifiche alle Norme Tecniche del Piano di tutela delle Acque (DGR 842/2012, Allegato C) hanno prorogato la scadenza per l'esecuzione dei lavori di adeguamento al 31/12/2015.

Ciò premesso, si chiede conferma che il distributore carburanti in questione, in base alle normative attualmente in vigore in materia di acque meteoriche di dilavamento, non è ad oggi sanzionabile per la mancata realizzazione dei lavori di adeguamento autorizzati dalla Provincia, stante la scadenza del 31/12/2015 espressamente stabilita dalla Regione Veneto per l'adeguamento alle prescrizioni del PTA.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 04/11/2014 (integrata da DGR 1534 del 3/11/2015)

Risposta Regione Veneto:

Si conferma che il distributore carburanti in questione, in base alle normative attualmente in vigore in materia di acque meteoriche di dilavamento, non è ad oggi sanzionabile per la mancata realizzazione dei lavori di adeguamento autorizzati dalla Provincia, vista la scadenza espressamente stabilita dalla Regione Veneto per l'adeguamento alle prescrizioni del Piano di tutela delle acque (PTA). *Si fa presente che la DGR n. 1534 del 3/11/2015 ha prorogato il termine precedentemente stabilito al 31/12/2015: "Gli interventi dovranno essere realizzati entro il 31/12/2018, salvo comprovati motivi, che vanno tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente, la quale potrà stabilire eventuali nuovi termini per l'adeguamento".*

Si ritiene infatti che la proroga, stabilita dalle modifiche al PTA, della scadenza per l'esecuzione dei lavori di adeguamento, comporti lo slittamento pure del termine per presentare il certificato di regolare esecuzione, anche per non incorrere in palesi contraddittorietà tra prescrizioni ed una ingiustificata disparità di trattamento tra chi aveva una autorizzazione allo scarico (che verrebbe sanzionato) e chi non l'aveva.

OGGETTO: Art. 39 – Acque meteoriche di dilavamento da impianto di compostaggio

Richiedente: **Azienda di produzione ammendanti e concimi organici**

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. Regionale n. 543902 del 11/12/2013

Richiesta:

La ditta richiedente è titolare di un impianto di compostaggio e digestione anaerobica, operante in procedura ordinaria, nel quale vengono regolarmente conferiti rifiuti da raccolta differenziata (FORSU) e frazione ligneo-cellulosica (CER 200201) e cioè legname grezzo non trattato. Il rifiuto ligneo-cellulosico viene conferito e triturato in due aree dedicate della superficie totale di mq. 1736,00, pavimentate e scoperte: si chiede parere in merito all'eventuale gestione delle acque meteoriche di dilavamento di tali aree, ossia indicazione se tali acque vadano raccolte separatamente da quelle di strade e piazzali e trattate (trattasi di quantitativi annui di rifiuti ligneo-cellulosico superiori alle 1000 t). Si precisa che tutte le acque meteoriche

vengono raccolte con apposito sistema fognario e sono tutte utilizzate per l'irrigazione dei cumuli durante la fase di bio-ossidazione accelerata e praticamente nulla va allo scarico, anche se si è in possesso di autorizzazione allo scarico.

Mezzo risposta: lettera PEC
Data risposta: lettera PEC prot. 14655 del 14/01/2014

Risposta Regione Veneto:

Con riferimento alla D.G.R. n. 568 del 25/2/2005, allegato 1, punti 6.1. e 6.3, in relazione al fatto che l'impianto in esame ha una potenzialità annua superiore a 1000 t di rifiuti ligneo-cellulosici, ed in riferimento all'art. 39 del Piano di tutela delle acque, si ritiene che:

- le acque meteoriche derivanti dalle aree di conferimento e triturazione del rifiuto ligneo-cellulosico (legname grezzo non trattato) vadano: a) raccolte separatamente da quelle derivanti da strade e piazzali dove si effettua parcheggio, transito e manovra di mezzi, b) trattate con sedimentazione, nel caso in cui siano destinate allo scarico, al fine di rispettare i requisiti indicati all'art. 39 comma 1 del Piano di Tutela delle Acque riguardo in particolare ai parametri Solidi sospesi totali e COD, o preferibilmente riutilizzate per l'irrigazione dei cumuli durante la fase di bio-ossidazione accelerata, come specificato nell'ultimo paragrafo della richiesta;
- le acque meteoriche derivanti dal dilavamento di strade e piazzali dove si effettua parcheggio, transito e manovra di mezzi debbano essere trattate con sedimentazione e disoleatura sia prima del loro scarico che prima del loro eventuale riutilizzo per l'irrigazione dei cumuli durante la fase di bio-ossidazione accelerata, al fine di evitare che eventuali spanti oleosi o pulviscolo contenente altre sostanze pericolose possano contaminare i cumuli stessi.

OGGETTO: Art. 39 PTA. Acque meteoriche da distribuzione di carburanti
Richiedente: Provincia di Belluno
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 42251 del 17/9/2012

Richiesta:

Si fa riferimento a quanto previsto dall'art. 39, comma 3, lettera e delle Norme Tecniche del PTA per chiedere un chiarimento: l'autorizzazione allo scarico delle acque di prima pioggia dilavanti superfici destinate alla distribuzione di carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio va rilasciata a prescindere dalla superficie interessata (coperta o scoperta) e del tipo di attività che su di esse vengono eseguite (es. carico parco serbatoi e/o rifornimento autoveicoli), fatte salve eventuali possibilità di esclusioni per attività non connesse con il carico e la distribuzione dei carburanti e che non comportino rischio di dilavamento di sostanze pregiudizievoli quali ad esempio bar ed esercizi commerciali nelle stazioni di servizio? Per maggiore chiarezza si allega copia della richiesta, con annessa documentazione, inviata da una ditta, sugli argomenti sopraesposti.

Mezzo risposta: lettera PEC
Data risposta: lettera PEC prot. 14783 del 14/01/2014 (integrata da DGR n. 1534/2015)

Risposta Regione Veneto:

Si richiama il fatto che nella DGR n. 80 del 27/1/2011 (linee guida applicative del Piano di tutela delle acque - PTA) relativamente all'art. 39 comma 3, erano specificati i seguenti chiarimenti sulle superfici di pertinenza dei distributori di carburanti, dal punto di vista del trattamento delle acque meteoriche:

“In particolare, le superfici di cui alla lettera e) del comma 3 vanno intese come le superfici destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti, e ad operazioni connesse e complementari che comportino analogo rischio di dilavamento di oli, tensioattivi e altre sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli. Le disposizioni di questo comma si intendono applicabili anche a tutte le superfici destinate alla vendita all'ingrosso di carburanti, compresi anche i punti vendita di carburanti per uso aziendale.”

Inoltre, nella DGR n. 842 del 15/5/2012, al punto 3 del deliberato, si precisa che “il comma 3, lettera e) dell’articolo 39 delle Norme Tecniche del PTA e il corrispondente capitolo delle Linee Guida applicative del PTA (DGR n 80/2011) si applicano a tutti i casi in cui si effettua la distribuzione del carburante, e non solo ai casi in cui la distribuzione comporta la vendita dello stesso”.

Ad ulteriore chiarimento, ed in risposta alla Vostra richiesta, per le superfici sopra specificate, si precisa che:

- possono essere escluse dal trattamento delle acque meteoriche le superfici non connesse con il carico e la distribuzione dei carburanti e che non comportino rischio di dilavamento di sostanze pregiudizievoli per l’ambiente, quali ad esempio le superfici limitrofe alle aree bar ed esercizi commerciali delle stazioni di servizio, e le superfici di pertinenza poste a “monte” (in base alle pendenze delle superfici) delle aree di carico e distribuzione carburanti;
- dovrebbero essere trattate le acque meteoriche provenienti da superfici nelle quali può esservi il trascinarsi di sostanze derivanti dal carico e distribuzione dei carburanti;
- le superfici coperte da pensilina possono essere parzialmente escluse dal trattamento; l’esclusione può essere prevista per le zone, sottostanti la copertura, in cui la stessa garantisca l’assenza permanente di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente;
- le acque di lavaggio dell’area sotto pensilina devono essere comunque trattate prima dello scarico, nel rispetto dei limiti relativi al recettore;
- qualora il titolare della superficie sia interessato a escludere il trattamento e l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche per tutta la superficie, deve eseguire un’analisi delle acque meteoriche di dilavamento stesse su campione rappresentativo, che attesti la conformità, in assenza di trattamento, ai limiti indicati all’art. 39 del PTA.

Si richiama inoltre il fatto che la lettera e) del comma 3 dell’art. 39 è stata così modificata dalla DGR n. 1534 del 3/11/2015, anche come risposta ai quesiti posti riguardo ad essa nel tempo:

e) superfici esposte all’azione della pioggia, destinate al carico e/o alla distribuzione dei carburanti, anche senza vendita degli stessi, e ad operazioni connesse e complementari che comportino analogo rischio di dilavamento di oli, tensioattivi e altre sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente.

Relativamente alla lettera e) del comma 3 è stato inoltre inserito, sempre dalla DGR 1534/2015, il seguente paragrafo:

Tra le superfici di cui alla lettera e) sono comprese le superfici destinate alla vendita all’ingrosso di carburanti ed i punti di distribuzione di carburanti per uso aziendale e privato in generale. Devono essere trattate le acque di prima pioggia provenienti da superfici nelle quali può esservi il trascinarsi di sostanze derivanti dal carico e distribuzione dei carburanti. Possono essere escluse dal trattamento delle acque di prima pioggia le superfici non connesse con il carico e la distribuzione dei carburanti e che non comportino rischio di dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l’ambiente.

OGGETTO: Art. 39 PTA. Acque meteoriche di dilavamento parcheggi e piazzali

Richiedente: **Studio di ingegneria**

Mezzo richiesta: email

Data: email del 7/10/2013

Richiesta:

Occorre capire se il sito (*omissis*) è soggetto all’obbligo di adeguamento degli scarichi meteorici di dilavamento parcheggi e piazzali. In un primo momento era stata fatta richiesta di autorizzazione allo scarico al Comune come da progetto allegato (si allega planimetria), per l’intera superficie, che superava abbondantemente i 5000 m². Ad oggi la Proprietà ha intenzione di frazionare l’area per poter affittare o vendere a soggetti diversi. I vari frazionamenti (vedere altra planimetria allegata) prevedono delle superfici da destinare a parcheggi inferiori ai 5000 m².

Alla luce di questo nuovo prossimo frazionamento si chiede se persiste l’obbligo di adeguamento con installazione dei disoleatori in relazione al PTA oppure se non sia più necessario.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 10/10/2013

Risposta Regione Veneto:

In linea di principio, la mera suddivisione di una superficie a parcheggio maggiore di 5000 m² - nel caso in cui sia tutta soggetta a trattamento delle acque di prima pioggia - in superfici più piccole assegnate a vari soggetti affittuari (od anche acquirenti), non comporta l'annullamento della necessità di trattamento delle acque di prima pioggia, ossia, l'obbligo di trattamento continua a sussistere. Infatti, sempre di parcheggio si tratta: non è la proprietà o la gestione che cambia significativamente il carico inquinante dilavato complessivamente dalla superficie.

Tuttavia, nel caso specifico, viste le planimetrie di progetto, occorre tenere presente che è possibile una riduzione della superficie da trattare, in base ai seguenti documenti, oltre all'art. 39 del Piano di tutela delle acque (versione aggiornata con DGR n. 842/2012):

Linee guida: DGR n. 80/2011

Comma 3: nei casi di cui al comma 3, per analogia con quanto previsto al comma 2 del medesimo art. 39, è possibile frazionare la rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone che comportano dilavamento di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e di altre sostanze pregiudizievoli per l'ambiente (...)

Precisazioni: DGR 1770/2012

Art. 39 – comma 3

Relativamente alla lettera d), si ritiene di dover operare una distinzione tra i *piazzali* e i *parcheeggi* riguardo alla possibilità di produrre inquinamento derivante dalle acque meteoriche di dilavamento.

Per i *piazzali*, da quanto risulta dalle esperienze riportate da Enti di controllo e progettisti, si verificano, in certe situazioni, casi in cui l'intera superficie o parte della stessa non ospiti abitualmente materiali, veicoli ecc., oppure ospiti materie prime o prodotti al coperto o costituiti da materiale non in grado di rilasciare sostanze ad opera del dilavamento da parte della pioggia, e quindi non comportano la possibilità di produrre inquinamento derivante dalle acque meteoriche di dilavamento.

Per quanto riguarda i *parcheeggi* la situazione è diversa. Essi infatti, per definizione, ospitano abitualmente veicoli in sosta e in transito, che in base a recenti monitoraggi e studi (Magistrato alle Acque, 2010 "L'approfondimento conoscitivo della problematica delle acque meteoriche di dilavamento ai sensi della legge 192/04") comportano il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1.

Quindi, relativamente ai *piazzali* di cui alla lettera d) del comma 3, qualora il titolare del piazzale ritenga che nello stesso o in alcune parti di esso non si verifichi dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1, lo stesso ha facoltà di dimostrare, per tali parti, l'assenza di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1, tramite relazione da trasmettere all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, la quale a sua volta ha facoltà di verificare la congruità di quanto dichiarato nella relazione stessa.

Nel caso di *parcheeggi* con superficie superiore a 5000 m², si ritiene, per i motivi sopraesposti, che essi necessitino comunque di trattamento delle acque di prima pioggia in quanto si ritiene che comportino il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1.

Occorre pertanto distinguere tra *parcheeggi* e *piazzali*, e va verificato che cosa c'è e cosa viene svolto in tali *piazzali*.

Le planimetrie inviate, quindi, vanno riverificate in questo senso; potrebbe sussistere il caso che alcune delle superfici, anche dopo la "suddivisione", siano effettivamente da trattare, altre no.

Potrebbe darsi che, escludendo alcune zone a piazzale in cui non c'è dilavamento (poiché non c'è transito di veicoli e non ci sono depositi di rifiuti, materie prime, prodotti o non si svolgono lavorazioni...), le singole superfici da trattare risultino ancora inferiori alle superfici da Voi quantificate.

Con la suddivisione della superficie totale, e con l'esclusione delle superfici non "impattanti", può risultare che le superfici a parcheggio da trattare, ancorché complessivamente (sommate fra di loro) superiori a 5000 m², siano fisicamente separate fra di loro perché inframmezzate da superfici non dilavanti o da fabbricati, e che quindi risulti tecnicamente difficile assoggettarle ad un unico sistema di raccolta/trattamento delle acque di prima pioggia. In questo caso si può accettare il fatto di considerarle singolarmente. Anche se, a questo

punto, singolarmente fossero inferiori a 5000 m² (come pare), risulta preferibile, anche se non più obbligatorio, trattare le acque di prima pioggia: essendo poi le superfici più piccole e quindi i volumi d'acqua in gioco inferiori, risulterebbero di più semplice ed economica realizzazione i sistemi di sedimentazione e disoleazione (che eventualmente possono essere in continuo). Non mancano casi in cui i proprietari di superfici inferiori a 5000 m² decidono di trattare comunque le acque di prima pioggia anche se non ne hanno l'obbligo.

OGGETTO: Art. 39 comma 3: scarico acque meteoriche per distributori carburante
Richiedente: Privato
Mezzo richiesta: email
Data: email del 11/9/2013

Richiesta:

Si chiede un chiarimento in merito all'applicazione dell'art. 39.3 per quanto concerne un impianto di distribuzione carburanti esclusivamente gassosi (metano e GPL) con piazzale asfaltato avente superficie inferiore a 2000 mq nel quale ad avviso dello scrivente non si manifesta il dilavamento non occasionale e fortuito di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email dell' 11/9/2013

Risposta Regione Veneto:

L'art. 39 comma 3 lettera e) non distingue tra carburanti liquidi e gassosi.

Usualmente i sistemi di trasferimento del carburante gassoso dal distributore alle autovetture, per ovvi motivi di sicurezza, prevedono che non si verifichino sversamenti o fuoriuscite, neanche occasionali.

Pertanto, se l'unica attività è questa, tali aree possono essere considerate zone che non comportano dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente e quindi non assoggettabili agli obblighi di raccolta e trattamento delle acque di pioggia.

E' evidente che tale orientamento assume validità se tali aree sono effettivamente non gravate dalla presenza, seppur occasionale, di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente e che la verifica ultima sulla necessità o meno di dare applicazione a quanto previsto dall'art. 39 spetta in ultima istanza all'Autorità competente all'istruttoria e/o al rilascio dell'autorizzazione per la realizzazione dell'impianto.

OGGETTO: Art. 39 PTA - Acque meteoriche e DGR n. 1770 del 28/8/2012
Richiedente: Provincia di Verona
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 121346 del 12/11/2012

Richiesta:

La Provincia di Verona, assieme agli Enti gestori della fognatura e depurazione ed al Dipartimento Provinciale ARPAV, ritiene di chiedere alla Regione un parere in merito ad alcuni aspetti ricorrenti del Piano di tutela delle Acque, art. 39, e della DGR n. 1770/2012, fornendo un'interpretazione in attesa o in assenza di un chiarimento regionale. Si chiede alla Regione di esprimersi in merito alle seguenti interpretazioni.

1. Ai sensi del comma 3 dell'art. 39, un'area adibita a parcheggio, di estensione superiore o uguale a 5000 mq, si ritiene non possa essere frazionata, posizionando dei semplici manufatti (cordonature, aiuole, muretti divisorii new jersey, ecc.) per rientrare al di sotto del limite dei 5000 mq. Quindi perché due aree non costituiscano un unico parcheggio dovranno essere: non contigue e non separate solo da semplici manufatti.

2. I parcheggi cosiddetti “verdi” – quelli con pavimentazione in grigliato e autobloccanti che permettono la crescita dell’erba – sono considerati parcheggi, e non aree verdi, se classificati tali nel progetto urbanistico/edilizio ed in tal caso rispettare quanto disposto dall’art. 39 del PTA.
3. I parcheggi, pubblici e privati, non impermeabilizzati e superiori a 5000 mq, dovranno essere adeguati con idonea pavimentazione. Peraltro, dando delle indicazioni operative anche per il regolamenti edilizi, l’art. 39, comma 10, vieta in via generale la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 mq. Di fatto alcuni PAT (Piani di Assetto del Territorio) impediscono l’impermeabilizzazione di superfici, al fine di tutelare il regime idraulico.
4. Il recapito delle acque meteoriche di dilavamento può avvenire, in via straordinaria, nella rete pubblica cosiddetta “bianca”. Si chiede se, contestualmente, lo scarico terminale del collettore pubblico sia da autorizzare o, come per gli scarichi “industriali” in condotte bianche (art. 37 comma 9), non sia soggetto ad autorizzazione.
5. Nel caso di strade private, di accesso ad impianti di aziende che rientrano nell’allegato F del citato art. 39, il dilavamento di acque di prima pioggia è soggetto ad autorizzazione? Sembrerebbe di no, se si considera il comma 5, lett. a) dell’art. 39. Diversamente sì, se invece si interpreta in un senso più generale il comma 1 lett. c) dello stesso articolo: “ogni altra attività o circostanza”. Si ritiene che se è esclusivamente un percorso di accesso all’insediamento, venga esclusa l’autorizzazione.

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. 573771 del 18/12/2012

Risposta Regione Veneto:

In riscontro alla Vostra prot. n. 121346 del 12/11/2012, si risponde quanto segue.

1. Si concorda con la posizione secondo cui un’area adibita a parcheggio, di estensione uguale o superiore a 5000 m², non può essere frazionata posizionando dei semplici manufatti (cordonature, aiuole, muretti divisorii, new jersey, ecc. per rientrare al di sotto del limite di 5000 m²).
2. Si concorda con la posizione secondo cui i parcheggi con pavimentazione in grigliato o mattonelle che permettono la crescita dell’erba siano da considerare parcheggi e non aree verdi, e che debbano rispettare quanto disposto dall’art. 39 del PTA. La raccolta (ancorché parziale) e il trattamento delle acque di prima pioggia è infatti possibile anche nel caso di superfici non completamente impermeabili, anche senza complessi manufatti, tubazioni ecc., ma semplicemente prevedendo ad esempio idonee pendenze, canalette perimetrali di raccolta, ed un bacino di raccolta/trattamento che avrà volume sicuramente inferiore rispetto al caso in cui la superficie sia completamente impermeabile (in alternativa è possibile prevedere un trattamento in continuo). E’ chiaro che, essendo la superficie parzialmente permeabile, parte dell’acqua si infiltrerà nel suolo. Ma al contempo, lasciando parzialmente permeabile la superficie, si limiterà il rischio idraulico. Per questo motivo i parcheggi con pavimentazione in grigliato o mattonelle che permettono la crescita dell’erba, o simili, restano quindi da preferire rispetto a quelli impermeabili: anche perché occorre ricordare il vincolo imposto al comma 10 dell’art. 39 sui 2000 m² massimi impermeabilizzabili.
3. Si raccomanda che i parcheggi, pubblici e privati, attualmente non impermeabilizzati e superiori a 5000 m², non vengano adeguati con idonea pavimentazione (impermeabile), ossia non vengano impermeabilizzati. Ciò in quanto vale il comma 10 che vieta di impermeabilizzare superfici superiori a 2000 m² per tutelare il regime idraulico. I suddetti parcheggi, attualmente non impermeabilizzati e superiori a 5000 m², dovrebbero essere dotati, ancorché permeabili o parzialmente permeabili, di un sistema di raccolta, anche attraverso adeguate pendenze, e trattamento delle acque di prima pioggia, dato che essi sono fonte di un certo inquinamento. La raccolta (ancorché parziale) e il trattamento delle acque di prima pioggia è infatti possibile anche nel caso di superfici non completamente impermeabili. Come riportato sopra, essendo la superficie parzialmente permeabile, parte dell’acqua si infiltrerà nel suolo. Ma al contempo, lasciando parzialmente permeabile la superficie, si limiterà il rischio idraulico, e ciò costituisce senza dubbio un vantaggio maggiore, visti anche i gravi problemi di allagamento che si sono verificati all’inizio di novembre, nonché quelli di inizio novembre 2010, causati anche dall’eccessiva cementificazione del territorio. Si è consapevoli che esiste il duplice problema di tutelare le acque dall’inquinamento e di limitare il rischio idraulico, e che tali due problemi richiederebbero apparentemente soluzioni opposte in termini di grado di impermeabilizzazione: ma in assenza di problemi specifici che riguardano per esempio la salvaguardia di acque sotterranee destinate al consumo umano (per cui

esistono norme specifiche, vedere art. 94 del 152/2006 e artt. 15 e 16 PTA, e che riguardano aree di limitata estensione), vista la situazione di già eccessiva impermeabilizzazione e cementificazione del suolo veneto e di conseguente rischio idraulico evidente anche nei fatti, si rende necessario limitare il rischio idraulico. Si considerano pertanto positivamente le previsioni di alcuni PAT volte ad impedire l'impermeabilizzazione di superfici superiori a 2000 m² per tutelare dal rischio idraulico, raccomandando che ciò comporti anche (il rispetto del comma 10 dell'art. 39 del PTA comprende anche questo) l'evitare la costruzione in suolo vergine di nuove edificazioni > 2000 m², che non siano di pubblico interesse e che non siano comprese negli altri casi di eccezione previsti al comma 10 dell'art. 39: anche tali costruzioni costituiscono superfici impermeabili.

4. A tale quesito era già stata data di fatto risposta con la ns. prot. n. 436598 del 28/9/2012, in risposta alla Vostra prot. n. 89689 del 22/8/2012. Tale risposta regionale, che concordava con la Vostra interpretazione, riportava: "Si concorda altresì con la non necessità di una preventiva autorizzazione anche dello scarico della condotta bianca nel recettore finale." Se tale principio vale nel caso di convogliamento (in via straordinaria) di acque reflue industriali in condotta bianca, vale a maggior ragione anche per il convogliamento (sempre in via straordinaria) di acque meteoriche di dilavamento (contaminate ma trattate) in condotta bianca: esse di fatto, anche se non sono più "riconducibili" alle acque reflue industriali, ne devono rispettare i medesimi limiti.
5. Nel caso in esame occorre valutare se vi è il rischio di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente. Bisogna valutare quindi caso per caso se sussiste o meno questo rischio, visto che si tratta di strade di accesso ad impianti ed aziende in allegato F.

OGGETTO: Art. 39 PTA - Acque meteoriche – Comma 6: Piano di adeguamento
Richiedente: Studio di ingegneria
Mezzo richiesta: Riunione
Data: 12/12/2012

Richiesta:

Si chiede se la presentazione del piano di adeguamento ai sensi dell'art. 39 comma 6 dopo la data dell'8/12/12 (o meglio 10/10/12 visto che l'8/12 era giorno festivo), ma prima dell'effettuazione di un controllo da parte dell'Ente di controllo, costituisce motivo di sanzione.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 12/12/2012

Risposta Regione Veneto:

Si ribadisce innanzitutto la risposta data per email alla Confartigianato del Veneto il 5/12/12 (penultimo trattino, lettere a e b) e l'identica risposta riproposta alla Provincia di Padova (7/12/12) ad analoga richiesta. Ad ulteriore chiarimento si precisa che la mancata presentazione del piano di adeguamento entro la data del 10/12/2012 non comporta di per sé l'applicazione in via automatica di una sanzione, potendo pertanto l'interessato presentare utilmente tale piano anche successivamente a tale data. Qualora però in sede di ispezione l'Ente di controllo verifichi la mancata presentazione del piano di adeguamento e verifichi che esso era necessario (o verifichi la mancata presentazione di una relazione volta a dimostrare l'assenza del dilavamento o la sua limitazione alle acque di prima pioggia o a parte di quelle di seconda pioggia (comma 1 art. 39), o la sua limitazione a parte del piazzale (comma 3 art. 39) – vedere risposta b data a Confartigianato e alla Provincia di Padova), si ritengono applicabili le sanzioni di cui all'art. 113 comma 1 lett. b, e all'art. 133 comma 9 del D.Lgs 152/2006, come precisato nella DGR n. 1770 del 28/8/2012.

OGGETTO: Art. 39 PTA - Acque meteoriche: parcheggio e deposito legname
Richiedente: C.I.A. Confederazione Italiana Agricoltori Treviso
Mezzo richiesta: email
Data: email del 5/12/2012

Richiesta:

In riferimento all'adeguamento alle normative del Piano di Tutela delle Acque, relativamente ad un vivaio/serra di grandi dimensioni (attività agricola) nostri clienti, si pongono i seguenti quesiti:

- il vivaio ha un'area destinata a parcheggio di 4870 mq (quindi inferiore a 5.000 come previsto dall'art. 39) mq; il parcheggio, però, in un lato ha un ulteriore prolungamento con uno spazio che ha altra funzione (deposito legname per l'impianto di riscaldamento delle serre). Pertanto parcheggio + area deposito legname contiguo superano i 5000 mq. Rientrano negli obblighi o sono esclusi essendo due casistiche distinte?
- in base all'art. 34 lettera a) il vivaio possiede già un sistema di raccolta delle acque, decantazione e riutilizzo per l'irrigazione. Il tutto già depositato in Comune nella fase di progettazione (stabile abbastanza recente). Sono obbligati ugualmente a comunicarlo in Provincia o sono esonerati? Oppure, essendo un'attività agricola e non industriale sono esentati già di partenza?

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 07/12/2012

Risposta Regione Veneto:

- Se il deposito di legname è costituito da legname grezzo (ossia non verniciato né in altro modo trattato), non è necessario il trattamento delle acque meteoriche, poiché pur essendo la superficie complessiva (parcheggio + deposito legname) superiore a 5000 mq, il parcheggio non supera i 5000 mq e il contiguo deposito di legname, se si tratta di legname grezzo e non trattato, non comporta pericolo di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli. Quindi si raccomanda di presentare una semplice dichiarazione che attesti che il deposito di legname è costituito da legname grezzo (non verniciato o in altro modo trattato) e che quindi non comporta dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente.
- La comunicazione in Provincia non è necessaria, sia perché l'attività produce acque reflue assimilate alle domestiche (art. 34 c. 1 lett. "a" del Piano di Tutela Acque: prodotte da imprese dedite esclusivamente alla coltivazione del terreno e/o alla silvicoltura), sia perché nel caso di cui si tratta, non pare vi sia un vero e proprio "scarico", ma si pratica (a quanto sembra) l'utilizzo irriguo delle acque meteoriche, che sono in questo caso considerate pulite (previa verifica, come detto sopra, della natura del legname utilizzato). Nel caso di scarichi (anche se riutilizzati), si rammenta che gli scarichi assimilati ai domestici sono soggetti ad autorizzazione comunale.

OGGETTO: Art. 39 PTA - Acque meteoriche + art. 37 comma 9

Richiedente: **Provincia di Padova**

Mezzo richiesta: email

Data: email del 3/12/2012

Richiesta:

Si chiede un parere in merito ad un quesito posto da più consulenti.

Trattasi dello scarico di acque meteoriche di dilavamento piazzale di stazione di servizio, trattate in continuo senza la separazione in prima e seconda pioggia e scaricate in rete fognaria pubblica bianca.

L'insediamento è servito anche dalla rete fognaria pubblica acque nere, ma l'Ente gestore della fognatura non accetta tutte le acque meteoriche (di prima e seconda pioggia) in quanto troppe acque parassite potrebbero creare problemi all'impianto di depurazione finale.

I consulenti sostengono che dal momento in cui le acque meteoriche sono state ridefinite, il comma 9, dell'art. 37 delle N.T.A. del PTA non è applicabile in quanto è specifico per scarichi di acque reflue industriali.

Quindi nei casi in cui le acque meteoriche di dilavamento non sono separate in prima e seconda pioggia, ma trattate con sistemi in continuo, esse possono essere scaricate in rete fognaria pubblica acque bianche?

E se sì, anche le acque di prima pioggia non sono più definite industriali, teoricamente potrebbero essere scaricate in acque bianche senza l'opzione di straordinarietà prevista dal comma 9 su citato?

Con l'occasione si chiede anche, in merito ai termini per la presentazione del progetto di adeguamento, (07/12/2012): se il progetto viene presentato oltre il termine, le ditte sono sanzionabili ai sensi di quanto previsto dal comma 9, dell'art. 133 del D.Lgs. 152/06?

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 07/12/2012 (integrata con disposizioni della DGR n. 1534/2015)

Risposta Regione Veneto:

In riferimento all'art. 37 comma 9, nei casi in cui le acque meteoriche di dilavamento non sono separate in prima e seconda pioggia, ma trattate con sistemi in continuo, nei casi del comma 3 dell'art. 39, possono essere scaricate in rete pubblica acque bianche, senza che ciò costituisca un fatto di straordinarietà; sono peraltro soggette ad autorizzazione ed al rispetto dei limiti riferiti al recettore finale della condotta bianca.

La motivazione di questo indirizzo operativo tuttavia non sta tanto nel fatto che le acque meteoriche sono state ridefinite come non formalmente riconducibili alle industriali. Il comma 9, dell'art. 37 delle N.T.A. del PTA è infatti ancora applicabile alle acque meteoriche "contaminate" (ossia le acque di prima pioggia o anche quelle di seconda, se si rientra nel comma 1), in quanto pur essendo nato per essere applicato agli scarichi industriali, le acque meteoriche contaminate devono di fatto rispettare gli stessi limiti delle acque reflue industriali. L'effettiva motivazione della non opportunità di scaricare acque derivanti dal trattamento in continuo in rete nera sta invece nel fatto che, come espresso nella richiesta, troppe acque parassite potrebbero creare problemi all'impianto di depurazione finale.

Le sole acque di prima pioggia (e nei casi del comma 1 art. 39 anche, parzialmente o totalmente quelle di seconda) possono essere recapitate in rete bianca, ma con carattere di straordinarietà, poiché, come detto sopra, sono "contaminate".

Inoltre, riguardo al piano di adeguamento, ad avviso degli scriventi uffici, il termine di scadenza del piano di adeguamento previsto al comma 6 dell'art.39 del P.T.A. ricadendo il 08.12.2012 (sabato festivo), deve essere considerato il 10.12.2012 (primo giorno utile dopo il giorno festivo di scadenza), similmente a quanto accade in altri contesti nei quali vi sono scadenze da rispettare.

Per gli aspetti sanzionatori si riporta la risposta ad un simile quesito posto da Confartigianato:

Poiché la scadenza dell'8/12/2012 era già nota dal momento della pubblicazione del PTA (8/12/2009), ed allora era riferita all'adeguamento vero e proprio alle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'art. 39, mentre ora è riferita, ancorché da pochi mesi, alla sola presentazione di un piano di adeguamento (rimandando la conclusione effettiva dei lavori prima alla fine del 2015, *ed oggi alla fine del 2018 in base alla DGR n. 1534/2015, scadenza ulteriormente prorogabile per comprovati motivi, tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente*), ad avviso degli scriventi uffici tale scadenza deve essere rispettata. Anche perché, come detto nelle Precisazioni (DGR 1770/2012), il Piano di adeguamento è un documento relativamente semplice: "dovrà contenere, quali elementi minimi, la planimetria delle superfici interessate e la descrizione degli interventi in programma. A detta comunicazione dovrà far seguito la presentazione da parte del soggetto interessato all'Autorità competente della documentazione necessaria ai fini della realizzazione delle opere e del rilascio dell'autorizzazione allo scarico", documentazione che dovrà essere più dettagliata, ma presentabile successivamente all'8/12/12. Le sanzioni ai sensi dell'art. 113 c. 1, lett. b riguardano, ad avviso degli scriventi uffici: a) la mancata presentazione di un piano di adeguamento entro l'8/12/12, nel caso in cui esso sarebbe stato necessario ad avviso dell'autorità di controllo, sulla base di un controllo da essa effettuato dopo l'8/12/12; b) la mancata presentazione di una relazione entro l'8/12/12 volta a dimostrare l'assenza del dilavamento o la sua limitazione alle acque di prima pioggia o a parte di quelle di seconda pioggia (comma 1 art. 39), o la sua limitazione a parte del piazzale (comma 3 art. 39); in questo caso, se l'Ente preposto all'autorizzazione ritiene che invece l'adeguamento è necessario (perché c'è dilavamento), la presentazione del piano di adeguamento dopo la data stabilita (8/12/12) non costituisce motivo di sanzione; c) l'assenza di autorizzazione allo scarico vera e propria e il mancato rispetto dei limiti (al 31/12/15 – *oggi 31/12/2018* in base alla DGR 1534/2015). N.B. La possibilità di presentare un piano di adeguamento al posto di realizzare le opere entro il termine dell' 8/12/2012, è un aiuto alle imprese che possono contare su tempi più lunghi per realizzare l'intervento.

OGGETTO: Art. 39 PTA - Acque meteoriche
Richiedente: Confartigianato Imprese Veneto
Mezzo richiesta: email
Data: email del 29/11/2012

Richiesta:

Si inviano alcuni quesiti sull'articolo 39, anche con la richiesta di una precisazione per evitare distorsioni nell'applicazione delle norme.

In alcuni casi è stata rilevata una libera interpretazione dell'art.39 del Piano di Tutela delle Acque approvato con DGRV n.842 del 15.05.2012 (B.U.R. n. 43 del 05.06.2012) e successive precisazioni approvate con DGRV n. 1770 del 28.08.2012 (B.U.R. n.75 del 11.11.2012). Riteniamo utile che la Regione ribadisca che la prossima prima scadenza di cui al comma 6 dell'art. 39 del P.T.A. è rivolta alla predisposizione di un piano di adeguamento del soggetto titolare di superfici scoperte con pericolo di dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente.

Ne consegue che qualora non sussista il pericolo di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non vi è alcun obbligo di comunicazione e conseguente richiesta di autorizzazione allo scarico.

Premesso quanto sopra, di seguito si propongono i quesiti/considerazioni per i quali si chiede un chiarimento:

- riguardo al termine di scadenza del piano di adeguamento previsto al comma 6 dell'art.39 del P.T.A. ricadendo il 08.12.2012 (sabato festivo), deve essere considerato il 07.12.2012 (il giorno prima) o il 10.12.2012 (primo giorno utile dopo il giorno festivo di scadenza)?
- il piano di adeguamento del soggetto titolare delle superfici scoperte con pericolo di dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente va presentato all'Ente gestore del servizio di fognatura, ovvero alla Provincia in caso di recapito diverso dalla fognatura?
- le aziende soggette alla presentazione del piano di adeguamento previsto al comma 6 dell'art. 39 del P.T.A. devono inoltrare una comunicazione: è necessaria la firma di un professionista abilitato, il piano deve essere corredato da fotocopia della planimetria dell'area interessata con la firma in originale di un professionista abilitato?
- le aziende che non rientrano nei casi di cui al terzo comma lettere a), b) e d), ovvero officine e imprese con piazzali di estensione inferiore a 2.000 mq o 5.000 mq a seconda dei casi, non devono presentare nulla entro il 08.12.2012?
- le aziende che rientrano nel caso di cui alla lettera e) con superficie di estensione < 5.000 mq, dotate di cisterna per il contenimento di carburanti per uso privato già autorizzata dal comune sentita la a.s.l. competente per territorio, con Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai vigili del fuoco in corso di validità, recante peraltro prescrizioni di messa in sicurezza, collocata su pavimento privo di drenaggio, con tettoia di copertura, su bacino di contenimento, può ritenersi escluso dall'ambito di applicazione del comma 6 essendo la superficie scoperta già adeguata ?
- nel caso di cui al quesito precedente, possono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 39 del P.T.A. le cisterne in sicurezza adibite esclusivamente al contenimento del carburante per l'erogazione a mezzi di trasporto privati del proprietario dei veicoli e gestore dell'area quindi senza distribuzione a soggetti terzi del carburante ?
- le imprese ricadenti tra le attività di cui all'Allegato F, come devono comportarsi in caso di totale assenza di superfici scoperte? Potrebbero presentare solo una piccola area adibita a parcheggio per le autovetture dei titolari e dei dipendenti: in questo caso rientrano negli obblighi di cui al co.6 dell'art. 39 solo in caso di presenza di aree > 5.000 mq ?
- vi sono dei casi di autofficine o carrozzerie con servizio di soccorso stradale, che contemplano nella propria superficie scoperta anche un'area con vetture e/o mezzi sottoposti a sequestro giudiziario a seguito incidente stradale: come si devono comportare nell'ipotesi che la superficie scoperta totale sia > 2.000 mq, considerando peraltro che l'eventuale spostamento delle citate vetture e/o mezzi incidentati dovrebbe essere vincolato da un parere preventivo dell'Organo di Polizia Giudiziaria (O.P.G.) preposto, e che i tempi di rilascio parere non sempre sono tempestivi ?
- nel caso di cui sopra, può bastare una dichiarazione del titolare dell'azienda che il piano di adeguamento verrà vincolato da eventuale consenso dell'O.P.G. ?
- taluni consulenti dicono che devono essere computati nel calcolo delle superfici di cui al comma 3, anche i tetti, in quanto area scoperta a prescindere. Si ritiene che tale superficie possa essere computata esclusivamente qualora presenti il rischio di dilavamento di sostanze pericolose.
- vi sono aziende e imprese con sede operativa in strutture condominiali di tipo produttivo ovvero adibite esclusivamente ad attività produttive, con area scoperta totale adibita a piazzali e/o parcheggi di superficie complessiva > 5.000 mq. Chi deve presentare il piano di adeguamento ?
- La scadenza dell'8 dicembre 2012 è perentoria? Le imprese possono presentare il piano di adeguamento anche dopo la scadenza e gli enti lo devono accogliere? In questo ultimo caso possono essere applicate

sanzioni? Esiste un periodo di tolleranza oltre il quale può essere presentato il piano di adeguamento, ancorchè fuori dai termini previsti?

• chi dovesse presentare una domanda di autorizzazione allo scarico, includente anche parcheggi e/o piazzali e/o attività previste dai commi 1 e 3, nonché dall'Allegato F entro il termine del 31.12.2015 pur senza aver presentato il piano di adeguamento dei parcheggi e/o piazzali e/o attività previste dai commi 1 e 3, nonché dall'Allegato F esistenti alla data del 08.12.2012, è sanzionabile?

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 05/12/2012 (integrata con disposizioni della DGR n. 1534/2015)

Risposta Regione Veneto:

Riguardo alla prima considerazione, formulata nella premessa, prima dei quesiti veri e propri, si fa presente che il comma 6 obbliga alla presentazione del piano di adeguamento “i titolari degli insediamenti, delle infrastrutture e degli stabilimenti esistenti, soggetti agli obblighi previsti dai commi 1 e 3”, ovviamente tenendo conto di quanto stabilito nelle Linee Guida applicative (DGR n. 80/2011) e nelle Precisazioni (DGR 1770/2012). Di fatto si tratta delle superfici scoperte con pericolo di dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente.

Riguardo agli specifici quesiti, si risponde in questo modo:

- ad avviso degli scriventi uffici, il termine di scadenza del piano di adeguamento previsto al comma 6 dell'art.39 del P.T.A. ricadendo il 08.12.2012 (sabato festivo), deve essere considerato il 10.12.2012 (primo giorno utile dopo il giorno festivo di scadenza), similmente a quanto accade in altri contesti nei quali vi sono scadenze da rispettare.
- Il Piano di adeguamento, come da DGR 1770/2012 (Precisioni), deve essere trasmesso “all'Autorità competente all'autorizzazione agli scarichi”, ossia all'Ente gestore del servizio di fognatura nel caso di scarico in fognatura, oppure alla Provincia in caso di recapito diverso dalla fognatura (corpo idrico superficiale o suolo).
- Riguardo alla comunicazione del Piano di adeguamento, il piano deve essere corredato da fotocopia della planimetria dell'area interessata e dalla descrizione degli interventi previsti(DGR 1770/2012), ma non occorre che ci sia la firma in originale di un professionista abilitato; è sufficiente che la documentazione presentata faccia comprendere quali sono gli interventi previsti e dove vengono svolti, e contenga come detto la planimetria dell'area interessata. Come specificato in una risposta ad una richiesta formulata da una Amministrazione provinciale, “La scadenza per l'esecuzione delle opere di adeguamento è il 31/12/2015, ed entro tale data deve essere garantita l'esecuzione degli interventi; il piano di adeguamento deve fare intendere proprio questo. Se la Provincia ritiene, una volta ricevuto il piano di adeguamento (sulla cui adeguatezza ovviamente può esprimersi) può sicuramente dettare tempistiche (lettera della Provincia all'azienda per esempio) per l'inoltro della vera e propria domanda di autorizzazione corredata dal progetto vero e proprio - tempistiche che saranno diverse verosimilmente caso per caso, a seconda della tipologia ed entità degli interventi e dei tempi istruttori della Provincia - che le consentano di fare l'istruttoria e che consentano quindi all'azienda di eseguire le opere entro la scadenza del 31/12/2015.” *(Si fa presente che la DGR 1534 del 3/11/2015 ha prorogato la scadenza del 31/12/2015 al 31/12/2018, salvo comprovati motivi che giustifichino un'ulteriore proroga, che vanno tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente, la quale potrà stabilire eventuali nuovi termini per l'adeguamento).*
- le aziende che non rientrano nei casi di cui al terzo comma lettere a), b) e d), in genere non devono presentare nulla, tuttavia per la lettera “d” dipende dai casi; tali casi sono illustrati nelle Precisioni (DGR 1770/2012) (ci si riferisce in particolare ai piazzali e ai parcheggi) e in alcune risposte a quesiti, risposte che entro breve verranno rese disponibili sul sito internet della Regione Veneto.
- Si conferma, come già anticipato per le vie brevi durante un incontro presso i nostri uffici, che le superfici che rientrano nel caso di cui alla lettera e) di estensione < 5.000 mq, dotate di cisterna per il contenimento di carburanti per uso privato già autorizzata dal comune sentita la A.S.L. competente per territorio, con Certificato di Prevenzione Incendi rilasciato dai vigili del fuoco in corso di validità, recante peraltro prescrizioni di messa in sicurezza, collocata su pavimento privo di drenaggio, con tettoia di copertura, su bacino di contenimento, possono ritenersi escluse dall'ambito di applicazione del comma 6 essendo la superficie scoperta già adeguata, ferma restando la necessità di un corretto smaltimento delle acque raccolte nel bacino di contenimento in base alla norme vigenti in materia di

acque reflue o di rifiuti, a seconda delle modalità scelte per lo smaltimento. Resta fermo inoltre il rispetto dell'art. 39 del PTA e delle Linee Guida e delle Precisazioni, per le superfici aziendali diverse dalla zona in cui è collocata la cisterna, in relazione alle materie prime, prodotti, lavorazioni in esse presenti.

- Analogamente, possono ritenersi esclusi dall'ambito di applicazione dell'art. 39 del P.T.A. le cisterne in sicurezza adibite esclusivamente al contenimento del carburante per l'erogazione a mezzi di trasporto privati del proprietario dei veicoli e gestore dell'area quindi senza distribuzione a soggetti terzi del carburante.
- le imprese ricadenti tra le attività di cui all'ALLEGATO F, in caso di totale assenza di superfici scoperte, se presentano solo una piccola area adibita a parcheggio per le autovetture dei titolari e dei dipendenti, rientrano negli obblighi di cui al c. 6 dell'art. 39 solo in caso di presenza di aree a parcheggio > 5.000 mq.
- Nel caso di autofficine o carrozzerie con servizio di soccorso stradale, che contemplano nella propria superficie scoperta anche un'area con vetture e/o mezzi sottoposti a sequestro giudiziario, specialmente nel caso di mezzi incidentati, se la superficie è già impermeabilizzata o in ogni caso idonea tecnicamente ad essere sottoposta a raccolta e trattamento delle acque di pioggia senza interventi che comportino lo spostamento dei veicoli, la raccolta e il trattamento delle acque di pioggia può essere eseguito. Nel caso in cui tutto ciò non sia realizzabile, in questo caso non è possibile l'adeguamento al PTA per cause di forza maggiore che, opportunamente documentate e circostanziate, possono costituire esonero, almeno temporale, dall'obbligo.
- Nel secondo caso citato nella precedente risposta, ad avviso degli scriventi uffici può bastare una dichiarazione del titolare dell'azienda che il piano di adeguamento verrà vincolato da eventuale consenso dell'O.P.G.
- Relativamente ai tetti, si applica quanto stabilito nelle Linee Guida applicative del PTA (DGR n. 80/2011), che pare sostanzialmente in linea con quanto proposto nella Vostra richiesta.
- Nel caso di aziende e imprese con sede operativa in strutture condominiali di tipo produttivo ovvero adibite esclusivamente ad attività produttive, con area scoperta totale adibita a piazzali e/o parcheggi di superficie complessiva > 5.000 mq, il piano di adeguamento deve essere presentato da:
 - se si tratta di un condominio, o di un capannone amministrato da un unico soggetto, dall'amministratore di condominio (o del capannone) a nome e per conto degli inquilini;
 - se si tratta di un capannone con più proprietari delle varie attività, e se la superficie in questione è un parcheggio > 5000 m2, dai vari proprietari, indipendentemente dall'attività svolta, che si possono accordare fra loro su come l'intervento deve essere eseguito;
 - se si tratta di un capannone con più proprietari delle varie attività, e se la superficie in questione è un piazzale > 5000 m2 sul quale solo alcune delle aziende svolgono attività rientranti negli obblighi dell'art. 39, allora saranno solo quelle a sostenere gli oneri economici dell'intervento su tutto o parte del piazzale.
- Poiché la scadenza dell'8/12/2012 era già nota dal momento della pubblicazione del PTA (8/12/2009), ed allora era riferita all'adeguamento vero e proprio alle disposizioni dei commi 1 e 3 dell'art. 39, mentre ora è riferita, ancorché da pochi mesi, alla sola presentazione di un piano di adeguamento (rimandando la conclusione effettiva dei lavori alla fine del 2015 – *oggi al 2018 in base alla DGR 1534/2015, scadenza ulteriormente prorogabile per comprovati motivi, tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente*), ad avviso degli scriventi uffici tale scadenza deve essere rispettata. Anche perché, come detto nelle Precisazioni (DGR 1770/2012), il Piano di adeguamento è un documento relativamente semplice: “dovrà contenere, quali elementi minimi, la planimetria delle superfici interessate e la descrizione degli interventi in programma. A detta comunicazione dovrà far seguito la presentazione da parte del soggetto interessato all'Autorità competente della documentazione necessaria ai fini della realizzazione delle opere e del rilascio dell'autorizzazione allo scarico”, documentazione che dovrà essere più dettagliata, ma presentabile successivamente all'8/12/12. Le sanzioni ai sensi dell'art. 113 c. 1, lett. b riguardano, ad avviso degli scriventi uffici: a) la mancata presentazione di un piano di adeguamento entro l'8/12/12, nel caso in cui esso sarebbe stato necessario ad avviso dell'autorità di controllo, sulla base di un controllo da essa effettuato dopo l'8/12/12; b) la mancata presentazione di una relazione entro l'8/12/12 volta a dimostrare l'assenza del dilavamento o la sua limitazione alle acque di prima pioggia o a parte di quelle di seconda pioggia (comma 1 art. 39), o la sua limitazione a parte del piazzale (comma 3 art. 39); in

questo caso, se l'Ente preposto all'autorizzazione ritiene che invece l'adeguamento è necessario (perché c'è dilavamento), la presentazione del piano di adeguamento dopo la data stabilita (8/12/12) non costituisce motivo di sanzione; c) l'assenza di autorizzazione allo scarico vera e propria e il mancato rispetto dei limiti (al 31/12/15). N.B. La possibilità di presentare un piano di adeguamento al posto di realizzare le opere entro il termine dell' 8/12/2012, è un aiuto alle imprese che possono contare su tempi più lunghi per realizzare l'intervento.

- E' importante che la domanda di autorizzazione allo scarico venga presentata ben prima del 31/12/2015 (*oggi del 31/12/2018 in base alla DGR 1534/2015, scadenza ulteriormente prorogabile per comprovati motivi, tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente*), per consentire alla Provincia di compiere l'istruttoria e rilasciare l'autorizzazione stessa, altrimenti poi i titolari dello scarico non hanno il tempo di realizzare gli interventi entro il 31/12/15 (*oggi 31/12/2018 in base alla DGR 1534/2015, scadenza ulteriormente prorogabile per comprovati motivi, tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente*). Gli scriventi uffici hanno così risposto ad una Provincia (Padova): "Se la Provincia ritiene, una volta ricevuto il piano di adeguamento (sulla cui adeguatezza ovviamente può esprimersi) può sicuramente dettare tempistiche (lettera della Provincia all'azienda per esempio) per l'inoltro della vera e propria domanda di autorizzazione corredata dal progetto vero e proprio - tempistiche che saranno diverse verosimilmente caso per caso, a seconda della tipologia ed entità degli interventi e dei tempi istruttori della Provincia - che le consentano di fare l'istruttoria e che consentano quindi all'azienda di eseguire le opere entro la scadenza del 31/12/2015" (*oggi 31/12/2018 in base alla DGR 1534/2015, scadenza ulteriormente prorogabile per comprovati motivi, tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente*). La non presentazione del Piano di adeguamento non si ritiene sanzionabile (come detto prima), ma è uno svantaggio per l'azienda, poiché essa può avere maggiori problemi dopo, se la Provincia adduce qualche motivo di contestazione sulla domanda di autorizzazione vera e propria.

OGGETTO: Art. 39 PTA - Acque meteoriche: piani di adeguamento
Richiedente: CNA – Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della P.M.I.
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 767 del 19/11/2012

Richiesta:

Relativamente agli adempimenti di cui all'art. 39 del PTA, le imprese rappresentate dalla CNA, in larga parte rientranti tra le micro e le piccole imprese, si trovano, non da ora, in forte difficoltà a causa della crisi economica e manifestano problematicità sia nel progettare che realizzare sistemi di trattamento costosi la cui gestione, anche questa onerosa, dovrebbe essere commissionata a ditte specializzate allo scopo di poter garantire scarichi entro i limiti di norma o trattare i reflui come rifiuti dovendone sopportare i costi di smaltimento. Le imprese venete conoscono bene il valore e l'importanza di garantire la salubrità e l'integrità del territorio, ma è altrettanto vero che in questo momento interventi onerosi sono difficilmente sostenibili.

Si chiede pertanto che la Regione Veneto possa concedere la proroga, almeno fino al 31/12/2013, per la presentazione dei piani di adeguamento.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. 542253 del 28/11/2012

Risposta Regione Veneto:

In risposta alla Vostra prot. n. 767 del 19/11/2012, si risponde quanto segue.

Si fa presente che le disposizioni dell'art. 39, cui fa riferimento la Vostra richiesta al secondo capoverso, si applicano alle tipologie di insediamenti elencate in allegato F (nel caso del comma 1 dell'art. 39) o ad altre tipologie di superfici ben specificate, oppure ad altre tipologie di attività con riferimento alla dimensione del piazzale o del parcheggio (comma 3 dell'art. 39, con le precisazioni specificate nella DGR n. 1770/2012). Da queste casistiche risulterebbero quindi praticamente del tutto escluse le microimprese e le piccole imprese, tranne i casi, presumibilmente non numerosi, in cui nei relativi piazzali (o in parte di essi) si verifichi un

reale pericolo di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente (casi riconducibili alla lettera "d" del comma 3 dell'art. 39 e alle corrispondenti precisazioni di cui alla DGR n. 1770/2012).

In caso di dubbio residuo, per identificare se talune superfici afferenti a piccole attività sono soggette alle disposizioni dell'art. 39, oltre alle DGR n. 80/2011 (Linee guida applicative del PTA) e n. 1770/2012 (Precisazioni sul PTA), possono essere d'aiuto le risposte che gli scriventi uffici hanno fornito a varie richieste sull'argomento. Tali risposte saranno a breve disponibili sul sito Internet della Regione Veneto; nel frattempo, per poterne disporre, è possibile contattare i recapiti sotto indicati.

OGGETTO: Art. 39 PTA - Acque meteoriche. Allegato F
Richiedente: Provincia di Belluno
Mezzo richiesta: email
Data: email del 13/11/2012

Richiesta:

Alcune attività sono facilmente individuabili come incluse nell'allegato F, mentre per altre l'attribuzione è più difficile.

Al punto 2 sono indicati gli "impianti di produzione e trasformazione dei metalli". Tale definizione nasce (come buona parte dell'Allegato F) dall'elenco delle attività AIA, anche se nella normativa di settore sono ben definite sia per soglia che, nelle BAT, anche per specifica attività. esempio: 2.3 a) laminazione...b) forgiatura..

Al fine dell'applicazione dell'art.39 si chiede se tra le attività di trasformazione (all. F punto 2) si debbano includere tutte le attività, anche di modesta entità, di lavorazione dei metalli es. carpenterie, fabbri etc. o meno. Fatto salvo quello che ad esempio una carpenteria possa o meno tenere sul piazzale (ad esempio profilati, lamiere cioè materie prime da lavorare o prodotti già assemblati) non è facile pertanto con una definizione generica escludere a priori nessuno e quindi si possono teoricamente includere in allegato F - punto 2 - attività sia grandi che piccole.

La stessa valutazione va fatta per il punto 3 "impianti di trattamento e rivestimento dei metalli" dove si chiede se anche in questo caso si possano includere in tale punto qualsiasi attività di trattamento dei metalli (es. verniciature o piccole galvaniche) a prescindere da quanto grande sia l'attività.

Si fa notare che per entrambi i punti 2) e 3) si parla di "impianti", quindi si potrebbe pensare ci si possa riferire ad attività più grandi anche se comunque non ben confinabili.

Anche il punto 5 dell'allegato F "Industrie chimiche" può essere interpretato inserendo varie attività anche piccole che rientrano nella categoria delle industrie chimiche ma in cui non si producono composti chimici.

Considerato che qualcuno inizia a porsi il problema della scadenza dell'8 dicembre 2012, per poter uniformare una linea di condotta ed indirizzare le varie aziende si chiede un parere di massima sulle attività di cui sopra, per poter stabilire un criterio di massima per poterle escludere o includere in allegato F.

OGGETTO: Art. 39 PTA - Acque meteoriche. Allegato F
Richiedente: Azienda privata
Mezzo richiesta: email
Data: email del 12/11/2012

Richiesta:

Il punto 2 dell'allegato F che cita gli "Impianti di produzione e trasformazione dei metalli", comprende anche le aziende che effettuano solo saldature per assemblaggio di componenti metalliche?

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 30/11/2012 (in risposta sia alla Prov. Belluno che al Gruppo Remark)

Risposta Regione Veneto:

Le attività a tutti gli effetti assoggettate all'allegato F, delle tipologie citate ("impianti di produzione e trasformazione dei metalli", "impianti di trattamento e rivestimento dei metalli", "Industrie chimiche", sono

quelle comprese e citate nell'allegato VIII alla parte seconda del 152/06, con l'esclusione delle soglie dimensionali.

Sarebbero quindi escluse le piccole attività (fabbrici, carpenterie,...) non configurabili come "impianti"; per esse tuttavia, l'Ente competente all'autorizzazione allo scarico, ad avviso degli scriventi uffici, in relazione alla presenza di materiali (e a maggior ragione di rifiuti) stoccati allo scoperto, ha facoltà di verificare se sussista pericolo di dilavamento, e in relazione a ciò stabilire eventuali prescrizioni, per tutelarsi da casi di danno ambientale. Se per es. sono stoccate allo scoperto ringhiere o recinzioni già terminate e pronte per il trasporto e l'installazione nei luoghi per esse previsti, è chiaro che in questo caso, con grande probabilità, il pericolo di dilavamento non sussiste (altrimenti per assurdo sussisterebbe in tutte le recinzioni già installate). Nel caso invece di depositi di materiali per cui il pericolo di dilavamento può sussistere, l'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione può stabilire prescrizioni che comprendano o lo stoccaggio al coperto o la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche (o delle sole acque di prima pioggia). Ciò può rientrare nella prassi degli Enti che autorizzano, di stabilire prescrizioni ambientali "ad hoc" a seconda delle caratteristiche aziendali.

Per quanto riguarda in particolare i rottami, si ricorda che sono compresi al punto 8 dell'allegato F.

Per gli impianti di trattamento di superficie di materie, oggetti o prodotti con l'utilizzo di solventi organici, si fa riferimento al punto 15 dell'allegato F, che fissa in questo caso anche una soglia di consumo di solvente, pari a quella dell'allegato VIII alla parte II del 152/06. Resta fermo che, come per i casi sopracitati, per attività più piccole (inferiori alle soglie previste), l'Ente competente all'autorizzazione allo scarico, ad avviso degli scriventi uffici, in relazione alla presenza di materiali (e a maggior ragione di rifiuti) stoccati allo scoperto, ha facoltà di verificare se sussista pericolo di dilavamento, e in relazione a ciò stabilire eventuali prescrizioni.

OGGETTO: Artt. 15, 16 e 39 PTA. Ecocentro e pozzo per approvvigionamento potabile
Richiedente: Comune di San Polo di Piave (TV)
Mezzo richiesta: lettera raccomandata trasmessa per email e poi per posta
Data: lettera prot. n. 9870 del 25/10/2012

Richiesta:

Il comune di S. Polo di Piave ha individuato un'area, attualmente a destinazione agricola e adiacente a una zona industriale, con caratteristiche tali da poter accogliere un ecocentro per materiali da raccolta differenziata da rifiuti urbani dei comuni di S. Polo di Piave, Ormelle e Cimadolmo.

Dati gli artt. 15 e 16 del PTA, si richiedono chiarimenti in merito all'esclusione del presente progetto dai vincoli del PTA in quanto nell'area circostante al lotto di interesse non vi è alcun pozzo ad uso pubblico di captazione di acqua ad uso potabile nel raggio di 200 m.

Inoltre:

- L'area interessata non è servita da fognatura pubblica.
- In direzione nord vi sono alcune abitazioni che attingono acqua da pozzi privati. Tali abitazioni sono distanti meno di 200 m da alcune porzioni dell'area interessata. Solo una porzione del lotto interessato dall'ecocentro rimarrebbe esterno a tale distanza.
- La direzione del deflusso della falda freatica è orientata da NO e SE, ossia nella direzione opposta alle abitazioni.
- Il progetto (per ora preliminare) prevede: a) le acque che cadono in prossimità dei cassoni chiusi di raccolta dei materiali da recuperare verrebbero raccolte in vasca stagna per poi essere smaltite tramite autobotte in impianti esterni dedicati; b) le acque meteoriche che insistono nelle aree di manovra dei piazzali impermeabilizzati verrebbero convogliate, trattate e disperse con sistemi di subirrigazione.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. n. 510659 del 12/11/2012

Risposta Regione Veneto:

Se effettivamente tutti i cassoni di raccolta dei materiali da recuperare sono coperti e stagni e le acque che cadono in prossimità di tali cassoni sono in via precauzionale raccolte in vasca stagna per poi essere smaltite

tramite autobotte in impianti esterni dedicati, allora per questa tipologia di superfici e di acque l'intervento pare compatibile con il Piano di tutela delle Acque.

Per quanto riguarda il fatto che "le acque meteoriche che insistono nelle aree di manovra dei piazzali impermeabilizzati verrebbero convogliate, opportunamente trattate e disperse in subirrigazione", tale dispersione per subirrigazione deve avvenire al di fuori del raggio di 200 m (e comunque delle aree di salvaguardia) dai pozzi di approvvigionamento privato. In tali condizioni, l'intervento pare compatibile con il Piano di tutela delle Acque.

Si allega a tal proposito la risposta data a suo tempo dalla Regione Veneto ad un simile quesito riguardante l'argomento (nota prot. n. 642304 del 15/11/2007).

Infine, pur essendo possibile in base al Piano di tutela delle Acque (art. 39, comma 10) realizzare l'ecocentro nella zona prevista, in quanto trattasi di opera di pubblico interesse, si chiede se - come raccomandato dal Piano di Tutela delle Acque - sia stata valutata la possibilità di localizzarlo nella vicina zona industriale. Ciò al fine di minimizzare il consumo di suolo agricolo.

OGGETTO: Art. 39 - Centro equestre internazionale – Realizzazione superfici > 2.000 m²
Richiedente: Studio di ingegneria
Mezzo richiesta: email
Data: email del 25/10/2012

Come da accordi intercorsi si inviano, di seguito e nel file allegato, le caratteristiche dell'intervento per il quale ci è stato richiesto di redigere la valutazione di compatibilità idraulica e l'"analisi di coerenza con il Piano regionale di Tutela della acque".

Si tratta di un intervento che interessa una superficie di poco superiore ai 23 ha in cui è prevista la realizzazione di un centro equestre internazionale, che prevede arene coperte e scoperte, scuderie per i cavalli e parcheggi.

In termini di superficie è prevista una suddivisione in aree impermeabili, semimpermeabili e permeabili, rispettivamente di circa 10, 5 e 8 ha (cfr. dettaglio nel file excel allegato).

Resto a disposizione per chiarimenti.

Segue, su richiesta degli uffici del Servizio Tutela Acque, un'integrazione con una mappa a scala allargata dell'area interessata dall'opera, in cui si vede in quale parte del territorio comunale di Caldogno essa si andrebbe a localizzare.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 26/10/2012

Risposta Regione Veneto:

Si trasmettono in via informale le seguenti criticità riscontrate relativamente al progetto del centro equestre, concordate con il Servizio Sistema Idrico Integrato della Direzione Ambiente della Regione.

L'intervento in questione, nell'area proposta, sembra incompatibile, per taluni aspetti, con il Piano di tutela delle acque, per i seguenti motivi:

1. l'art. 39 comma 10 delle Norme Tecniche del Piano di tutela delle Acque prevede che: "E' vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m². Fanno eccezione le superfici soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per l'ambiente, di cui al comma 1, e le opere di pubblico interesse, quali strade e marciapiedi, nonché altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative. La superficie di 2000 m² impermeabili non può essere superata con più di una autorizzazione. La superficie che eccede i 2000 m² deve essere realizzata in modo tale da consentire l'infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo. I comuni sono tenuti ad adeguare i loro regolamenti in recepimento del presente comma". L'intervento progettuale in esame prevede esplicitamente la realizzazione di superfici impermeabili per una superficie molto superiore a 2000 m² e non sembra rientrare tra i casi di esclusione di cui a tale comma, in quanto le superfici non paiono verosimilmente soggette a potenziale dilavamento di sostanze pericolose o comunque pregiudizievoli per l'ambiente,

e non si tratta di opera di pubblico interesse. Non pare sussistano nemmeno giustificati motivi per consentire l'impermeabilizzazione di suolo vergine per l'intervento in questione e si chiede pertanto di prendere in considerazione soluzioni alternative per la realizzazione del centro in questione, in primis utilizzando aree in disuso già impermeabilizzate, anche appartenenti ad altri territori comunali, in modo da non aggravare il consumo di suolo permeabile.

2. E' opportuno segnalare che parte del comune di Caldogno è stata pesantemente coinvolta nel grave evento alluvionale di fine ottobre – inizio novembre 2010, subendo gravi allagamenti, come ampiamente documentato da innumerevoli fonti, provocati dall'esondazione dei fiumi Timonchio e Bacchiglione. L'area di progetto si trova poco a ovest della frazione di Cresole, centro abitato quasi interamente allagato. Si fa presente che l'area di progetto si trova in ogni caso nelle vicinanze di altri corsi d'acqua.
3. L'area in esame si trova in prossimità della zona delle risorgive, con profondità della falda molto prossime al piano campagna (vedasi Sintesi non tecnica del Rapporto Ambientale del PAT del Comune di Caldogno, aprile 2012); si ricorda che in zona Villaverla (comune posto appena a nord di Caldogno) e in altre zone in prossimità delle risorgive, in conseguenza del grave evento alluvionale sopracitato dell'autunno 2010, si sono verificati nei mesi successivi all'alluvione stessa, pesanti disagi nelle abitazioni di tale zona (risalita di acqua fino ai piani interrati e anche in alcuni casi fino ai piani terra), causate dall'innalzamento del livello di falda dovuto appunto all'infiltrazione di ingenti quantità d'acqua a seguito dell'alluvione.
4. L'opera prevista pare in contrasto con gli indirizzi di carattere generale volti a limitare il consumo di suolo agricolo nel territorio nazionale.
5. Da ultimo si rammenta che il comune di Caldogno è inserito, negli Indirizzi di Piano del Piano di tutela delle Acque (tabella 3.22), tra i territori nel cui sottosuolo sono presenti acquiferi pregiati da sottoporre a tutela per la produzione di acqua potabile. Acque questo è un elemento di criticità di cui tenere conto per la realizzazione dell'opera, soprattutto con riguardo allo scarico di acque reflue e in particolare alla gestione delle deiezioni animali.

OGGETTO: Art. 39 – Acque meteoriche: Competenze e aspetti tariffari
Richiedente: SISP Srl – Servizi Idrici Sinistra Piave
Mezzo richiesta: PEC – Posta certificata
Data: PEC – Posta certificata prot. 13358 del 24/10/2012

Richiesta:

Come anticipato telefonicamente, in riferimento alle modifiche del Piano di Tutela delle Acque introdotte dalla DGR n. 842 del 15/05/2012, si chiedono ulteriori chiarimenti in merito alle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio disciplinate dall'art. 39 nel caso di scarico di tali acque in una rete fognaria mista. Per gli allacciamenti alla rete nera infatti il problema non dovrebbe porsi almeno per S.I.S.P. S.r.l., in quanto – valutate le condizioni degli impianti di depurazione e della rete fognaria attualmente gestiti – sussiste l'indirizzo di negare di norma autorizzazioni all'allacciamento (tanto più di trattamenti in continuo); in tal caso il committente dovrà sversare i propri reflui, previo trattamento, in corpi ricettori alternativi (rete acque bianche, corsi d'acqua, ecc).

Per l'autorizzazione allo scarico invece delle suddette meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio in rete fognaria mista si richiede innanzitutto se la competenza sia da ritenersi in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato (come lo era indubbiamente in base alla precedente classificazione di suddette acque, allora riconducibili alle acque reflue industriali) o invece del Comune (essendo ora state "declassate" ad acque meteoriche "particolari", cioè soggette all'autorizzazione allo scarico prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera B) del D.Lgs. 152/2006).

Nel caso che la competenza sia in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato, si richiede inoltre, vista l'email di codesto spett.le Ente del 22/05/2012 trasmessa alla Azienda Gardesana Servizi (e alla scrivente Società per conoscenza il 23/10/2012) in cui si afferma che per le acque in questione va applicata la tariffa utilizzata per gli industriali, come determinare il volume da assoggettare a tariffa qualora un utente dei casi di cui al comma 3 dell'art. 39 del P.T.A. scelga di realizzare un "trattamento in continuo delle acque di

pioggia che garantisca almeno analoghi risultati rispetto al trattamento discontinuo”, senza distinzione quindi tra acque di prima e seconda pioggia.

Infatti nel caso esista solo la rete mista come unico recapito finale possibile sia per la prima che per la seconda pioggia, prescrivendo l’installazione di un misuratore di portata sarà possibile conoscere con esattezza il volume di prima pioggia da assoggettare a tariffa solo nei casi di trattamento in discontinuo delle acque di dilavamento (potendo distinguere la seconda pioggia), mentre nel caso di trattamento in continuo un eventuale misuratore della portata rileverebbe il totale scaricato, non distinguendo i diversi contributi tra prima e seconda pioggia.

Come discusso telefonicamente, la situazione sopra descritta rappresenta di fatto una disparità di trattamento economico, anche molto considerevole, tra utenti che pur svolgendo analoga attività e sversando entrambi in rete mista gli stessi volumi di acqua, abbiano scelto due diverse opzioni di trattamento, come previsto da P.T.A..

Si evidenzia al riguardo che il riferirsi eventualmente alla piovosità media rilevata da stazioni ARPAV prossime alle aree di cui al comma 3 dell’art. 39 del P.T.A. per calcolare una stima delle acque di prima pioggia derivanti dall’area stessa (prendendo ad esempio in considerazione una percentuale, non facilmente determinabile, del totale delle acque di dilavamento generate) rappresenta comunque, a parere della scrivente Società, una difficile approssimazione, comunque sempre opinabile e passibile di numerose contestazioni, considerata la continua ed imprevedibile variabilità degli eventi meteorici.

Ad esempio – a parità di altezza di precipitazione annua – eventi meteorici numerosi ma brevi comportano volumi di prima pioggia maggiori di quelli poco frequenti ma di lunga durata; la percentuale proposta dovrebbe tener conto quindi della distribuzione spazio-temporale e di intensità degli eventi stessi, con relativa determinazione se non praticamente impossibile, almeno assai difficile.

Un’alternativa potrebbe essere la prescrizione (come è facoltà del Gestore di imporre, essendo sua competenza assentire o meno allo scarico), anche per quelli che optano per il trattamento in continuo, di individuare i soli volumi di prima pioggia, sui quali applicare la tariffa, con apposita specifica installazione di volumi di vaso e strumenti di misura.

Altra alternativa semplicistica potrebbe essere applicare una tariffa in €/mq di superficie sia per chi opta per il trattamento in continuo che per quelli che prevedono il trattamento in discontinuo; la quantificazione potrebbe arrivare da un’analisi storico-statistica dei volumi in gioco.

Da ultimo si evidenzia come qualsiasi assunzione tariffaria debba essere presentata ed approvata dalle competenti autorità (A.A.T.O. e A.E.G.).

Mezzo risposta: email + lettera

Data risposta: email del 26/10/2012 + lettera prot. 536538 del 26/11/2012

Risposta Regione Veneto:

Per quanto riguarda la competenza per l’autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio in rete fognaria mista, essa è da ritenersi in capo al Gestore del Servizio Idrico Integrato, per i medesimi motivi addotti nella risposta data all’Azienda Gardesana Servizi il 22/5/12 e trasmessavi il 23/10/12: con riferimento ai commi 1 e 3 dell’art. 39, le acque meteoriche di dilavamento (o le sole acque di prima pioggia a seconda dei casi), pur non essendo più formalmente riconducibili alle acque reflue industriali, sono comunque soggette ad autorizzazione e al rispetto di limiti di fatto equivalenti a quelli delle acque reflue industriali.

Per quanto riguarda gli aspetti tariffari, attualmente la Regione non ha specifica competenza in merito alla determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato; tali competenze sono infatti in capo all’Autorità Nazionale, ed in particolare all’Autorità per l’Energia elettrica e il gas. Con il decreto-legge n. 201/11 (il cosiddetto "Salva-Italia"), convertito nella legge n. 214/11, a tale Autorità sono state infatti attribuite competenze anche in materia di servizi idrici. Infatti, l’articolo 21, comma 19, prevede in particolare che: "con riguardo all’Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua, sono trasferite all’Autorità per l’energia elettrica e il gas le funzioni attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, che vengono esercitate con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità stessa dalla legge 14 novembre 1995, n. 481".

Per tale ragione, si ritiene utile suggerire di richiedere le opportune delucidazioni nella materia in oggetto direttamente alla medesima, atteso peraltro che da parte della stessa Autorità è in corso di predisposizione il nuovo metodo di calcolo tariffario, che potrebbe prevedere maggiori dettagli anche in merito alla disciplina della materia delle acque meteoriche o miste.

OGGETTO: Art. 39 – Acque meteoriche - Dimensione piazzali - parcheggi
Richiedente: Privato
Mezzo richiesta: email
Data: email del 24/10/2012

Richiesta:

Il dubbio riguarda l'art. 39, comma 3, lettera d), in particolare la dicitura ",...nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1. di estensione superiore o uguale a 5.000 mq."

1. Se si ha, ad esempio, una superficie scoperta di 3.000 mq di cui 2.000 di piazzale e 1.000 di parcheggio NON si rientra nella lettera d), è corretto?
2. Se si ha, ad esempio, una superficie scoperta di 6.000 mq di cui 3.000 di piazzale e 3.000 di parcheggio: per capire se si rientra e si devono fare gli interventi, si deve considerare la somma, cioè 3.000+3.000 (quindi si rientra) oppure considerare la superficie delle singole aree (se ciascuna è di 3.000, quindi inferiore a 5.000 in teoria non si dovrebbe ricadere, è corretto)?
3. Se si ha ad esempio, una superficie scoperta di 10.000 mq di cui 9.700 di piazzale e 300 di parcheggio, sicuramente si ricade perché il piazzale supera 5.000 mq, è corretto? In questo caso, se sul piazzale non vi è dilavamento di sostanze pericolose, si deve prevedere lo stoccaggio ed il trattamento acque di prima pioggia per i 300 mq di parcheggio? Nel caso la risposta a questa domanda sia negativa, si deve comunque predisporre il piano di adeguamento?

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 25/10/2012

Risposta Regione Veneto:

- 1) In questo caso effettivamente non si rientra nella lettera d.
- 2) In base alla DGR 1770/2012 (precisazioni PTA) si ritiene che il parcheggio sia una superficie che comunque comporti dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli. Poiché però in questo caso il parcheggio è di 3000 m² (ossia < 5000), occorre verificare (e dimostrare con relazione, vedere DGR 1770) se in almeno 2000 m² del piazzale (più o meno adiacente) sono stoccati materiali o rifiuti, o avvengono lavorazioni o sosta/spostamenti di veicoli,... che possano comportare dilavamento. Se sì, vengono raggiunti complessivamente (parcheggio + parte "dilavante" del piazzale) i 5000 m² e occorre trattare e autorizzare sia i 3000 m² del parcheggio che i 2000 m² interessati di piazzale; se invece la parte del piazzale che ha le suddette caratteristiche è < 2000 m², non occorre trattare e autorizzare niente di quella superficie, poiché complessivamente si è sotto i 5000 m². In pratica, per i piazzali non è solo questione di superficie, ma bisogna vedere che cosa c'è o cosa avviene nel piazzale. Per i parcheggi si considera che il dilavamento avvenga, quindi se la superficie del parcheggio è superiore a 5000 m² occorre trattare e autorizzare in ogni caso (vedasi DGR 1770); se è inferiore, occorre verificare se la somma con eventuali parti di piazzali "dilavanti" (interessati da depositi allo scoperto, veicoli ecc) fa superare complessivamente i 5000 m² o meno.
- 3) Come specificato nella DGR 1770/2012 (precisazioni), "qualora il titolare del piazzale ritenga che nello stesso o in alcune parti di esso non si verifichi dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente come individuate al comma 1, lo stesso ha facoltà di dimostrare, per tali parti, l'assenza di dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente (...), tramite relazione da trasmettere all'Autorità competente al rilascio dell'autorizzazione, la quale a sua volta ha facoltà di verificare la congruità di quanto dichiarato nella relazione stessa". Se sul piazzale di cui all'esempio, avviene il dilavamento (a causa di depositi allo scoperto, veicoli...) per una superficie uguale o superiore a 4700 m², allora occorre trattare tale superficie + quella del parcheggio (quest'ultimo, come detto sopra, dilava comunque): 4700 + 300 = 5000. Se si dimostra invece che sul piazzale avviene il dilavamento in una superficie inferiore a 4700 m², complessivamente (con il parcheggio) non si superano i 5000 m² e non occorre trattare e autorizzare né il piazzale né il parcheggio né predisporre il piano di adeguamento.

OGGETTO: Art. 39 - Aziende già dotate di sistemi di gestione acque meteoriche. Aziende autorizzate in AIA.

Richiedente: Studio di consulenza ambientale

Mezzo richiesta: email

Data: email del 24/10/2012

Richiesta:

E' necessario sapere se la presentazione del piano di adeguamento delle acque meteoriche di dilavamento entro il 7 dicembre di quest'anno è richiesta anche alle aziende che sono già in regola nel senso che:

- hanno già i sistemi di depurazione richiesti ma non hanno autorizzazioni
- hanno già un'AIA
- hanno un 'autorizzazione da parte dell'ente di Controllo (Provincia, Gestore fognatura, ecc)

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 25/10/2012

Risposta Regione Veneto:

- se le aziende hanno già i sistemi di depurazione per le acque meteoriche, nella sostanza sono già a posto (quindi non devono fare un piano di adeguamento) ma per l'aspetto "formale" dovrebbero entro il 7/12/12 presentare domanda di autorizzazione all'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico (Provincia o Gestore a seconda del recapito), corredata da descrizione dei sistemi di depurazione in essere.

- se hanno l'AIA vale quanto detto a tal proposito nella DGR 1770/2012 (precisazioni):

“Nel caso in cui l'impianto sia soggetto ad Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA), se le prescrizioni dell'AIA sono state inserite facendo esplicito riferimento all'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, l'autorizzazione AIA va modificata sulla base delle variazioni apportate dalla DGR n. 842/2012 (sulla tipologia di sostanze da considerare e sulla tempistica di adeguamento). Se invece le prescrizioni dell'AIA (relativamente alle acque meteoriche di dilavamento) non fanno esplicito riferimento all'art. 39 del Piano di tutela delle Acque, non è necessario che l'autorizzazione AIA venga modificata.”

- se hanno già un'autorizzazione (per le meteoriche) da parte dell'Ente competente, sono a posto e non occorre che facciano nient'altro.

OGGETTO: Art. 39 PTA, comma 6 – Acque meteoriche – Piani di adeguamento

Richiedente: Provincia di Padova

Mezzo richiesta: Telefono

Data: Telefonata del 9/10/2012

Richiesta:

In riferimento alla DGR 1770/2012, si chiede se entro l'8/12/12 le aziende devono presentare la vera e propria domanda di autorizzazione oppure se entro l'8 dicembre 2012 hanno il diritto di presentare un documento più sintetico, ed in seguito presentare domanda di autorizzazione. Se quest'ultima tuttavia viene presentata a ridosso di dicembre 2015, le aziende non avrebbero il tempo di eseguire le opere vere e proprie di adeguamento entro l'8/12/2015 (la Provincia non avrebbe nemmeno il tempo materiale di eseguire l'istruttoria). Si chiede se la Provincia può dettare tempistiche per l'inoltro della vera e propria domanda di autorizzazione.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 9/10/2012 (integrata dalle disposizioni della DGR n. 1534 del 3/11/2015)

Risposta Regione Veneto:

La scadenza per l'esecuzione delle opere di adeguamento è il 31/12/2015 (*oggi 31/12/2018 in base alla DGR 1534/2015, scadenza ulteriormente prorogabile per comprovati motivi, tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente*), ed entro tale data deve essere garantita l'esecuzione degli intereventi; il piano di adeguamento deve fare intendere proprio questo.

Se la Provincia ritiene, una volta ricevuto il piano di adeguamento (sulla cui adeguatezza ovviamente può esprimersi) può sicuramente dettare tempistiche (lettera della Provincia all'azienda per esempio) per l'inoltro della vera e propria domanda di autorizzazione corredata dal progetto vero e proprio - tempistiche che saranno diverse verosimilmente caso per caso, a seconda della tipologia ed entità degli interventi e dei tempi istruttori della Provincia - che le consentano di fare l'istruttoria e che consentano quindi all'azienda di eseguire le opere entro la scadenza del 31/12/2015 (*oggi 31/12/2018 in base alla DGR 1534/2015, scadenza ulteriormente prorogabile per comprovati motivi, tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente*).

OGGETTO: Art. 39 – Acque meteoriche - Azienda deposito carburante
Richiedente: Studio di ingegneria
Mezzo richiesta: email
Data: email del 3/10/2012

Richiesta:

Si pone un quesito in merito alle aziende che sono soggette all'obbligo di richiesta di autorizzazione agli scarichi (art. 39 delle Norme Tecniche del PTA).

Un'azienda che gestisce un deposito di prodotti petroliferi quali:

- gasolio per riscaldamento;
- gasolio per autotrazione;
- gasolio denaturato;
- petrolio adulterato in confezioni sigillate mc 10
- olio lubrificante in confezioni sigillate mc 15

rientra tra i soggetti obbligati a richiedere l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali?

È soggetta a qualche adempimento in merito al Piano di Tutela delle Acque?

Si precisa, inoltre, che si tratta solo di un deposito di stoccaggio.

Il processo produttivo aziendale può essere riassunto in:

- arrivo dei prodotti a mezzo di autocisterna;
- pesatura e controllo dei documenti di trasporto;
- scarico dei prodotti nelle specifiche cisterne;
- stoccaggio temporaneo;
- aspirazione dei prodotti a mezzo pompe;
- consegna del prodotto al cliente.

Il lavaggio e la manutenzione dei mezzi di trasporto avvengono presso terzi, in apposite aree.

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 9/10/2012 (integrata con disposizioni della DGR 1534/2015)

Risposta Regione Veneto:

In merito al quesito da voi posto, si risponde come segue.

L'azienda in questione, per quanto riguarda gli obblighi di trattamento ed autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, è soggetta agli adempimenti di cui all'art. 39 comma 3 lettera e) del Piano di tutela delle acque (che prescrivono il trattamento e autorizzazione delle acque di prima pioggia, o di tutte se è previsto il trattamento in continuo), come meglio precisati e chiariti dalle seguenti successive disposizioni:

- DGR n. 80 del 27/1/11: "...le superfici di cui alla lettera e) del comma 3 vanno intese come le superfici destinate al carico e alla distribuzione dei carburanti, e ad operazioni connesse e complementari che comportino analogo rischio di dilavamento di oli, tensioattivi e altre sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, nei punti di vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli. Le disposizioni di questo

comma si intendono applicabili anche a tutte le superfici destinate alla vendita all'ingrosso di carburanti, compresi anche i punti vendita di carburanti per uso aziendale.”

- DGR n. 842 del 15/5/2012, punto 3 del deliberato: *“di precisare che il comma 3, lettera e) dell'articolo 39 delle Norme Tecniche del PTA e il corrispondente capitolo delle Linee Guida applicative del PTA (DGR n. 80/2011) si applicano a tutti i casi in cui si effettua la distribuzione del carburante, e non solo ai casi in cui la distribuzione comporta la vendita dello stesso, per le motivazioni riportate in premessa;”*. Dalla premessa: *“è necessario precisare che l'obbligo di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento nei casi di cui al suddetto comma 3 lettera e) non è riferito specificamente solo ai casi in cui si effettua la vendita del carburante, ma è riferito a tutti i casi in cui si effettua la distribuzione del carburante. Ciò in quanto è l'attività di distribuzione del carburante, e non tanto l'attività di vendita dello stesso, a generare rischio di dilavamento in caso di pioggia.”*

Nell'azienda in esame si verificano la movimentazione, il carico/scarico e la distribuzione dei prodotti petroliferi, quindi l'azienda rientra nell'ambito di applicazione delle norme sopra citate; in tali operazioni vi è infatti il rischio di spandimento di prodotti petroliferi che possono poi venir dilavati dalla pioggia. E' evidente infine che anche l'attività di deposito/stoccaggio del carburante, necessaria per la distribuzione dello stesso, è parimenti soggetta agli stessi adempimenti di cui sopra.

Si richiama inoltre il fatto che la lettera e) del comma 3 dell'art. 39 è stata così modificata dalla DGR n. 1534 del 3/11/2015, anche come risposta ai quesiti posti riguardo ad essa nel tempo:

e) superfici esposte all'azione della pioggia, destinate al carico e/o alla distribuzione dei carburanti, anche senza vendita degli stessi, e ad operazioni connesse e complementari che comportino analogo rischio di dilavamento di oli, tensioattivi e altre sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente.

Relativamente alla lettera e) del comma 3 è stato inoltre inserito, sempre dalla DGR 1534/2015, il seguente paragrafo:

Tra le superfici di cui alla lettera e) sono comprese le superfici destinate alla vendita all'ingrosso di carburanti ed i punti di distribuzione di carburanti per uso aziendale e privato in generale. Devono essere trattate le acque di prima pioggia provenienti da superfici nelle quali può esservi il trascinarsi di sostanze derivanti dal carico e distribuzione dei carburanti. Possono essere escluse dal trattamento delle acque di prima pioggia le superfici non connesse con il carico e la distribuzione dei carburanti e che non comportino rischio di dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente.

OGGETTO: Art. 39 - Acque meteoriche in fognatura
Richiedente: SISP Srl – Servizi Idrici Sinistra Piave
Mezzo richiesta: PEC – Posta certificata
Data: PEC – Posta certificata prot. 10314 del 13/8/2012

Richiesta:

In riferimento alle modifiche del Piano di Tutela delle Acque introdotte dal DGR n. 842 del 15/05/2012, con la presente si chiedono alcuni chiarimenti in merito alle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio.

Considerato che:

- in base alle modifiche suddette, all'art. 39 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A., non si parla più di acque “riconducibili alle acque reflue industriali”, ma di acque soggette al rilascio dell'autorizzazione allo scarico prevista dall'articolo 113, comma 1, lettera B) del D.Lgs. 152/2006;
- per i casi di cui al comma 3 è stata introdotta la possibilità del “trattamento in continuo delle acque di pioggia che garantisca almeno analoghi risultati rispetto al trattamento discontinuo”, senza distinzione quindi tra acque di prima e seconda pioggia;
- avendo esaminato sinora casi di cui all'art. 39 comma 3 (per i quali la precedente versione delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A. prevedeva unicamente il trattamento in discontinuo delle acque in questione), in base alla precedente definizione di “acque riconducibili alle acque reflue industriali” la scrivente Società ha sempre autorizzato unicamente per le acque di prima pioggia lo scarico in pubblica fognatura (nel rispetto di quanto stabilito all'art. 20 comma 9 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.) qualora all'impianto di depurazione ricevente non fosse imposto dalla Provincia di Treviso nella

specifica autorizzazione allo scarico il blocco degli allacciamenti (a causa degli elevati carichi idraulici e/o inquinanti già afferenti);

- nella maggior parte degli impianti di depurazione gestiti dalla scrivente Società si hanno elevati carichi idraulici afferenti (tanto più nei periodi di pioggia), molto spesso oltre i dati di progetto previsti per ogni singolo impianto (anche nei casi in cui non si ha ancora un formale blocco degli allacciamenti imposto dalla Provincia);
- come ribadito da codesto Ente nella nota prot. n. 385471 del 12/08/2011, bisogna privilegiare gli allacciamenti alla pubblica fognatura e al relativo impianto di depurazione di eventuali nuove utenze domestiche e solo poi di eventuali altre utenze assimilabili alle domestiche o industriali;
- tanto più nei casi di cui al comma 3 del citato art. 39, soprattutto qualora venga scelto il trattamento in continuo, il carico inquinante dei reflui comunque pretrattati (come previsto da suddetto articolo) risulta molto basso rispetto ai tipici reflui domestici e/o industriali;

si richiede se esista o meno l'obbligo (come invece chiaramente esiste per gli le utenze domestiche e gli industriali, nelle condizioni di cui al suddetto art. 20 delle Norme Tecniche di Attuazione del P.T.A.), anche indipendentemente dalla capacità residua dell'impianto, di allacciamento alla rete fognaria nera o mista eventualmente presente delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio in questione (ovviamente diverse dalle domestiche ed ora anche dalle industriali), tanto più nei casi in cui non sia prevista la distinzione tra prima e seconda pioggia.

Si chiede inoltre se nell'ipotesi di trattamento in continuo, senza distinzione quindi tra acque di prima e seconda pioggia, sia corretto ritenere che tale opzione (trattamento in continuo) possa essere applicata solo prevedendo un recapito finale del refluo diverso dalla fognatura nera, al fine di evitare apporti idraulici di acque ritenute pulite (la seconda pioggia di cui al comma 3 dell'art. 39).

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. n. 392523 del 30/8/2012

In riscontro alla Vostra prot. n° 10314 del 13/08/2012 si risponde quanto segue.

Dato che le acque meteoriche di dilavamento, in base alla DGR n. 842 del 15/5/2012, non sono più riconducibili alle acque reflue industriali (ma sono soggette a rilascio di autorizzazione allo scarico prevista dall'art. 113 comma 1 lett. b del D.Lgs 152/06), si ritiene che, analogamente a quanto stabilito dalla nostra nota prot. 385471 del 12/8/2011, occorre privilegiare gli allacciamenti alla pubblica fognatura nera o mista, e al relativo impianto di depurazione, di nuove utenze domestiche e industriali "vere e proprie", e solo poi di scarichi di acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio, e solo se il carico idraulico non è eccessivo rispetto alla capacità della rete fognaria e dell'impianto; ossia, non vi è l'obbligo di allacciamento alla rete fognaria nera o mista delle acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio, tanto più nei casi in cui non sia prevista la distinzione tra prima e seconda pioggia: vanno rispettati i criteri di preferenza e precedenza sopracitati, e il gestore della rete fognaria e dell'impianto di depurazione ha facoltà di valutare la compatibilità del carico idraulico in arrivo.

Inoltre, il trattamento in continuo delle acque meteoriche di dilavamento va applicato generalmente prevedendo un recapito finale delle acque reflue diverso dalla fognatura nera. Il recapito in fognatura nera potrà avvenire, oltre che nel rispetto dei criteri di precedenza e preferenza sopracitati e tenendo conto della compatibilità del carico idraulico, solo nel caso in cui le acque di prima e seconda pioggia in uscita da tale trattamento necessitino di un ulteriore affinamento.

OGGETTO: Art. 39 Acque meteoriche - Piani di adeguamento

Richiedente: Provincia di Vicenza

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. 52147 del 10/7/2012

Richiesta:

In merito al comma 6 dell'art. 39 del PTA (piani di adeguamento per le acque meteoriche) si chiede cosa si intende per "predisporre un piano di adeguamento", precisando se oltre alla predisposizione è prevista anche la *presentazione* di tale piano alle autorità competenti al rilascio delle autorizzazioni previste ai commi 1 e 3.

Mezzo risposta: Email inizialmente, poi DGR
Data risposta: Email del 23/7/2012 (dice per il momento che la Giunta sta predisponendo la DGR che tratta anche di questo argomento), poi DGR n. 1770 del 28/8/12

Risposta Regione Veneto:

Come risposta si inserisce la parte dell'allegato A alla DGR n. 1770 del 28/8/2012 che riguarda l'argomento della richiesta (integrata con le disposizioni della DGR 1534/2015)

“Art. 39 – comma 6

Si chiarisce che il Piano di adeguamento di cui al comma 6:

- consiste in una comunicazione nella quale vengono indicate le modalità con le quali il soggetto obbligato intende adeguarsi alle previsioni dell'art. 39 entro il termine del 31/12/2015 (*oggi 31/12/2018 in base alla DGR 1534/2015, scadenza ulteriormente prorogabile per comprovati motivi, tempestivamente sottoposti con completezza di documentazione all'Autorità competente*); tale comunicazione dovrà contenere, quali elementi minimi, la planimetria delle superfici interessate e la descrizione degli interventi in programma. A detta comunicazione dovrà far seguito la presentazione da parte del soggetto interessato all'Autorità competente della documentazione necessaria ai fini della realizzazione delle opere e del rilascio dell'autorizzazione allo scarico.
- deve essere trasmesso all'Autorità competente all'autorizzazione agli scarichi.”

OGGETTO: Art. 39 - Tariffa per acque meteoriche di dilavamento
Richiedente: Azienda Gardesana Servizi
Mezzo richiesta: email
Data: email del 17/5/2012

Richiesta:

In base al nuovo testo delle NTA, le acque di dilavamento non sono più riconducibili alle acque reflue industriali, però sono soggette ad autorizzazione quadriennale e al rispetto dei limiti previsti dalla tab. 1 dell'allegato B delle NTA. A quale tariffa sono soggette queste acque?

Ciò in quanto la tariffa ministeriale è valida per gli scarichi di natura industriale.

Mezzo risposta: e-mail
Data risposta: e-mail del 22/5/2012

Risposta Regione Veneto:

Con riferimento ai commi 1 e 3 dell'art. 39, le acque meteoriche di dilavamento provenienti da insediamenti industriali, pur non essendo più formalmente riconducibili alle acque reflue industriali, sono comunque soggette ad autorizzazione e al rispetto di limiti di fatto equivalenti a quelli delle acque reflue industriali: appare quindi ragionevole che alle acque meteoriche che dilavano superfici “industriali” e recapitano in fognatura nera o mista vada applicata la tariffa utilizzata per gli scarichi industriali.

Le stesse considerazioni si possono formulare per le acque meteoriche di dilavamento “contaminate” (con riferimento al comma 3), scaricanti in fognatura, provenienti da parcheggi e piazzali, ad esempio, di centri commerciali, autofficine, carrozzerie, autolavaggi, impianti di depurazione di acque reflue, distributori di carburante e da qualsiasi altra superficie per la quale sia chiaramente identificabile il soggetto che deve pagare la tariffa.

La tariffa in ogni caso va applicata con i criteri stabiliti dal regolamento di fognatura approvato dall'AATO (ora Consiglio di Bacino) competente. Occorre precisare che con il PTA non possono essere individuate competenze e aspetti tariffari.

OGGETTO: Art. 39 comma 15 - Impiego acque termali per colture asparagi
Richiedente: ARPAV - Dipartimento Provinciale di Padova
Mezzo richiesta: lettera ed email
Data: email del 21/3/2012; lettera prot. 35375 del 27/3/2012

Richiesta via email:

Nel territorio del Comune di Pernumia, in provincia di Padova, ci sono alcune aziende agricole che impiegano acqua termale per riscaldare il terreno utilizzato per coltivare gli asparagi.

L'acqua viene prelevata dalla falda e fatta passare attraverso dei tubi immersi nel terreno, quindi scaricata in corpo idrico superficiale ad una temperatura prossima a 25 °C.

Le analisi delle acque del corpo ricettore evidenziano che l'acqua presenta le caratteristiche di un'acqua termale con elevate quantità di boro. La stessa non è idonea alla vita ittica (vedi allegati).

Dalle prime sommarie informazioni, acquisite presso una di queste aziende, risulta che non ha l'autorizzazione allo scarico e per l'attingimento dell'acqua.

Ai sensi dell'art.101, comma 7, del D.Lgs. 152/06 lo scarico è assimilabile a quello delle acque reflue domestiche, quindi l'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione è il Comune (L.R. 33/85, art.6, comma 1,4, lett.b).

Per quanto riguarda l'attingimento dell'acqua termale, pare che l'autorizzazione dovrebbe essere rilasciata dalla Regione, su richiesta dell'interessato. A tale proposito si chiede di essere informati sulla normativa specifica di riferimento, sulle sanzioni previste per chi non è autorizzato e sulle procedure necessarie per ottenere l'autorizzazione (moduli e quant'altro).

Richiesta pervenuta via lettera:

Si trasmette la documentazione inerente gli accertamenti eseguiti da questo Dipartimento ARPAV, a seguito di una segnalazione di presunto inquinamento dello scolo Botticina in comune di Pernumia, Via Palù Inferiore.

Dagli accertamenti eseguiti sul corso d'acqua e presso azienda agricola Buson Amelia è risultato che:

- Le acque dello scolo presentano caratteristiche marcatamente simili alle acque termali (concentrazioni elevate di boro, solfati, cloruri, ecc.);
- La ditta utilizza acqua prelevata dal sottosuolo, per riscaldare il terreno adibito a coltivazione di asparagi (Scambio termico indiretto);
- La ditta non risulta autorizzata per l'approvvigionamento di acqua e nemmeno per lo scarico in acqua superficiale;
- La titolare della ditta ha comunicato che altre analoghe imprese operano nel territorio;
- L'utilizzo dell'acqua ha carattere di stagionalità.

Per quanto sopra si chiede a codesto Comune di verificare la presenza di altre aziende accertando se sono autorizzate all'attingimento di acque dal sottosuolo e al relativo scarico.

Seguirà ulteriore approfondimento per valutare le infrazioni conseguenti agli accertamenti svolti.

Si resta a disposizione per eventuali accertamenti che ci verranno richiesti, previo invio dei provvedimenti eventualmente assunti.

Sintesi risultati del sopralluogo in azienda

Nello scolo Botticina confluiva acqua proveniente da un fossato campestre alimentato da tubi in plastica che emergevano dal terreno dell'azienda agricola Buson Amelia. Per accelerare la maturazione degli asparagi, l'acqua calda estratta dal sottosuolo viene usata per riscaldare le file di asparagi con delle tubazioni in plastica e poi scaricata nel fossato. L'acqua calda viene prelevata continuamente per circa 40 giorni. La medesima prassi è seguita, secondo la signora, da altri coltivatori di asparagi della zona. E' stata controllata la qualità dell'acqua degli scoli interessati: è emerso che l'acqua presenta caratteristiche tipiche dell'acqua termale ed è inidonea alla vita ittica. (...) La temperatura dell'acqua che veniva scaricata nel fossato era di 25 °C.

In data 22/3/12 il sig. Pivetta Francesco, figlio della sig.ra Buson, ha riferito di non essere in possesso delle autorizzazioni richieste. (...)

Tutti i referti classificano l'acqua inidonea alla vita ittica, tuttavia un prelievo dell'acqua del medesimo scolo eseguito effettuato in data 3/8/11, oltre a rilevare la presenza di vita ittica, riportava un giudizio di conformità

alla vita ittica. E' pertanto opportuno che il controllo sull'uso dell'acqua termale venga esteso anche alle altre aziende coltivatrici.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. n. 265488 del 7/6/2012

Risposta Regione Veneto:

In relazione alle specifiche caratteristiche ambientali del bacino termale euganeo, al quale il territorio comunale di Pernumia è limitrofo, si osserva che le sorgenti termali del bacino hanno da sempre alimentato naturalmente la rete idrica superficiale, che è stata pertanto caratterizzata, dal punto di vista ambientale, dalla presenza di acque con chimismo e temperatura del tutto particolari, tipiche di acque provenienti da circuito geotermale profondo e certamente differenti da quelle provenienti per esempio ad apporti meteorici o drenate da sorgenti alimentate da falde più superficiali.

Il drenaggio delle sorgenti termali verso le "risorgive" del bacino e quindi lungo le aste dei corsi d'acqua della rete idrica locale, prima dello sfruttamento antropico della risorsa idrica avveniva in modo naturale; a seguito dell'aumentato sfruttamento dalle numerose concessioni termali esistenti i livelli potenziometrici hanno subito una diminuzione che ha causato una generalizzata depressurizzazione delle falde, pertanto oggi l'acqua termale viene estratta mediante pompaggio. Il risultato finale tuttavia è il medesimo: le acque immesse nell'ambiente sono sostanzialmente le stesse, a meno di fenomeni di contaminazione dovuti all'utilizzo termale in determinate situazioni.

Inoltre ai sensi dell'art. 39, comma 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di tutela delle acque (PTA), "le acque utilizzate per scopi geotermici o di scambio termico, purché non suscettibili di contaminazioni, possono essere recapitate nella rete delle acque meteoriche di cui al comma 5, in corpo idrico superficiale o sul suolo purché non comportino ristagni, sviluppo di muffe o similari".

Premesso quanto sopra, nel caso in esame le acque in origine "termale" sono utilizzate per scambio termico mediante un sistema che prevede il prelievo, la circolazione dell'acqua in tubazioni interrato sigillate, che non consentono quindi il contatto acqua - ambiente esterno e infine restituite in corso d'acqua (fossato) superficiale. Come specificato nel verbale di consegna documenti del 22/3/2012, allegato alla prot. 35375 del 27/3/2012, di ARPAV-DAP di Padova, le acque non sono suscettibili di contaminazioni, infatti "l'acqua utilizzata per il riscaldamento delle colture in atto non fuoriesce mai dalle tubazioni riscaldanti, escludendo qualsiasi bagnatura delle maturande colture".

Da quanto si può evincere dal quesito posto, sembra possa trovare applicazione il comma 15 dell'art. 39 del PTA, per il quale la restituzione in corpo idrico non si configura quale scarico e pertanto non necessita autorizzazione, se non ovviamente il nulla osta idraulico da parte dell'Autorità idraulica o, nel caso in cui il recettore sia gestito o di proprietà di un altro soggetto, pubblico o privato, l'assenso da parte del gestore/proprietario del corpo idrico recettore.

A ciò si aggiunge che il recettore, scolo Botticina, non costituisce corpo idrico significativo, né di interesse per il PTA. Esso confluisce nel canale Bisatto, che poi confluisce nel canale Battaglia, poi Vigenzone, poi Cagnola, poi Bacchiglione. L'utilizzo dell'acqua, inoltre, ha effettivamente carattere di stagionalità, infatti essa viene prelevata continuativamente per circa 40 giorni all'anno.

Per quanto attiene al prelievo, bisogna individuare in quale fattispecie, ai sensi del D.lgs. 22/2010, gli impianti in oggetto ricadono. Essi, in base alla profondità dei pozzi di prelievo, alle portate prelevate e alla temperatura dell'acqua, presumibilmente potrebbero ricadere alternativamente in una di queste categorie:

- 1) piccole utilizzazioni locali di calore geotermico (vengono soddisfatte contemporaneamente le seguenti condizioni: la risorsa viene captata da pozzi di profondità inferiore a 400 m e consente la realizzazione di un impianto di potenza inferiore a 2MW termici ottenibili dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 °C),
- 2) risorse geotermiche di interesse locale (sono quelle a media e bassa entalpia, o quelle economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico, riferito all'insieme degli impianti nell'ambito del titolo di legittimazione, di potenza inferiore a 20 MW ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi.).

Le "piccole utilizzazioni locali di calore geotermico" sono sottratte alla disciplina mineraria e assimilate di fatto alle "acque pubbliche". Vengono concesse con le modalità previste dal testo unico delle disposizioni di

legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775 con istruttoria dei Geni Civili Regionali e provvedimento finale della scrivente Direzione. Gli impianti di potenza inferiore a 1 MW ottenibile dal fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 15 gradi centigradi sono esclusi, ai sensi dell'art. 10 comma 7 del D.Lgs. 22/2010, dalle procedure regionali di verifica di assoggettabilità ambientale.

Nel secondo caso si tratterebbe invece di risorse minerarie ed il permesso di ricerca e la concessione mineraria secondo quanto previsto dal combinato disposto D.lgs. 22/2010 e dalla L.R. 40/89 devono essere rilasciati dal Presidente della Giunta Regionale.

OGGETTO: Art. 39 - Acque meteoriche: distribuzione - vendita carburanti
Richiedente: Provincia di Padova
Mezzo richiesta: email
Data: email del 16/4/2012

Richiesta:

A seguito di quesito posto da un utente, visto il comma 3, lettera e) delle NTA del PTA e quanto riportato nell'allegato A della DGR n° 80, si chiede se l'obbligo di autorizzazione allo scarico delle acque reflue meteoriche è esteso anche alle aziende con distributore di carburanti utilizzato solo per i mezzi propri.

Il dubbio è legato al termine "vendita" che lo troviamo ben specificato nella Delibera citata.

Tale discriminante sembra inserita per escludere dall'obbligo dell'autorizzazione tutte quelle aziende private che non vendono il carburante in quanto lo utilizzano esclusivamente per i propri mezzi.

Ciò pare in contrasto con lo spirito della normativa, che mi sembra di tutt'altro avviso.

Gentilmente si chiede un Vostro riscontro.

Mezzo risposta: DGR
Data risposta: Contenuta in DGR n. 842 del 15/5/12, 3° punto del deliberato; DGR n. 1534 del 3/11/2015

Risposta Regione Veneto:

La risposta è contenuta nel testo della DGR n. 842 del 15/5/2012, punto 3 del deliberato:

3. di precisare che il comma 3, lettera e) dell'articolo 39 delle Norme Tecniche del PTA e il corrispondente capitolo delle Linee Guida applicative del PTA (DGR n 80/2011) si applicano a tutti i casi in cui si effettua la distribuzione del carburante, e non solo ai casi in cui la distribuzione comporta la vendita dello stesso, per le motivazioni riportate in premessa;

La risposta è altresì contenuta nella Premessa alla DGR n. 842/2012:

In relazione ad una richiesta di chiarimenti pervenuta per le vie brevi da parte della Provincia di Padova successivamente all'esame delle modifiche al PTA dal parte della 7° commissione consiliare (email del 16/04/2012), in relazione al comma 3, lettera e) dell'articolo 39 delle Norme Tecniche del PTA e al corrispondente capitolo delle Linee Guida applicative del PTA (DGR n 80/2011) è necessario precisare che l'obbligo di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento nei casi di cui al suddetto comma 3 lettera e) non è riferito specificamente solo ai casi in cui si effettua la vendita del carburante, ma è riferito a tutti i casi in cui si effettua la distribuzione del carburante. Ciò in quanto è l'attività di distribuzione del carburante, e non tanto l'attività di vendita dello stesso, a generare rischio di dilavamento in caso di pioggia.

Si richiama inoltre il fatto che la lettera e) del comma 3 dell'art. 39 è stata così modificata dalla DGR n. 1534 del 3/11/2015, anche come risposta ai quesiti posti riguardo ad essa nel tempo:

e) superfici esposte all'azione della pioggia, destinate al carico e/o alla distribuzione dei carburanti, anche senza vendita degli stessi, e ad operazioni connesse e complementari che comportino analogo rischio di dilavamento di oli, tensioattivi e altre sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente.

Relativamente alla lettera e) del comma 3 è stato inoltre inserito, sempre dalla DGR 1534/2015, il seguente paragrafo:

Tra le superfici di cui alla lettera e) sono comprese le superfici destinate alla vendita all'ingrosso di carburanti ed i punti di distribuzione di carburanti per uso aziendale e privato in generale. Devono essere trattate le acque di prima pioggia provenienti da superfici nelle quali può esservi il trascinamento di sostanze derivanti dal carico e distribuzione dei carburanti. Possono essere escluse dal trattamento delle acque di prima pioggia le superfici non connesse con il carico e la distribuzione dei carburanti e che non comportino rischio di dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente.

OGGETTO: Art. 34 PTA - acque reflue assimilabili alle domestiche
Art. 38 PTA - Scarichi di acque reflue industriali in pubblica fognatura
Art. 39 PTA - Acque meteoriche di dilavamento e acque reflue industriali.

Richiedente: **SISP S.r.l. Servizi Idrici Sinistra Piave**
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 9463 del 18/7/2011

Richiesta:

1. Scarichi da assoggettare alla disciplina delle acque reflue domestiche

Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

2. Acque reflue prodotte da imprese dedite ad allevamento di animali

Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

3. Richiesta di delucidazioni in merito a quanto previsto all'Art. 34 comma 1. punto c) delle NTA del PTA/2009

Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

4. Scarichi derivanti da attività di cantina "con materia prima lavorata proveniente in misura prevalente dall'attività di coltivazione dei terreni di cui si abbia a qualunque titolo la disponibilità"

Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

5. Scarichi di acque reflue industriali che recapitano in pubblica fognatura

Omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

6. Acque meteoriche di dilavamento, acque di prima pioggia e acque di lavaggio

Secondo quanto previsto all'art. 39 comma 3 punto d) delle NTA del PTA/2009 le acque di prima pioggia di parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali o analoghe, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, di estensione superiore o uguale a 5000 m² sono riconducibili ad acque reflue industriali. A tal proposito si richiede se nel valutare i 5000 m² debbano essere considerate, oltre a parcheggi e piazzali, anche le aree di manovra.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. 385471 del 12/8/2011

Risposta Regione Veneto:

1. *Omissis. Vedasi risposta sul relativo tema.*
2. *Omissis. Vedasi risposta sul relativo tema.*
3. *Omissis. Vedasi risposta sul relativo tema.*
4. *Omissis. Vedasi risposta sul relativo tema.*
5. *Omissis. Vedasi risposta sul relativo tema.*
6. Nella valutazione dei 5000 m² devono essere considerate, oltre a parcheggi e piazzali, anche le aree di manovra, nel caso in cui in esse si svolgano anche operazioni di carico, scarico o simili, che comportino il dilavamento delle sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente di cui al comma 1 dell'art. 39.

OGGETTO: Art. 39 PTA – Acque meteoriche. Allegato F, impianti di smaltimento rifiuti. Ecocentri.
Richiedente: ETRA S.p.a.
Mezzo richiesta: email
Data: email del 05/12/2011

Richiesta:

L'allegato F elenca le tipologie di insediamenti per le quali, in alcuni casi, le acque meteoriche di dilavamento sono da ricondurre ad acque reflue industriali.

Il punto 6 dell'allegato F specifica "Impianti di smaltimento rifiuti, impianti di recupero di rifiuti, depositi e stoccaggi di rifiuti, centri di cernita di rifiuti". Il dubbio è se la voce generica "depositi e stoccaggi" si riferisce comunque sempre ad impianti di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti o siano da ricomprendere in questa voce anche i depositi temporanei (ai sensi dell'art. 183 lettera bb) presenti in azienda che, per alcune tipologie di rifiuti (ad esempio terre e rocce da scavo non pericolosi), sono posizionati all'aperto.

Lo stesso dubbio si pone anche per gli ecocentri, in quanto non sono inquadrati dalla normativa come impianti ma, ai sensi dell'art. 183 del 152/06, come "attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato di rifiuti" ma sono tuttavia presenti rifiuti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici (ai sensi del DM 08/04/2008 devono essere coperti solo i RUP e la carta/cartone).

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 05/12/11

Risposta Regione Veneto:

La voce generica "depositi e stoccaggi" e in generale il punto 6 dell'allegato F, si riferiscono, oltre che agli impianti di deposito preliminare (D15) e messa in riserva (R13) di rifiuti, anche ai depositi temporanei (ai sensi dell'art. 183 lettera bb) presenti in azienda, che possono interessare rifiuti posizionati all'aperto, nonché agli ecocentri.

In tutti questi casi infatti possono essere presenti rifiuti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici.

Occorre valutare – con procedura indicata al comma 1 dell'art. 39 - se trattare, tutta o in parte, anche la seconda pioggia, a seconda della situazione e della possibilità di dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente. La valutazione potrebbe portare alla conclusione di trattare solo la prima pioggia e non la seconda. In base al comma 2 si può inoltre confinare la superficie interessata dal dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli in modo che la rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento contaminate risulti limitata a tale superficie, ossia alle zone dove effettivamente sono eseguite lavorazioni, attività all'aperto o in generale ci sia la possibilità di dilavamento, con possibilità di escludere invece le zone nelle quali sono adottate efficaci ed adeguate misure (tra cui ad esempio la copertura con strutture fisse o mobili) atte a prevenire il dilavamento delle superfici, dei cumuli di rifiuti, ecc.

Vedasi anche la DGR n. 842 del 15/5/2012 che contiene il testo modificato e integrato delle Norme Tecniche del PTA, e la DGR n. 1770 del 28/8/2012, di precisazioni sul PTA.

OGGETTO: Art. 39 PTA - Acque meteoriche e divieto di realizzazione di superfici impermeabili superiori a 2000 m²
Richiedente: Comune di Ponte nelle Alpi (BL)
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 2397 del 14/3/2011

Richiesta:

In caso di lottizzazione per attività commerciali, la superficie da considerare soggetta ad unica autorizzazione ai fini del calcolo dei 2000 m² previsto all'art. 39 comma 10, è solo quello degli standard pubblici o anche quelli delle aree di pertinenza dei singoli edifici, ancorché realizzati in tempi diversi, nei singoli lotti (e quindi con permessi a costruire successivi all'approvazione della lottizzazione)?

Lo stesso quesito viene posto in riferimento al computo della superficie complessiva; nel caso in questione, se la superficie complessiva è quella dell'intera area, si supererebbero i 5000 m² e quindi il caso rientrerebbe tra quelli previsti al comma 3 dell'art. 39, per cui le acque di prima pioggia sono da trattare ed autorizzare.

Nel caso specifico la superficie a parcheggio pubblico è di 3720 m², con due lotti nei quali è prevista la realizzazione successiva di due edifici e relativi parcheggi di pertinenza di 2116 m² e 1780 m².

Si allega una planimetria in cui viene presentata la situazione succitata. In giallo sono rappresentate le superfici a standard pubblico, mentre in rosa sono indicati i due lotti che verranno autorizzati con rispettivo permesso a costruire. Per il computo della superficie scoperta totale di considera la somma delle aree rosa e giallo (esclusi gli edifici) o si considerano i 3 siti separatamente? Il divieto di superare i 2000 m² con più di una autorizzazione varrebbe solo per ciascuna di queste tre superfici? Inoltre il calcolo delle superfici impermeabili deve tener conto dei coefficienti di assorbimento delle soluzioni adottate, es. superfici a masselli di cemento con coefficiente di scorrimento 0,7 (quindi di permeabilità 0,3) vale come una superficie impermeabile ovvero il limite può essere ragguagliato a 2600 m²?

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. 307809 del 28/6/2011

Risposta Regione Veneto:

Il comma 10 dell'art. 39 istituisce il divieto di realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore ai 2000 m²; l'intero articolo fa riferimento all'impermeabilizzazione dei suoli, quindi il comma 10 si deve intendere riferito a tali fattispecie, tuttavia è utile evidenziare che anche le superfici coperte (tetti) in quanto tali, sono certamente impermeabili e per queste dovrebbero comunque essere adottate misure per la gestione delle acque di pioggia. Nel caso in questione, la somma delle superfici coperte (che si ritiene, salvo diversa indicazione, si tratti presumibilmente di quelle contrassegnate con quadretti nella mappa allegata) supera i 2000 m² (2056 + 2337). Quindi le superfici coperte, se non si tratta di edifici pubblici e sia ragionevolmente possibile adottare soluzioni progettuali alternative, dovrebbero essere ridotte rispetto a quanto previsto, fino a raggiungere al massimo i 2000 m².

Per quanto riguarda i parcheggi, essi possono essere realizzati, nelle superfici previste, in forma permeabile, in modo da consentire l'infiltrazione diffusa delle acque meteoriche nel sottosuolo. Può essere accettabile la soluzione prospettata, con coefficiente di scorrimento 0,7. In questo caso, se la superficie complessiva dei parcheggi supera i 5000 m², occorre raccogliere, trattare e autorizzare lo scarico delle acque di prima pioggia (comma 3 dell'art. 39), operazione possibile anche se la superficie non è totalmente impermeabile: si prende atto che l'acqua di prima pioggia raccolta e trattata sarà quindi inferiore al 100% del totale dell'acqua di prima pioggia.

OGGETTO: Art. 39 PTA - Costruzione superstrada Pedemontana Veneta - Caratterizzazione campo base 2.2 CP Lotto 2B . Romano d'Ezzelino km 50 + 100.
Richiedente: Ditta A.T.I. Consorzio SIS - ITINERE
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 38694 del 27/5/2011

Richiesta:

La ditta A.T.I. Consorzio SIS – ITINERE, che svolge l'attività di costruzione della superstrada a pedaggio "Pedemontana Veneta", ha presentato domanda di autorizzazione preventiva per la realizzazione e l'esercizio di un impianto di trattamento delle acque di prima pioggia e per l'attivazione del relativo scarico nel corso d'acqua "Scolo Trieste" per un'area definita parcheggi e piazzali di dimensione complessiva superiore a 5000 m², relativa alla cantierizzazione campo base 2.2 CP Lotto 2B. L'opera in progetto ha carattere temporaneo, contingente alla realizzazione della Superstrada, e al termine dei lavori verrà smantellata.

Visti il comma 9 dell'art. 39 del PTA e la DGR n. 80 del 27/1/11 in merito al comma 9 dell'art. 39, si ritiene che il presente caso consista in una pertinenza di una grande infrastruttura di trasporto, peraltro di carattere temporaneo, pertanto non è necessaria alcuna autorizzazione allo scarico e la verifica dell'effettiva realizzazione e del corretto funzionamento dei sistemi di trattamento delle acque di prima pioggia non rientra tra le competenze autorizzative di questo settore della Provincia, quindi lo scrivente Servizio non procederà all'effettuazione di alcuna istruttoria, archiviando la pratica.

Si trasmette copia della documentazione ricevuta dalla ditta A.T.I. Consorzio SIS – ITINERE, chiedendo un riscontro in merito alla correttezza dell'inquadramento normativo sopra indicato e ogni altra informazione utile per il caso in oggetto o per situazioni analoghe.

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. 341728 del 18/7/2011

Risposta Regione Veneto:

- L'area in esame, pur essendo a servizio di una prevista grande infrastruttura di trasporto, non può considerarsi pertinenza di tale struttura *ai sensi del comma 9 dell'art. 39*, sia in ragione della dimensione dell'area soggetta a trasformazione, che della dimensione della parte di area stessa soggetta a raccolta e trattamento delle acque di prima pioggia (entrambe superiori a 5000 m²), che delle lavorazioni di cantiere che in essa si intendono eseguire, sia della temporaneità dell'opera.
- Le pertinenze delle grandi infrastrutture di trasporto, ai sensi del comma 9 dell'art. 39, sono da intendersi in linea di massima come le piazzole di sosta adiacenti alla grande infrastruttura di trasporto, presenti durante l'esercizio dell'infrastruttura stessa. In questo caso vale il comma 9 dell'art. 39 delle Norme tecniche del Piano di tutela delle acque, come integrato dalla DGR n. 80 del 27/1/11, in particolare per quanto riguarda la necessità che le acque di prima pioggia siano convogliate in bacini di raccolta e trattamento a tenuta in grado di effettuare una sedimentazione prima dell'immissione nel corpo recettore, senza necessità di autorizzazione allo scarico. La non necessità di autorizzazione allo scarico si riferisce, appunto, ai recapiti di acque meteoriche lungo il tracciato della grande infrastruttura stessa, comprese le pertinenze quali le piazzole di sosta sopraindicate. Per quanto riguarda invece le superfici destinate alla distribuzione di carburanti, vale quanto indicato alla lettera "e" del comma 3 dell'art. 39 (*come modificata dalla DGR 1534/2015*) e dalla DGR 80/2011.
- L'area in esame, in base alla domanda di autorizzazione presentata dal richiedente, assume quindi le caratteristiche di un piazzale-parcheggio con superficie superiore a 5000 m², come indicato dal richiedente stesso, soggetto quindi alle disposizioni del comma 3, lettera d, dell'art. 39 del Piano di tutela delle acque – tenendo conto anche di quanto precisato dalle Linee Guida applicative (DGR 80/2011) per l'art. 39 comma 3 lettera d) - che comprendono sia il trattamento delle acque sia l'autorizzazione allo scarico.

OGGETTO: Art. 39 commi 10 e 12 - superfici impermeabili > 2000 m². Compatibilità idraulica

Richiedente: **Comune di Cassola (VI)**

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. 5129 del 12/5/2011

Richiesta:

Visti i commi 10 e 12 dell'art. 39 del PTA, si richiama il fatto che la necessità della valutazione di compatibilità idraulica e l'acquisizione del relativo parere da parte dell'autorità competente per gli strumenti

urbanistici generali (PAT, PI), e anche per i piani attuativi era già prevista dalla specifica normativa per l'urbanistica con apposita DGR n. 3637 del 13/12/2002 e confermata con DGR 1322 del 10/5/2006 e n. 2948 del 6/10/2009.

Con DGR. N. 80 del 27/1/11 la Regione ha emanato le linee guida per l'applicazione di alcune norme tecniche di attuazione del PTA specificando: "Si precisa che il comma 10 dell'art. 39 vale per le nuove superfici. Il Genio Civile, nei casi previsti dal comma 12, esprime parere anche per le "eccezioni" previste dal comma 10.

Ciò detto, non è chiaro se le Linee Guida di cui alla DGR n. 80/2011 diano indicazione nella necessità del parere del Genio Civile per le citate "eccezioni" solo nell'ambito della redazione degli strumenti urbanistici generali, o sia necessario richiedere il parere del Genio Civile in tutti i casi in cui si prevedano impermeabilizzazioni superiori a 2000 m², e quindi anche nell'ambito di piani urbanistici attuativi o interventi edilizi diretti.

Dalla lettura della norma da parte di questo ufficio, la prima interpretazione appare meno plausibile in quanto la valutazione di compatibilità idraulica è già necessaria ai sensi delle specifiche DGR sulla compatibilità idraulica (n. 3637, n. 1322 e n. 2948) e quindi la necessità del parere risulta scontata, essendo il caso in questione già ricompreso nel caso generale.

Nel caso della seconda interpretazione si chiede se il parere è rilasciato dal Genio Civile per tutti i casi in cui si prevedano superfici impermeabili superiori a 2000 m², e quali siano le modalità operative per l'ottenimento del parere, dato che tale condizione si verifica abbastanza frequentemente nell'ambito dei piani urbanistici attuativi o interventi edilizi diretti con conseguente aggravio delle procedure amministrative da parte degli Enti coinvolti.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. 265909 del 3/6/2011

Risposta Regione Veneto:

In risposta alla Vostra prot. n 5129 del 12/5/2011, relativamente a quanto stabilito dal Piano di Tutela delle Acque, art. 39 comma 10, e dalle Linee guida applicative (DGR n. 80 del 27/1/11), si chiarisce che il parere del Genio Civile deve essere espresso nei casi in cui si prevedano impermeabilizzazioni superiori a 2000 m², - quindi anche nell'ambito di piani urbanistici attuativi o interventi edilizi diretti - limitatamente alle "eccezioni" previste al comma 10 riguardanti "altre superfici, qualora sussistano giustificati motivi e/o non siano possibili soluzioni alternative".

Tale parere viene espresso proprio al fine di verificare, nell'ottica della minimizzazione del rischio idraulico, l'eventuale esistenza di giustificati motivi e/o di soluzioni alternative per la realizzazione degli interventi previsti, e di sollecitare l'individuazione, se del caso, di soluzioni alternative che utilizzino superfici impermeabilizzate esistenti.

OGGETTO: Art. 39 comma 10 PTA - Divieto di impermeabilizzazione di più di 2000 m²
Richiedente: Studio di ingegneria
Mezzo richiesta: email
Data: email del 10/5/2011

Come da accordi telefonici illustro il caso esposto ieri (09 Maggio 2011) sul cosiddetto PIP di Gambarare a Mira (VE).

In allegato riporto l'estratto del PRG di Mira con il Piano per Insediamenti Produttivi (P.I.P.).

Il PRG del Comune di Mira è stato adottato in data 27.02.88 con Del. C.C. n. 61, approvato in data 20.03.92 dalla Regione Veneto con Del. della G.R. n. 1615 integrata con Del. del 05.05.92 n. 3309 pubblicato nel BUR n. 79 del 28.07.1992 entrato in vigore il 12.08.92.

Il Piano per gli Insediamenti produttivi denominato 2^a zona (D1.2 - 11) è stato approvato con Del. di C.C. n. 189 in data 24.10.96.

Essendo già approvato il PIP dal 1996 (con tutte le prescrizioni previste allora), si presume che non sia efficace la condizione prevista dall'art. 39 comma 10 delle NTA del PTA: l'art. 39 vieta di costruire edifici

con coperture superiori a 2000 m². Si presume, tuttavia, che si riferisca a nuovi insediamenti urbanistici, mentre quello in questione è stato approvato già nel 1996.

In questo insediamento produttivo (PIP di Gambarare) uno degli edifici che si intende erigere avrà una superficie di 3600 m² circa.

Non ci dovrebbero, quindi, essere conflitti con il PTA, essendo quest'ultimo postumo rispetto all'approvazione del PIP. Si chiede se tale interpretazione è corretta.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 16/5/2011

Risposta Regione Veneto:

Poiché risulta, dalle informazioni contenute nella richiesta, che l'approvazione del PIP di Gambarare di Mira è antecedente all'approvazione del Piano di tutela delle Acque, in questo caso non si applica il comma 10 dell'art. 39 del PTA.

Nelle linee guida applicative del PTA (DGR n. 80 del 27/1/11) si precisa infatti che il comma 10 dell'art. 39 vale per le nuove superfici.

OGGETTO: Art. 39 PTA - Impianti di compostaggio di frazioni ligneo- cellulose
Richiedente: **Provincia di Treviso**
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 26973 del 15/3/2011

Richiesta:

Il problema dell'applicabilità dell'art. 39 si è posto per gli impianti di compostaggio di frazioni ligneo-cellulosiche che trattano tali rifiuti su aree prive di copertura.

I casi che si sono presentati interessano impianti nuovi per i quali viene chiesto il rilascio dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006, nella cosiddetta "procedura ordinaria". Si ricorda che il DM 5/2/98 come successivamente modificato, prevede per detto genere di impianti la possibilità di svolgere il processo di compostaggio senza alcun obbligo circa la gestione delle acque di dilavamento dei cumuli di rifiuti, a condizione che il quantitativo annuo di rifiuti trattati non ecceda le 1000 t. Tale previsione è stata ripresa anche nella DGR n. 568/2005, all'allegato 1, punto 6.1 "Specifiche impiantistiche", estendendo tale deroga anche agli impianti in regime autorizzativo.

Posto che:

- gli impianti non operano in procedura semplificata, per cui le disposizioni del DM 5/2/98 non possono, formalmente, applicarsi in questi casi;
- l'art. 39 del PTA discende da una specifica delega attribuita per legge dallo Stato alle Regioni;
- la citata DGR n. 568/2005, normativa antecedente e gerarchicamente subordinata al PTA, non viene espressamente fatta salva nell'articolato del Piano, né nell'allegato F allo stesso;
- la DGR n. 80/2011, nel paragrafo sul rapporto con la normativa previgente, non fa alcuna menzione alla DGR n. 568/2005.

Si chiede se gli impianti di compostaggio di frazioni esclusivamente ligneo-cellulosiche, con capacità di trattamento inferiore alle 1000 t annue possano depositare tali rifiuti, per lo svolgimento dell'intero processo di compostaggio, su aree scoperte e direttamente a contatto con il terreno, senza alcun sistema di raccolta, depurazione e scarico delle acque meteoriche nei casi in cui operino in "procedura ordinaria" ai sensi dell'art. 208 de D.Lgs 152/2006.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. n. 174705 dell' 11/4/2011

Risposta Regione Veneto:

In risposta alla Vostra prot. n. 0026973/2011 del 15/3/2011, si ritiene che gli impianti di compostaggio di frazioni esclusivamente ligneo-cellulosiche, con capacità di trattamento inferiore alle 1000 t annue, possano

depositare tali rifiuti, per lo svolgimento dell'intero processo di compostaggio, su aree scoperte e direttamente a contatto con il terreno, senza alcun sistema di raccolta, depurazione e scarico delle acque meteoriche, nei casi in cui operino in "procedura ordinaria" ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs 152/2006 nonché in "procedura semplificata" ai sensi del DM 5 febbraio 1998 e ss.mm.ii..

Tale considerazione è motivata dal fatto che sia il DM 5/2/98 e s.m.i., punto 16.1, sia la DGR 568/2005, allegato 1, punto 6.1, non prevedono, per gli impianti di compostaggio con capacità di trattamento inferiore a 1000 t/anno, l'impermeabilizzazione di piazzali e strade né alcun obbligo circa la gestione delle acque di dilavamento dei cumuli di rifiuti per le frazioni sopracitate. Ciò in ragione della non pericolosità ambientale di tali tipologie di rifiuti.

Si ritiene pertanto che, in relazione a quanto disposto dal Piano di tutela delle Acque, art. 39, sia fatto salvo, per le tipologie di impianti di cui all'oggetto, quanto previsto dal DM 5/2/98 e dalla DGR 568/2005.

OGGETTO: Art. 39 PTA - Acque meteoriche da piazzali
Richiedente: Provincia di Vicenza + Studio di consulenza ambientale
Mezzo richiesta: email
Data: email del 21/10/2010 (Studio di consulenza amb. a Provincia di Vicenza)
email del 25/10/2010 (Provincia di Vicenza a Servizio Tutela Acque)

Richiesta:

Una ditta non ha piazzali pavimentati (asfalto o cemento) ovvero i piazzali sono in ghiaia e l'estensione dei piazzali ammonta a circa 3000 mq (inferiore sicuramente a 5000 mq) .

All'esterno non c'è nessun deposito non protetto (ci sono dei cassoni coperti) ma la circolazione dei mezzi (e una pesa). La ditta produce pellets di legno e a partire da segatura o trucioli di legno vergine che dovrebbe entrare anche come rifiuto.

Attualmente le acque sono disperse in superficie senza nessuna canalizzazione (sono canalizzati solo i tetti che vanno in fondo perduto). La dispersione superficiale potrebbe, alla lunga, provocare un inquinamento dello strato superficiale del terreno. Si propone che, in sede di dismissione dell'impianto, siano condotte analisi sul terreno per verificare eventuali inquinamenti del terreno provocati dal passaggio dei mezzi (già presente nel piano di ripristino).

Da un punto di vista idraulico, la dispersione non provoca nessun problema di invarianza idraulica.

Si allega la proposta progettuale.

Il quesito è : - lo scarico delle acque meteoriche rientra nell'ambito dell'art. 39?

- È ammessa la presenza di un piazzale in ghiaia?
- debbono essere eventualmente autorizzate e da chi?
- è ammesso lo scarico in pozzo perdente delle acque dei piazzali di superficie inferiore a 5.000 mq e non rientranti nei commi 1 e 3 dell'art. 39 del P.T.A.?

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 25/10/2010

Risposta Regione Veneto:

- il caso in esame pare rientrare nell'art. 39 comma 5, lettera d).
- la presenza di un piazzale in ghiaia è ammessa se, come pare nel caso in esame, non vi sono depositi o lavorazioni all'aperto che comportino dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente (a meno che non si verifichi il caso di presenza di *rifiuti* stoccati all'aperto, vedere una delle frasi più sotto in questa risposta).

- In base all'art. 39, comma 5, ultima frase, è ammesso lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione, delle acque ivi convogliate, senza bisogno di autorizzazione. Non è permesso lo scarico in pozzo perdente senza trattamento. E' permesso in alternativa il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo senza trattamento e senza bisogno di autorizzazione.

Relativamente al passaggio della richiesta: "trucioli di legno vergine che dovrebbe entrare anche come rifiuto", ci si chiede se si è in presenza di rifiuti. Se il legno è vergine può costituire rifiuto? In caso

affermativo, e se qualche deposito o lavorazione che coinvolga rifiuti viene fatta all'aperto, le considerazioni sinora fatte potrebbero non essere applicabili.

Naturalmente è possibile, ed anzi auspicabile, che siano condotte, in fase di dismissione dell'impianto, analisi sul terreno per verificare eventuali inquinamenti dello stesso.

OGGETTO: Art. vari - Osservazioni a Norme Tecniche del Piano tutela acque

**Richiedenti: Provincia di Padova
Provincia di Treviso
Provincia di Venezia
Provincia di Verona
Provincia di Vicenza
(osservazioni concordate fra le diverse Province)**

Mezzo richiesta: lettera

Data: Prov. Padova: lettera prot. n. 25952 del 15/2/2010
Prov. Treviso: lettera prot. n. 17548 del 17/2/2010
Prov. Venezia: lettera prot. n. 8354 del 16/2/2010
Prov. Verona: lettera prot. n. 18228 del 18/2/2010
Prov. Vicenza: lettera prot. n. 11621 del 15/2/2010

Richiesta:

Artt. 5, 12, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 31, 32, 34, 37: omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

Art. 39: L'articolo non è di facile e univoca interpretazione e contiene alcuni passaggi poco chiari. In particolare si segnala che in alcune parti, al fine di valutare la natura delle acque meteoriche di dilavamento, si fa esplicito riferimento alla presenza delle sostanze pericolose, talvolta abbinate a non meglio precisate sostanze "pregiudizievoli per l'ambiente".

In sintesi:

il comma 1 si applica soltanto alle tipologie produttive dell'allegato F, con presenza di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, dove vi sia la presenza di quanto riportato nei punti a), b), c) (quest'ultima condizione totalmente generale e generica) e dove l'azione di dilavamento non si esaurisce con le sole acque di prima pioggia. Spetta all'ente che rilascia l'autorizzazione stabilire quanta acqua meteorica trattare.

Pare che le superfici di grandi industrie (all. F) non risultino obbligate al trattamento delle acque di prima pioggia, mentre ne sono obbligate aree commerciali o analoghe (comma 3).

Per le tipologie industriali-artigianali non comprese ai commi 1 e 3 non pare previsto alcun trattamento delle acque di dilavamento, anche se prevedono attività e stoccaggi in esterno di materiali inquinanti (betonaggio, depositi ferro, lapidei, ecc.).

Si chiede quindi di interpretare il comma 1 nel senso che, a prescindere dalla presenza delle sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, ci sia l'obbligo di trattamento delle acque di prima pioggia per tutte le categorie indicate nell'allegato F.

Il comma 2 riguarda ancora l'allegato F. Tra i sistemi di "protezione" si chiede se siano ammesse anche le coperture mobili e i teloni.

Il comma 3 elenca alcuni casi:

d) zone commerciali o "analoghe": con il termine analoghe si possono intendere multisale, discoteche, i parcheggi degli insediamenti industriali, delle chiese o zone di culto, etc.?

e) superfici destinate alla distribuzione dei carburanti; a questo proposito serve un chiarimento se esse riguardino tutta l'area dei distributori di benzina, oppure soltanto la parte di effettiva vendita (zona erogatori) e zone a "rischio".

Allo scopo di superare alcune incertezze interpretative, si chiede di attribuire espressamente alle fattispecie di cui al comma 1 l'obbligo di trattamento delle acque di prima pioggia, lasciando alla valutazione tecnica circa la presenza di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, la necessità di trattare in parte o nella totalità le acque di dilavamento (prima e seconda pioggia, quest'ultima in tutto o in parte).

Si chiede, inoltre, di inserire una lettera f) al comma 3 che riporti “*altre superfici scoperte scolanti, diverse dai punti precedenti, in cui avviene il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l’ambiente;*”

Si chiede, infine, di specificare quali sono i sistemi di sedimentazione accelerata previsti dal comma 3 e le modalità secondo le quali si dimostra l’equivalenza per efficacia di altri sistemi.

OGGETTO: Art. vari - Osservazioni a Norme Tecniche del Piano tutela acque
Richiedente: Provincia di Belluno
Mezzo richiesta: lettera ed email
Data: lettera prot. 7929 del 17/2/2010 - email del 18/2/2010

Artt. 20, 22, 23, 25, 26, 30, 31, 33, 34, 37, 38, 42: omissis. Vedasi quesiti sul relativo tema.

• **Art. 39 comma 1:** l'allegato F non è esaustivo delle casistiche che possono produrre acque di dilavamento da considerare acque reflue industriali; in particolare si osserva che gli impianti IPPC sono soggetti all'applicazione delle relative BAT e quindi l'applicazione dell'art. 39 comma 1 non è legittima qualora le stesse BAT diano disposizioni specifiche per le acque meteoriche di dilavamento. Al contrario, l'art. 39 dovrebbe preoccuparsi degli impianti che, non soggetti alla normativa IPPC, sono privi di una specifica regolamentazione per le acque meteoriche di dilavamento. Si osserva inoltre che la definizione di materiale di rifiuto non comprende le MPS, i sottoprodotti, la biomassa che, dal punto di vista amministrativo hanno una diversa gestione ma, dal punto di vista sostanziale, possono produrre sulle acque meteoriche di dilavamento affetti analoghi a quelli del rifiuto. Sarebbe opportuno che si estendesse l'applicazione del comma 1 almeno a MPS, sottoprodotti e biomasse. Analogo discorso vale per i rottami e quindi il comma 1 si applica per i depositi di rottami rifiuto e non rifiuto, a seconda dei loro effetti sulle acque. Perché le cartiere e le fonderie e altri impianti non hanno la soglia IPPC e gli impianti di combustione sì? E' opportuno togliere la soglia anche dagli impianti di combustione? Il comma 1 prevede che ci sia il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze di cui alle tabelle 3/a e 5 dell'allegato 5 al D.Lgs. 152/2006; la valutazione del singolo caso, da effettuare con relazione, fa riferimento invece al "dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente". Quindi gli impianti dell'allegato F sono soggetti al comma 1 dell'art. 39 anche in base alla presenza di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente? Sarebbe opportuno di sì.

Comma 3: si chiede che sia inserita una lettera f) che riporti "altre superfici scoperte scolanti diverse dai punti precedenti in cui avviene il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente". A proposito della lettera e), mancano le aree di stoccaggio e deposito carburanti destinate alla vendita all'ingrosso nonché le pompe di distribuzione carburante per uso aziendale. Inoltre non è chiaro se sia considerata solamente l'area degli erogatori carburante (che di solito è coperta e quindi è un non problema) oppure tutta l'area destinata al servizio autoveicoli quindi aree carico concentrato, ponte sollevatore – cambio olio o manutenzione veicoli, aree transito veicoli.

Comma 4: le acque di lavaggio a quali tipologie di insediamenti devono essere riferite? Manca un qualsiasi collegamento con i commi che precedono. E' corretto dimensionare le acque di lavaggio con i metodi usati per le acque di prima pioggia?

Comma 5: chi sono gli enti competenti ad autorizzare il recapito in corpo idrico superficiale o sul suolo e sottosuolo? E' chi rilascia il nulla osta idraulico? Ma è sempre previsto (anche in aree non a rischio) un nulla osta idraulico per lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo? Perché la possibilità di scaricare negli strati superficiali del sottosuolo è riservata agli insediamenti esistenti?

Comma 7: chi è il gestore della rete di recapito delle portate di pioggia? Che cos'è la rete di recapito delle portate di pioggia?

Commi 8 e 9: chi controlla? In caso di inadempienza, che succede?

Il comma 13 si riferisce a tutte le acque di seconda pioggia? Che cosa c'entra il Comune con il loro smaltimento, in particolare per la seconda pioggia delle aree private?

• **Art.42:** al **comma 1** si dice che se la portata naturale in arrivo è inferiore al deflusso minimo vitale (DMV), e non trattasi di acque accumulate in un vaso, dovrà essere garantita una portata in alveo a valle della derivazione uguale a quella in arrivo. In pratica non bastava dire che è vietata la derivazione, come detto esplicitamente dall'Autorità di Bacino all'art. 9 c. 1 nelle norme di attuazione del piano stralcio per la gestione delle risorse idriche del Piave (approvato con DPCM 21 settembre 2007)? Il **comma 2** specifica che per il bacino del fiume Piave valgono le indicazioni date dall'Autorità di Bacino. Questa chiarezza, però, sembra venir meno nel **comma 5**, dove si parla di DMV per le sorgenti; non è più così evidente se bisogna applicare le indicazioni date dalla Regione o seguire quelle dell'Autorità di Bacino, fornite nell'art. 5 commi

5 e 6 delle norme di attuazione del piano stralcio. Dunque non sembra sia ridondante ribadire che nel bacino del Piave il valore del DMV per le sorgenti deve rispettare le indicazioni date dall'Autorità di Bacino. A tale proposito si dice che il valore di portata di DMV (fatto coincidere in via transitoria con il deflusso di rispetto, fino a che non vengono fatti studi più approfonditi) deve essere pari alla portata derivata, se non si hanno registrazioni storiche della produttività della sorgente, oppure pari ad almeno un terzo della portata minima continua registrata negli ultimi 5 anni. Bisognerebbe fornire maggiori indicazioni sulle modalità di misura di questi valori o quanto meno sulla significatività del campione da analizzare dal punto di vista statistico. Al **comma 7** si dice che il valore del deflusso minimo vitale deve essere indicato nel provvedimento di concessione di derivazione d'acqua. Le licenze di attingimento (ex art. 56 del R.D. n. 1775 del 11 dicembre 1933 e s.m.i.) sono esenti da tale obbligo o sono da considerarsi a tutti gli effetti delle derivazioni?

OGGETTO: Art. 39 PTA - Osservazioni alle Norme Tecniche del Piano di tutela acque
Richiedente: Provincia di Vicenza
Mezzo richiesta: email
Data: email del 29/4/2010

Richiesta:

Art. 39 - Riflessioni e proposte per comma 1

Il comma 1 prevede che la valutazione della possibilità che il dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente non avvenga o si esaurisca con le acque di prima pioggia, debba essere contenuta in una apposita relazione predisposta a cura di chi a qualsiasi titolo abbia la disponibilità della superficie scoperta ed esaminata e valutata dall'autorità competente al rilascio dell'autorizzazione allo scarico, ecc.

L'esperienza purtroppo insegna che i privati prelevano l'acqua da dove vogliono e quando vogliono.

Fondamentale per l'applicazione dell'art. 39 è la scelta di criteri omogenei ed oggettivi di prelievo delle acque meteoriche. Se così non fosse, ognuno applica un proprio criterio.

Partendo dal dato di base che il campionamento dovrà essere istantaneo (salvo che la Regione non disponga in merito), diversi sono i punti "critici" sui quali si può intervenire per avere un risultato completamente diverso e quindi soggettivo e fuorviante.

Completamente diverso è, infatti, un prelievo di acqua meteorica effettuato dopo tre mesi che non piove, da un prelievo fatto durante un evento meteorico a distanza ad esempio di una settimana da quello precedente.

Diverso è anche decidere il momento in cui campionare, ad esempio un prelievo dopo 5, o 10 o 15 minuti che piove, da un prelievo che tenga comunque conto dei primi 5 mm di pioggia ma fatto alla fine dei minuti di prima pioggia, sulla base della grandezza del piazzale da trattare.

Fondamentale è anche decidere dove campionare, dato che, nei piazzali esistenti, molteplici sono i punti di scarico delle acque meteoriche, diverse sono le tipologie di aree aziendali, diversi sono i recapiti e non ci sono pozzetti fiscali per i prelievi.

Idee e spunti per elaborare una proposta operativa

Di seguito si riportano alcune frasi che si pensa di inserire nelle autorizzazioni AIA. Viene evidenziato un punto saliente che parla di protocollo operativo. Visto che il PTA prevede tre anni di tempo per l'adeguamento, le ditte non devono essere immediatamente autorizzate ma devono capire se rientrano o meno nella nuova normativa. Quindi, si è pensato di fare in modo che inizino a raccogliere dei dati analitici, non solo per i piazzali ma anche per i tetti (si pensi alle fonderie). Per i campionamenti al momento si è rimasti generici, ma si ritiene sia fondamentale la scelta del metodo.

- h)(omissis)
- i) le acque piovane derivanti dal dilavamento dei tetti e dei piazzali sono raccolte e convogliate alla rete di scarico di cui ai punti a) e b); su tali acque, ai fini di quanto previsto ai successivi punti J) e K), dovranno essere effettuati dei campionamenti conoscitivi con periodicità annuale, **secondo un protocollo che ne determini modalità e parametri**, da concordarsi con Provincia ed Arpav;
- j) entro il 31.12.2011 l'azienda dovrà dare riscontro alla Provincia delle valutazioni riguardanti gli obblighi e gli adempimenti concernenti l'art. 39 delle norme tecniche di attuazione del Piano di

Tutela delle Acque della Regione Veneto, prevedendo ed inoltrando, in caso di necessità di adeguamento, le misure e gli interventi atti a conformare l'impianto alla suddetta norma;

- k) entro la medesima data, qualora presenti, gli scarichi di acque diverse da quelle domestiche recapitanti in "pozzo perdente" o similari dovranno essere recapitati in altro recettore salvo quanto previsto dal comma 5 dell'art. 39 secondo il quale negli insediamenti esistenti le acque meteoriche delle superfici non rientranti nel regime autorizzatorio, qualora il recapito finale non possa essere il corpo idrico superficiale o il suolo, potrà avvenire negli strati superficiali del sottosuolo, purché sia preceduto da un idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione delle acque ivi convogliate.
- l) le eventuali misure ed interventi di cui ai punti J) e K) dovranno essere realizzati entro il 31.12.2012, termine fissato per l'adeguamento dal suddetto Piano di Tutela delle Acque.

Quindi, per l'uniforme applicazione delle norme del Piano, si potrebbe prevedere ad esempio un campionamento da effettuarsi dopo un lungo periodo di secco perché, se viene fatto dopo un evento meteorico di qualche giorno precedente i risultati sono decisamente diversi. Si potrebbe prevedere che il campionamento sia effettuato in più momenti. Per es. dopo i primi 10 minuti di pioggia, dopo un quarto d'ora, dopo 30 minuti e dopo un'ora. Così si avrebbe una mappatura di un arco temporale abbastanza ampio.

Comma 3

Si riporta la bozza di frase spedita dal Servizio Tutela Acque (*integrate in corsivo in base ai suggerimenti della Provincia*) con le ulteriori successive integrazioni provinciali in sottolineato.

"Se un insediamento non rientra in modo inequivocabile nell'allegato F, ma ha depositi o lavorazioni esterne che comportano dilavamento di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 (e, in base a quanto detto prima, anche di altre sostanze pregiudizievoli per l'ambiente), può quindi essere ragionevolmente ricompreso nella lettera d) del comma 3, dal momento che essa dice "e analoghe", in quanto appare logico ed evidente che il trattamento delle acque di prima pioggia, se è previsto per i piazzali di zone residenziali, commerciali e analoghe >5000 m² (oltre che per depositi di mezzi di trasporto pubblico e aree intermodali), al fine di una adeguata protezione ambientale, venga previsto anche per piazzali, di pari superficie, di insediamenti industriali, *o almeno per la parte di tali piazzali che ha depositi o lavorazioni che comportano dilavamento di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e di altre sostanze pregiudizievoli per l'ambiente*. Quindi tra le superfici per le quali trattare le acque di prima pioggia (subordinatamente alla superficie, che deve essere superiore a 5000 m²) vanno annoverati anche, ad esempio, i piazzali delle multisale, delle discoteche e, a maggior ragione, degli insediamenti industriali e artigianali (*almeno la parte di tali piazzali industriali o artigianali che ha depositi o lavorazioni esterne che comportano dilavamento di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e di altre sostanze pregiudizievoli per l'ambiente*), ancorché, questi ultimi, non siano ricompresi negli insediamenti dell'allegato F."

Considerazioni:

Visto che, dalla lettura della norma, la pregiudiziale per il trattamento delle acque meteoriche è la presenza di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, sarebbe opportuno estendere le tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e le altre sostanze pregiudizievoli per la salute, a tutte le superfici del comma 3.

Altrimenti il solo fatto di avere una estensione di 2.000 m² ed essere una autofficina fa sì che si debbano trattare le acque di prima pioggia. Ma se non ci sono depositi o se non si fanno lavorazioni all'esterno si ha un piazzale normale e non è detto che sia sporco. Lo stesso vale per le aree commerciali o similari.

Per i piazzali più importanti, ad esempio quelli dei centri commerciali, c'è da considerare il fatto che hanno le strade di accesso, esentate dal comma 5 e che le piazzole di sosta auto sono fatte in terra battuta con le mattonelle forate in modo che l'acqua si infilti nel terreno. In questo modo non si tratta nulla.

Se, invece, pavimento tutto allora devo trattare solo gli spazi della sosta auto, dato che le strade sono esentate, si può immaginare cosa possa significare nei centri commerciali già esistenti... Si consideri ad esempio il centro commerciale Le Piramidi: si deve trattare l'intera superficie a parcheggio? E se è area pubblica?

Dall'altro lato ci sono piccole aziende, non incluse in allegato F, con piazzali modesti di dimensione ma imbrattati per le lavorazioni aziendali. Ad esempio, un consulente di una ditta che fa sabbatura macchinari ha telefonato agli uffici Ambiente della Provincia: sostiene che le lavorazioni vengono fatte all'interno dello stabilimento ma i pezzi sabbati sono posti all'esterno. In questo modo i piazzali sono imbrattati di olio e

delle sostanze dilavate della sabbiatura. La ditta si sta certificando ISO 14001 e il procedimento è stato bloccato perché non è stato previsto un sistema di trattamento delle acque meteoriche che sono sporche. Con l'attuale formulazione dell'art. 39 del Piano, attività come questa sono escluse.

La Provincia di Vicenza propone: alla lettera c) comma 3 togliere le parole "delle tipologie di insediamenti di cui al comma 1", oppure tenerle aggiungendo "e "di altre tipologie aziendali".

Commi 8 e 9

I commi 8 e 9 trattano di agglomerati con popolazione superiore a 20.000 AE e reti autostradali e grandi infrastrutture di trasporto, prevedendo dispositivi di gestione delle acque di prima pioggia. Visto che non si parla di autorizzazione allo scarico, si chiede se è possibile precisarlo chiaramente. In Provincia di Vicenza stanno arrivando i progetti di strade con la domanda di autorizzazione allo scarico. Si tenga conto che molte strade a grande viabilità attraversano più Province e quindi avrebbero una competenza sovraprovinciale.

PER TUTTE LE OSSERVAZIONI DELLE PROVINCE SOPRA RIPORTATE:

Mezzo risposta: DGR
Data risposta: DGR n. 80 del 27/1/2011 (Linee guida applicative del Piano di tutela delle acque)
Per alcune questioni: DGR n. 842 del 15/5/2012 (modifiche PTA)

OGGETTO: Art. 39 PTA - Richiesta parere per lavaggio autocarri in attività di cava
Richiedente: Provincia di Vicenza
Mezzo richiesta: email
Data: email del 4/10/2010

Richiesta:

In Provincia è arrivata una pratica che non è ben chiaro come vada inquadrata, e se la competenza è degli uffici Ambiente della Provincia. Ora le ditte intendono realizzare parcheggi e lavaggi camion (non solo le ruote ma tutto il camion) anche dentro una cava. Dato che le cave hanno una legislazione a parte, si pone un quesito.

Un Comune della Provincia di Vicenza ha chiesto agli uffici Ambiente della Provincia un parere sul progetto presentatogli da una ditta, finalizzato all'ottenimento del permesso a costruire due piazzali uno per la sosta e l'altro per il lavaggio dei propri autocarri dentro l'area di cava (autorizzata con DGR del 2000) dove è anche presente un impianto di selezione degli inerti con relativi accessori, autorizzato a sua volta con concessione edilizia nel 2003.

Il parere richiesto alla Provincia riguarda la gestione delle acque meteoriche ricadenti nei due piazzali: il primo, asfaltato di 600 mq. da destinare alla sosta degli autocarri della ditta, il secondo, caratterizzato da una soletta in c.a. di circa 53 mq, da impiegare per il lavaggio degli stessi autocarri e delle pale.

Dando per scontato che il caso del piazzale adibito a parcheggio può rientrare nel comma 5 dell'art. 39 del PTA, per l'area adibita al lavaggio degli autocarri (con possibile trascinarsi di sostanze provenienti dai mezzi quali idrocarburi, metalli...), si chiede un parere riguardo alla fattibilità di tale attività nell'area in esame e all'eventuale esigenza di autorizzare lo scarico, naturalmente con scarico in cava. In tal caso si chiede se il provvedimento autorizzativo compete alla Provincia o se l'attività deve intendersi ricompresa nell'autorizzazione regionale rilasciata per l'attività di cava.

Riguardo al trattamento delle acque si fa presente che:

- per il piazzale adibito a parcheggio è previsto il trattamento delle acque di prima pioggia mediante sedimentatore/disoleatore;
- per l'area di lavaggio è previsto il trattamento di tutte le acque mediante sedimentatore/disoleatore.
- lo scarico finale complessivo avviene su suolo tramite sub irrigazione.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 7/10/2010

Risposta Regione Veneto:

Sulla base di quanto affermato dagli uffici regionali che si occupano di cave, lo “scarico” in cava delle acque di lavaggio autocarri va autorizzato dal Comune nell’ambito dell’autorizzazione edilizia, al pari di altri interventi edilizi e di gestione delle acque all’interno della cava. Molto spesso l’acqua di lavaggio viene riciclata all’interno della cava e quando non è più utilizzabile viene portata via come rifiuto. In ogni caso non è la Regione che dà questo tipo di autorizzazioni, ma il Comune, imponendo tutte le dovute prescrizioni. Un eventuale scarico finale che recapita all’esterno della cava, invece, va autorizzato dalla Provincia.

OGGETTO: **Art. 39 PTA - Scarico acque di dilavamento piazzali in centri di raccolta rifiuti urbani e nelle stazioni di travaso**

Richiedente: **Provincia di Verona**
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 76077 del 15/7/2010

Richiesta:

Si chiede come sia configurabile lo scarico di acque di dilavamento dei piazzali sia dei centri di raccolta sia delle stazioni di travaso, sui quali sono posizionati i container destinati al conferimento di varie tipologie di rifiuti o sono state realizzate delle platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate.

Mezzo risposta: lettera
Data risposta: lettera prot. n. 483468 del 14/9/2010

Risposta Regione Veneto:

Dal momento che veniva chiesto “come sia configurabile lo scarico di acque di dilavamento dei piazzali sia dei centri di raccolta sia delle stazioni di travaso, sui quali sono posizionati i container destinati al conferimento di varie tipologie di rifiuti o sono state realizzate delle platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate”, si evidenzia che la questione trova il proprio inquadramento normativo all’art. 39 delle Norme Tecniche del Piano di tutela delle acque, approvato con DCR n. 107 del 5/11/2009.

Nel caso in cui i centri di raccolta e le stazioni di travaso siano dotati di platee impermeabilizzate e opportunamente delimitate che garantiscono l’intercettazione e lo stoccaggio per il successivo trattamento delle acque di dilavamento contenenti sostanze pericolose, trova ulteriore applicazione quanto stabilito dal comma 2 dell’art. 39.

OGGETTO: **Art. 39 PTA - richiesta linee guida realizzazione parcheggi e raccolta acque meteoriche**

Richiedente: **Provincia di Vicenza**
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 37637 del 25/5/2010

Facendo riferimento all’(allegato) parere dell’Ufficio del Genio Civile di Vicenza in materia di parcheggi, che prescrive la realizzazione di una “pavimentazione drenante con sottofondo che garantisca l’efficienza del drenaggio”, si chiede un chiarimento a fronte delle disposizioni del PTA sulle modalità di realizzazione di tali pavimentazioni.

Considerato che il c. 3 dell’art. 39 impone l’obbligo di raccolta, trattamento e autorizzazione delle acque di prima pioggia per i parcheggi > 5000 m², ne scaturisce anche l’assoggettamento di tali aree alle disposizioni di cui al D.lgs. 152/06 che, tra le altre, vieta lo scarico sul suolo.

Il caso del parcheggio è estremamente significativo considerata la presenza di idrocarburi che non sono ammessi negli scarichi sul suolo.

Dato che, se una sostanza è inquinante, lo è indipendentemente dall’ampiezza di superficie di dilavamento (difatti il comma 3 prevede la raccolta delle acque di prima pioggia e l’autorizzazione di superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione carburanti), emerge l’esigenza di individuare una linea di demarcazione tra ciò che può recapitare liberamente sul suolo (che, in alcuni casi, vista la varietà di

conformazione del territorio provinciale suolo equivale a sottosuolo) e ciò che deve essere raccolto, trattato e autorizzato.

Si richiama la necessità di omogeneizzare l'applicazione normativa per evitare che ampi parcheggi possano essere realizzati con superfici drenanti, mentre un distributore di carburanti con una pompa di benzina debba impermeabilizzare l'area di pertinenza, raccogliere le acque di prima pioggia, trattarle ed essere soggetto all'autorizzazione.

I progetti di realizzazione delle aree a parcheggio sono in linea di massima di 4 tipologie:

- 1) tutto pavimentato;
- 2) piazzale di sosta posto auto drenante e strade di accesso bitumate;
- 3) piazzale di sosta posto auto bitumato e strade di accesso drenanti;
- 4) tutto drenante.

A fronte di questa gamma di proposte di interventi, escludendo chiaramente il primo punto, si chiede di indicare quale delle altre tre tipologie di costruzione possa essere preferito in base alle disposizioni sulla tutela delle acque dall'inquinamento.

Si segnala inoltre che, per bypassare la norma dei 5000 m² e di conseguenza l'autorizzazione, i progettisti stanno frazionando con alberi o siepi le aree in modo che ciascun lotto abbia dimensioni inferiori a tale superficie.

Mezzo risposta: DGR
Data risposta: DGR n. 80 del 27/1/2011 (Linee guida applicative del Piano di tutela delle acque)
DGR n. 842 del 15/5/2012 (approvazione testo integrato Norme Tecniche PTA)
DGR n. 1770 del 28/8/2012 (precisazioni PTA).
DGR n. 1534 del 3/11/2015 (modifiche PTA)

Risposta Regione Veneto:

La risposta ai quesiti sopra esposti viene data dalle DGR sopracitate n. 80/2011, n. 842/2012, n. 1770/2012 e n. 1534/2015 (quest'ultima ha precisato, tra l'altro, le disposizioni sulle superfici destinate al carico e/o alla distribuzione dei carburanti – lettera “e” del comma 3 dell'art. 39 - in risposta ai vari quesiti che nel tempo si sono succeduti in proposito e che sono stati chiariti da alcune F.A.Q. e da alcune delle precedenti deliberazioni).

OGGETTO: Art. 39 PTA - Acque meteoriche. Richiesta parere riguardo a ditte non incluse in allegato F del PTA con piazzali inferiori a 5000 m², di ristorazione e metalmeccanica

Richiedente: Provincia di Vicenza
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. n. 36313 del 19/5/2010

Richiesta:

Con riferimento all'articolo 39 delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque, si riportano due casi per i quali le indicazioni contenute nel suddetto articolo non sembrerebbero applicabili in quanto si tratta di una ditta con attività di ristorazione, decisamente esclusa dall'allegato F e di una attività metalmeccanica che potrebbe rientrare nell'allegato F con una forzatura interpretativa. In ogni caso, entrambe hanno piazzali inferiori a 5.000 m², ma imbrattati o da oli animali e vegetali a seguito di stoccaggi di fusti di oli esausti e rifiuti o da idrocarburi derivanti da cisterne di gasolio o da residui di lavorazione.

Ditta con attività di ristorazione:

La ditta ha presentato una domanda di autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di dilavamento piazzali.

I piazzali, le cui dimensioni risultano complessivamente non superiori a 2000 m², sono utilizzati come deposito di alcuni fusti contenenti oli animali e vegetali esausti e di una cisterna di circa 3.000 l di gasolio, dotata di bacino di contenimento. L'area riporta evidenti tracce di sversamenti di oli da cucina e idrocarburi.

La ditta intende realizzare nel sito un impianto di depurazione (sedimentatore-disoleatore) delle acque di prima pioggia per poi scaricarle in corso d'acqua superficiale.

Ditta con attività metalmeccanica:

La ditta effettua attività di lavorazione meccanica con l'utilizzo di olio come distaccante.

Dopo la fase di sabbiatura, i prodotti ottenuti vengono depositati sul piazzale facente parte dell'area dell'impianto, con conseguente trascinamento delle sostanze residue presenti e relativo imbrattamento dell'area. (tali prodotti non possono essere stoccati all'interno a seguito di mancanza di spazio fisico).

Alla luce di quanto evidenziato, si chiede un parere sia in relazione alla gestione dei piazzali, che sulla eventuale possibilità di applicare le disposizioni contenute nei commi 1 e 3 dell'art. 39 del PTA ad attività non rientranti espressamente nell'allegato F e quindi di poter prevedere il trattamento e l'autorizzazione allo scarico, ad esempio ad attività metalmeccaniche in presenza di determinate condizioni che possono essere l'impossibilità di gestire diversamente lo stoccaggio delle materie poste sui piazzali scoperti e in presenza di dilavamento di sostanze pregiudizievoli per l'ambiente.

Mezzo risposta: email + DGR

Data risposta: email del 23/7/2010 (considerazioni informali)
DGR n. 80 del 27/1/2011 (Linee guida applicative del PTA)

Risposta Regione Veneto:

La risposta, soprattutto riferibile alle aziende metalmeccaniche, è contenuta implicitamente nelle Linee Guida applicative dal Piano di tutela delle acque (DGR n. 80/2011), parte relativa all'art. 39, e nel testo integrato delle Norme Tecniche del PTA, approvato con DGR n. 842 del 15/5/2012. Si consideri che un'azienda metalmeccanica può considerarsi inclusa in allegato F, soprattutto se ricorrono le condizioni specificate nella richiesta.

L'email del 23/7/2010, che aveva carattere interlocutorio, indicava sinteticamente quanto segue. Per il primo punto (attività di ristorazione) occorrerebbe sapere innanzitutto se la superficie è impermeabilizzata o meno. Per il resto, se la ditta, ancorché esclusa dall'allegato F (e anche dal comma 3 dell'art. 39), è disposta a realizzare la raccolta e il trattamento delle acque di prima pioggia, non c'è ragione di impedirglielo, tanto più se è la ditta stessa che ha presentato domanda di autorizzazione allo scarico acque meteoriche di dilavamento. Il comma 5 non impone lo scarico libero, ma solo lo consente. In ogni caso la Provincia può dare prescrizioni circa l'adeguatezza delle dimensioni, nonché la tenuta, del bacino di contenimento (se non è già adeguato di per sé) della cisterna del gasolio, e circa la copertura, con teloni per es., dei fusti e di quant'altro possa dilavare oli e altre sostanze "pregiudizievoli"; tali prescrizioni valgono – a maggior ragione - anche nel caso in cui la ditta voglia poi approfittare del fatto di essere esclusa dai commi 1 e 3 e non voglia più raccogliere e trattare le acque di prima pioggia.

OGGETTO: Art. 39 - Acque meteoriche da piazzali e parcheggi

Richiedente: **Provincia di Vicenza**

Mezzo richiesta: email

Data: email del 21/6/2010

Richiesta:

Quando si ha un piazzale aziendale per esempio di 10.000 m² suddiviso in area destinata a parcheggio, strade, area stoccaggio rifiuti soggetti a dilavamento, altre aree senza stoccaggi è possibile dividere idealmente il piazzale in sottoaree?

Ossia:

- 1) identificare l'area dove si stoccano materiali soggetti a dilavamento e imporre il trattamento delle acque per il volume necessario, e autorizzarla;
- 2) verificare i m² del parcheggio e tenerli distinti, in modo che se ad esempio la superficie è di 3.000 m² non si va ad imporre nessun trattamento;
- 3) togliere dal computo dei m² le strade interne;
- 4) verificare la superficie delle rimanenti aree e, anche per queste, se non superano i 5.000 m², escluderle dall'obbligo di trattamento acque meteoriche.

Tale proposta sembrerebbe ragionevole, al fine di evitare di dover autorizzare un numero eccessivo di aree e focalizzare l'attenzione sulle aree di una certa dimensione.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 21/6/2010 e DGR n. 80 del 27/1/2011 (Linee guida applicative PTA)

Risposta Regione Veneto:

La proposta pare ragionevole, e tra l'altro in linea sia con il concetto espresso al comma 2 dell'art. 39 (al di là che l'azienda sia in allegato F o meno), sia con quanto è stato previsto di scrivere nelle Linee Guida applicative. Si riporta l'effettivo testo delle Linee Guida – DGR 80/2011 per la parte in questione: “nei casi di cui al comma 3, per analogia con quanto previsto al comma 2 del medesimo art. 39, è possibile frazionare la rete di raccolta delle acque in modo che la stessa risulti limitata alle zone che comportano dilavamento di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 e di altre sostanze pregiudizievoli per l'ambiente così come definite nelle precedenti annotazioni al comma 1”). Poi ancora, nel testo integrato delle Norme, approvato con DGR 842/2012: “parcheggi e piazzali di zone residenziali, commerciali, depositi di mezzi di trasporto pubblico, aree intermodali, nonché altri piazzali o parcheggi, per le parti che possono comportare dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente, come individuate al comma 1, di estensione superiore o uguale a 5000 m²”

Il “volume necessario” di cui al punto 1) della richiesta, sarebbe il volume delle acque di prima pioggia e il volume dovrebbe essere determinato ai sensi del comma 4 dell'art. 39.

OGGETTO: Art. 39 PTA - Parcheggi e acque meteoriche
Richiedente: Provincia di Vicenza
Mezzo richiesta: email
Data: email del 14/6/2010

Richiesta:

In riferimento all'art. 39 del Piano di Tutela delle Acque, gli uffici Ambiente della Provincia di Vicenza hanno abbozzato una lettera di richiesta chiarimenti per i parcheggi, in quanto il Genio Civile obbliga la pavimentazione drenante, mentre gli uffici ambiente della Provincia tendenzialmente il contrario. Gli uffici Ambiente della Provincia di Vicenza ricevono molte telefonate dagli uffici tecnici e dai professionisti su questo tema, e ognuno propone soluzioni diverse.

Si chiede se è possibile elaborare un documento in modo da uniformare gli interventi futuri.

Testo della lettera sopraccitata:

Facendo riferimento all'allegato parere dell'Ufficio del Genio Civile di Vicenza in materia di parcheggi che prescrive la realizzazione di una “pavimentazione drenante con sottofondo che garantisca l'efficienza del drenaggio”, si chiede un chiarimento a fronte delle recenti disposizioni dettate dal Piano di Tutela delle Acque al fine di chiarire le modalità di realizzazione di tali pavimentazioni.

Considerato che il comma 3 dell'art. 39 riconduce le acque di dilavamento dei parcheggi con estensione pari o superiore ai 5.000 m² alle acque reflue industriali (*n.d.r. ora non è più in vigore la “riconducibilità” alle acque reflue industriali*) e ne impone l'obbligo di raccolta, trattamento e autorizzazione delle acque di prima pioggia, scaturisce anche l'assoggettamento di tali aree alle disposizioni di cui al d.lgs. n. 152/06 che, tra le altre, vieta lo scarico sul suolo.

In presenza però di disposizioni normative volte alla tutela delle acque sia da un punto di vista qualitativo che quantitativo, si presenta la necessità chiarire quale seguire dato che gli indirizzi posso essere completamente discordanti in base al fine da raggiungere.

Il caso del parcheggio è estremamente significativo considerata la presenza degli idrocarburi che non sono ammessi negli scarichi sul suolo.

Appare chiaro che la possibilità di realizzare o meno superfici drenanti, avrà ripercussioni interpretative sulle superfici di cui all'allegato F, comma 1 dell'art. 39, e servirà a capire se sarà o meno necessaria la raccolta e il trattamento delle acque meteoriche di piazzali con presenza di idrocarburi.

Dato che se una sostanza è inquinante lo è indipendentemente dall'ampiezza della superficie di dilavamento, difatti il comma 3 del medesimo articolo prevede la raccolta delle acque di prima pioggia e l'autorizzazione delle superfici di qualsiasi estensione destinate alla distribuzione carburanti, si potrebbero equilibrare gli interessi quantitativi con quelli qualitativi imponendo l'obbligo autorizzativo solo a superfici di una certa dimensione ma obbligando tutti alla realizzazione e gestione di sistemi depurativi, in particolare se lo scarico è sul suolo.

Con l'attuale disposizione del Genio Civile ci si troverebbe ad avere da un lato parcheggi anche di 4.000 m² permeabili e con efficiente drenaggio, dall'altro lato, la Provincia o i Gestori della fognatura che imporranno al benzinaio con una pompa di benzina la raccolta, la depurazione e il rispetto dei limiti allo scarico. Scarico che, se per sua sfortuna è localizzato in un'area sprovvista di fognatura e corsi d'acqua dovrà andare sul suolo e non potrà assolutamente scaricare idrocarburi, ma di fronte avrà un parcheggio di notevoli dimensioni che ha ricevuto la prescrizione di drenare le acque sul suolo.

Dal lato pratico si segnala che per bypassare la norma dei 5.000 m² e di conseguenza l'autorizzazione, i progettisti stanno frazionando le aree in lotti di dimensioni inferiori a tale superficie divisi da alberi o siepi, inoltre, in alcuni casi le aree drenanti sono i posti auto, in altri casi le strade del parcheggio.

Con l'occasione si chiede di indicare la normativa di riferimento che demanda agli uffici del Genio Civile la competenza al rilascio dei pareri sugli aspetti quantitativi delle acque con recapito sul suolo.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 17/5/2010

Risposta Regione Veneto:

Si inviano alcune considerazioni sulla bozza di lettera sui parcheggi:

- Ad avviso degli scriventi uffici il Genio Civile fa bene a prescrivere, per i parcheggi nuovi, la pavimentazione drenante: è il linea con il comma 10 dell'art. 39.

- Anche per le pavimentazioni drenanti è comunque possibile raccogliere e trattare le acque di prima pioggia: altri soggetti lo fanno fare e tra l'altro è scritto nella seguente fonte, che si riporta: "Le pavimentazioni drenanti non pregiudicano il trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia che, secondo determinate casistiche, è divenuto obbligatorio in molti comuni d'Italia." (da www.infobuild.it). Quindi è possibile sottoporre queste acque (tra l'altro) a disoleatura, così da evitare lo scarico nel suolo di idrocarburi.

- Comunque il divieto di scarico sul suolo riguarderebbe solo gli idrocarburi persistenti (152/06, all. 5, punto 2.1).

- Può essere sensato imporre l'obbligo autorizzativo solo a superfici di una certa dimensione ma obbligare tutti alla realizzazione e gestione di sistemi depurativi, in particolare se lo scarico è sul suolo. D'altra parte molti privati lo fanno già, senza che sia obbligatorio. Ciò però dovrebbe comportare modifica al PTA.

- per quanto riguarda lo stratagemma del frazionamento della superficie, la superficie, frazionata o no, rimane sempre > 5000 m² se lo era in partenza. Riguardo alla possibilità di raccogliere comunque la 1° pioggia, vale quanto detto sopra.

Alcuni di questi aspetti sono stati normati dal testo integrato delle Norme Tecniche del PTA, approvato con DGR 842/2012 e dalle successive precisazioni (DGR 1770/2012).

OGGETTO: Art. 23, 37 e 39 PTA – Acque meteoriche di dilavamento. Nulla osta idraulico
Richiedente: Studio di Geometra
Mezzo richiesta: email
Data: email del 10/5/2010 (con allegata richiesta)

Richiesta:

Si chiedono chiarimenti in merito all'applicazione degli artt. 23 e 37 del PTA.

In data 22/2/10 è stata presentata alla Provincia di Vicenza richiesta di autorizzazione allo scarico superficiale di acque meteoriche di dilavamento piazzali (acque di prima pioggia) inerenti un impianto di distribuzione carburanti da realizzare in comune di Camisano Vicentino.

E' stata allegata alla richiesta l'autorizzazione idraulica per lo scarico indiretto nello scolo Rasega rilasciata dal Consorzio di Bonifica Pedemontano Brenta in data 11/1/2010. E' previsto che le acque di prima pioggia, prima di essere scaricate nel loro recapito finale, siano trattate con un impianto di depurazione acque di prima pioggia.

La Provincia di Vicenza invia una comunicazione in cui indica che, secondo l'art. 37 comma 8 del PTA, *“l'autorizzazione allo scarico in corpo idrico superficiale è rilasciata previa acquisizione del nulla osta idraulico, con le stesse modalità di cui all'art. 23 comma 9.*

Lo scarico delle acque di dilavamento del piazzale avviene direttamente nel fosso di guardia della strada provinciale SP n. 117 “Camisana”; nello stesso scolo confluiscono, oltre alle acque della strada, anche le acque dei terreni della zona. Successivamente lo scolo si immette in un fossato privato che percorre la campagna internamente per una lunghezza di circa 1000 metri fino a sfociare nello scolo Rasega (gestito dal Consorzio Pedemontano Brenta – vedasi nulla osta).

Per le acque del piazzale è prevista la mitigazione, pertanto non ho aumento di portata nello scolo.

Secondo l'art. 23 comma 9 del PTA, dobbiamo ottenere non solo il nulla osta del proprietario del fosso di guardia (Vi.Abilità) ma anche di tutti i proprietari privati del fossato di collegamento tra lo stesso e lo scolo Rasega.

Quindi si chiede come ci si debba comportare se il fossato privato ha molteplici proprietari.

Mezzo risposta: email + DGR

Data risposta: email del 12/5/2010 + DGR 80/2011

Risposta Regione Veneto:

E' stata data una prima risposta con email del 12/5/2010, che non rivestiva carattere di ufficialità. Una “risposta” più compiuta ed ufficiale è tuttavia contenuta nelle Linee Guida applicative del PTA (DGR n. 80/2011) nella parte che riguarda il comma 17 dell'art. 22, e che è simile all'art. 23 comma 9.

Si riporta la linea guida per il comma 17 dell'art. 22 (DGR 80/2011):

Comma 17: Per le nuove autorizzazioni, l'autorizzazione allo scarico necessita dell'acquisizione preventiva del nulla osta idraulico. E' necessario dunque che nell'istruttoria, compresa l'eventuale acquisizione del parere delle competenti Commissioni (CTRA o CTPA), sia attivamente coinvolto l'Ente preposto al rilascio del nulla osta idraulico. Sempre per le nuove autorizzazioni, può essere previsto un tacito assenso (ossia non è necessario richiedere nuovamente il nulla osta) per il rinnovo dell'autorizzazione, se non sono intervenute modificazioni nelle caratteristiche dello scarico.

L'acquisizione del nulla osta idraulico è obbligatoria solo per le nuove autorizzazioni.

Si evidenzia che il nulla osta idraulico può essere rilasciato solo dalla competente Autorità idraulica: il Genio Civile regionale per i corsi d'acqua di competenza regionale, oppure il Consorzio di Bonifica per i corsi d'acqua appartenenti alla rete idrografica minore assegnati ai Consorzi per la manutenzione e gestione.

Pertanto, nel caso in cui il ricettore dello scarico sia gestito o di proprietà di un altro soggetto, pubblico o privato, è necessario acquisire da questi il consenso allo scarico (in quanto si va ad interagire con proprietà pubbliche o private) oltre al nulla osta idraulico dell'autorità idraulica competente sul corso d'acqua ove recapita il ricettore dello scarico.

Per nulla osta idraulico si intende anche il “parere favorevole” rilasciato dall'Autorità competente per gli aspetti idraulici.

Se non è possibile sapere dove il fosso recapita, o se si ritiene che esso si disperda, e contemporaneamente il fosso è sufficientemente lontano da corsi d'acqua recettori, si ritiene che lo scarico recapiti sul suolo.

OGGETTO: Art. 39 PTA – Acque meteoriche di dilavamento ed ecocentri
Richiedente: Provincia di Vicenza
Mezzo richiesta: email
Data: email 29/4/2010

Si chiede un chiarimento sulle acque meteoriche in merito alla normativa degli ecocentri.
Ora il progetto degli ecocentri è autorizzato dal Comune e non più dalla Provincia.

Per quanto riguarda le acque meteoriche di dilavamento ai sensi del PTA sono da autorizzare sia la prima che la seconda pioggia, e da chi?

Se tali acque vanno in corso d'acqua superficiale o sul suolo le autorizza il Comune in quanto competente per l'approvazione del progetto?

Mezzo risposta: email

Data risposta: email del 6/5/2010

Risposta Regione Veneto:

- Per quanto riguarda la prima domanda, occorre trattare almeno la prima pioggia. Poiché gli ecocentri - vista la definizione di ecocentro - rientrano verosimilmente in allegato F punto 6, rientrano nel comma 1, pertanto occorre valutare – con procedura indicata al comma 1 - se trattare, tutta o in parte, anche la seconda pioggia, a seconda della situazione, della possibilità di dilavamento di sostanze pregiudizievoli. La valutazione potrebbe portare alla conclusione di trattare solo la prima pioggia e non la seconda. In base al c. 2 si può inoltre confinare la superficie interessata dal dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli.

Naturalmente è molto opportuno, se si applica il comma 1, non giungere alla conclusione che il dilavamento non avviene per nulla (altrimenti – e questo è un discorso generale che non riguarda solo gli ecocentri – gli insediamenti del comma 1- allegato F risulterebbero paradossalmente meno tutelati di quelli del comma 3). Le parole “non avvenga” possono essere interpretate (a favore dell'ambiente) nel senso che, come dice il c. 2, non tutta la superficie può essere interessata dal dilavamento di sostanze pericolose o pregiudizievoli, ma solo una parte di essa (e non nel senso che il dilavamento non avvenga per nulla su tutta la superficie). Si veda la DGR 1770/2012 di precisazioni.

- Per la seconda domanda è necessario valutare la questione insieme ad un legale che tratti anche di normativa sui rifiuti: il Piano non tratta generalmente di competenze.

OGGETTO: Art. 39 ed art. 16 PTA – Acque meteoriche ed aree di rispetto pozzi

Richiedente: **Comune di Sandrigo (VI)**

Mezzo richiesta: lettera

Data: lettera prot. n. 3037 del 11/03/2010

Richiesta:

Si chiede se all'interno delle aree di rispetto di pozzi acquedottistici:

1. sia possibile la realizzazione di un parcheggio, relativo ad un'area artigianale – industriale (senza deposito di materiali), in materiale drenante con dimensioni di circa 500 m²;
2. sia possibile lo smaltimento sul suolo delle sole acque provenienti dai pluviali.

I quesiti nascono dall'impossibilità di poter smaltire al di fuori dell'area di rispetto tutte le acque meteoriche provenienti dalle superfici impermeabilizzate del lotto; nelle vicinanze non vi sono rogge, mentre la rete fognaria è costituita solamente dalla condotta di acque nere.

Mezzo risposta: lettera

Data risposta: lettera prot. n. 209116 del 15/4/2010

Risposta Regione Veneto:

In riferimento alla Vs. prot. 3037 dell'11/3/2010, si richiama il fatto che l'art. 16 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, al comma 1 lettera d), vieta la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche provenienti da piazzali e strade all'interno delle zone di rispetto per la salvaguardia delle acque destinate al consumo umano. Ciò in ragione della delicatezza di tali aree in relazione al loro uso e alla necessità di scongiurare rischi di contaminazione.

Pertanto non risulta possibile, all'interno della zona di rispetto, la realizzazione di un parcheggio con le caratteristiche previste dalla richiesta. In alternativa, è possibile realizzare il parcheggio, ma lo smaltimento delle acque meteoriche insistenti su di esso deve avvenire al di fuori della zona di rispetto stessa, zona che fino a diversa individuazione ai sensi dell'art. 15 delle Norme Tecniche di Attuazione del Piano di Tutela delle Acque, ha un'estensione di 200 metri di raggio dal punto di captazione delle acque sotterranee o di

derivazione di acque superficiali. Non risulta possibile quindi l'infiltrazione nel sottosuolo delle acque meteoriche insistenti su tale parcheggio all'interno dell'area di rispetto.

Nell'area adibita a "parcheggio", all'interno della zona di rispetto, non potranno essere effettuate lavorazioni o operazioni di carico/scarico, che possano comportare contaminazioni da sostanze comunque pregiudizievoli per l'ambiente. Occorre inoltre evitare che ci siano infiltrazioni di acque contaminate da zone esterne verso la zona di rispetto.

E' possibile invece lo smaltimento sul suolo delle acque provenienti dai pluviali, purché sia escluso che tali acque siano suscettibili di contaminazioni.

OGGETTO: Art. 39 PTA – Acque meteoriche di dilavamento da strade

Richiedente: **Studio di ingegneria**

Mezzo richiesta: email

Data: -1° email 22/2/2010 girata il 4/3/10

-2° email: 4/3/10 (a seguito della prima risposta)

Prima mail di richiesta:

Per quanto riguarda la gestione delle acque meteoriche di dilavamento provenienti dalle sedi stradali, in qualità di progettista idraulico delle opere di sgrondo della piattaforma stradale, necessito di alcuni chiarimenti per quanto riguarda il comma 5 dell'art.39 del P.T.A.

L'art. 39 a tal proposito afferma che le acque meteoriche di dilavamento e quelle di lavaggio che provengono da : a) strade pubbliche e private; ... possono essere recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo, a condizione che siano convogliate in condotte ad esse riservate, fatto salvo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di nulla osta idraulico e fermo restando quanto stabilito ai commi 8 e 9.

Il comma 13 riporta poi che le acque di seconda pioggia (salvo nei casi di cui al comma 1) non necessitano di trattamento e possono essere immesse nello strato superficiale del sottosuolo.

Alla luce di quanto sopra riportato, il dubbio che sorge riguarda la possibilità o meno di infiltrare nel sottosuolo le acque di seconda pioggia provenienti dalla sede stradale (ed eventualmente quelle di prima pioggia se opportunamente trattate) con riferimento anche all'art. 31 che ribadisce in generale il divieto di scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo.

Partendo dalle definizioni dell'art. 1 di:

- **scarico** = qualsiasi immissione di **acque reflue** in acque superficiali..ecc. ;
- **acque reflue industriali** = qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici o impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni, **diverse** dalle acque reflue domestiche e **dalle acque meteoriche di dilavamento...**;

una possibile deduzione è che l'art. 31 non sia quindi applicabile alle acque meteoriche di dilavamento e quindi sia possibile l'infiltrazione nel sottosuolo.

Altro aspetto ambiguo è che l'art. 39 parlando di recapiti afferma che le acque meteoriche di dilavamento **possono essere** (recapitate in corpo idrico superficiale o sul suolo - immesse nello strato superficiale del sottosuolo) lasciando quindi una possibile alternativa (infiltrazione?) per i casi previsti dal comma 5 art.39.

Tale aspetto, come ben intuibile, comporta notevoli ripercussioni progettuali nel caso di nuove sedi stradali in trincea (ad esempio Pedemontana Veneta, Tangenziale sud di Montebelluna, ecc.) in quanto, se non infiltrabili, le portate meteoriche di sgrondo (soprattutto la seconda pioggia) devono essere pompate in recapiti superficiali prevedendo quindi adeguati volumi di laminazione e riserva (in caso di mal funzionamento delle pompe) per evitare l'allagamento della sede stradale.

Seconda mail di richiesta (a seguito della prima risposta):

Si chiedono alcune precisazioni in merito alla prima risposta:

1. L'ultima frase del comma 5 art.39 fa riferimento agli insediamenti esistenti. Cosa si intende per insediamenti esistenti? Una nuova viabilità rientra in tale caso?
2. Ipotizzando la risposta positiva al punto 1, esiste una definizione degli strati superficiali del sottosuolo? Le linee guida relative alla "Gestione delle acque e degli scarichi a livello di Enti Locali" della Provincia di Treviso (diffuse nel 2002) riportano l'equivalenza fra strati superficiali del sottosuolo = suolo (all'interno, es. subirrigazione). Tale assunzione deriva dal fatto che se per scarico negli "strati superficiali del sottosuolo" si intendesse ad litteram "sottosuolo" si sarebbe in

contraddizione con l'art. 31 del P.T.A. (è vietato lo scarico diretto nelle acque sotterranee e nel sottosuolo indipendentemente che si tratti di strati superficiali o profondi).

Tale aspetto non è di poco conto in quanto, nel caso di viabilità in trincea profonda (circa 7-8 metri dal piano campagna), l'infiltrazione avviene direttamente nel sottosuolo (anche previo trattamento in continuo) e tale aspetto non viene di fatto regolamentato in nessun punto del P.T.A.

E' quindi possibile infiltrare le acque di sgrondo della sede stradale in trincea profonda nel sottosuolo (previo trattamento)?

Mezzo risposta: email

Data risposta: 1° email del 4/3/2010 e 2° email del 4/3/2010

1° Risposta Regione Veneto (NON riveste carattere di ufficialità):

L'art. 31 del Piano di tutela tratta di "scarichi"; invece il comma 5 dell'art. 39 non tratta di "scarichi", ma di acque meteoriche di dilavamento "pulite" che possono essere "recapitate" in corpo idrico superficiale, sul suolo o anche, previo idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione, negli strati superficiali del sottosuolo, come stabilisce l'ultima frase del comma 5 (N.B. Anche il recapito *sul suolo* delle acque di cui al comma 5 può essere preceduto, comunque, da un trattamento, anche se non obbligatorio).

L'infiltrazione è un fenomeno che si verifica in conseguenza allo scarico sul suolo, quindi non costituisce un'alternativa.

Le acque meteoriche di dilavamento di cui al comma 5, nonché le acque di seconda pioggia – tranne nei casi del comma 1 – quindi non sono scarichi.

2° Risposta Regione Veneto (NON riveste carattere di ufficialità):

1) pur facendo il comma 5 riferimento agli insediamenti esistenti per il recapito delle acque meteoriche "pulite" nel sottosuolo previo trattamento, si deve far riferimento anche al comma 13, che prescrive che "Le acque di seconda pioggia ...possono essere immesse negli strati superficiali del sottosuolo ...". Si ritiene infatti di poter considerare, come in altre parti dell'articolo 39 (per es. comma 11) le acque di seconda pioggia alla stessa stregua delle acque di prima pioggia considerate "pulite", ossia di considerare allo stesso modo tutte le "acque meteoriche pulite", siano esse di prima o (anche) di seconda pioggia. Quindi, poiché il comma 13 non distingue tra insediamenti esistenti e nuovi, si deduce dal combinato disposto di questi commi (5 e 13, e anche 11) che le disposizioni del comma 5 si applicano anche agli insediamenti nuovi.

2) è fondamentale ricordare che l'art. 31 del Piano di tutela tratta di "scarichi"; invece il comma 5 dell'art. 39 non tratta di "scarichi", ma di acque meteoriche di dilavamento "pulite" che possono essere "recapitate" in corpo idrico superficiale, sul suolo o anche, previo idoneo trattamento in continuo di sedimentazione e, se del caso, di disoleazione, negli strati superficiali del sottosuolo. Quindi non si ravvisa alcuna contraddizione tra l'art. 31 (che tratta di scarichi) e l'art. 39 comma 5 (che non tratta di scarichi). Gli strati superficiali del sottosuolo non possono essere univocamente identificati per tutto il territorio regionale, viste le caratteristiche molto diverse che presentano il suolo e il substrato geologico nelle diverse zone della regione; l'estensione in profondità di tali strati va quindi definita caso per caso, tenendo in considerazione che il suolo è definito alla lettera bb) dell'art. 6.

Si deve tenere comunque presente quanto stabilito dal comma 9 dell'art. 39. I "corpi idrici superficiali significativi" e i "corpi idrici di rilevante interesse ambientale" citati in tale comma, sono quelli identificati nella "Sintesi degli aspetti conoscitivi" del Piano di tutela delle acque.

OGGETTO: Art. 39 PTA – Acque meteoriche da parcheggi, coperture e strade interne

Richiedente: Studio di ingegneria

Mezzo richiesta: email

Data: email del 24/2/2010

Richiesta:

Il comma 3 dell'art. 39 prevede che, per tutti i parcheggi di estensione superiore a 5000 m², le acque di prima pioggia devono essere trattate prima dello scarico; nel caso di parcheggio realizzato con un tipo di pavimentazione che consenta già parzialmente l'infiltrazione nel sottosuolo (come nel caso di utilizzo di grigliati per i soli stalli), si chiede se debba comunque essere rispettata tale prescrizione e se eventualmente questa possa essere limitata alle sole parti impermeabilizzate.

Il comma 10 vieta la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2000 m²; la superficie che eccede tale limite, deve essere realizzata in modo tale da favorire l'infiltrazione diffusa delle acque nel sottosuolo. Supponendo un intervento di progetto di pubblico interesse di estensione superiore a 5000 m², in caso di terreno non idoneo a favorire il fenomeno di infiltrazione (ad esempio terreno a bassa permeabilità, come i terreni argillosi, o in presenza di falda alta), si chiede se devono comunque essere previsti degli accorgimenti tecnici atti a favorire l'infiltrazione, anche se questa risulta molto difficoltosa. Si chiede altresì se debba essere previsto il trattamento delle acque di prima pioggia.

Il comma 10 prevede la possibilità di deroga per opere di interesse pubblico: si chiede di specificare con maggior precisione cosa si intende con l'affermazione "La superficie di 2000 m² non può essere superata con più di un'autorizzazione". Si chiede altresì quale sia l'Ente preposto a rilasciare tale autorizzazione. Si chiede se con il termine "superfici" al comma 10 si intendano incluse anche le coperture e la viabilità interna alle lottizzazioni.

In caso si intendano incluse anche le coperture, si chiede se è consentita l'infiltrazione puntuale nel sottosuolo in luogo di quella diffusa.

Spesso viene citata la formula "se necessario, se del caso" in merito all'eventuale utilizzo di dispositivi di disoleazione; si chiede di specificare con maggior precisione quali sono le condizioni che determinano tale scelta.

Mezzo risposta: email e DGR

Data risposta: email del 4/3/2010 e DGR n. 80 del 27/1/2011 (Linee guida applicative PTA)
+ DGR 842/2012 + DGR 1770/2012 + DGR 1534/2015

Risposta Regione Veneto:

Email del 4/3/2010:

Riguardo al quesito relativo al comma 3, la prescrizione del trattamento delle acque di prima pioggia deve essere rispettata anche nel caso di parcheggi che consentano parzialmente l'infiltrazione delle acque (per es. con stalli grigliati). Nel calcolo dei volumi si tiene conto dei parametri indicati al comma 4.

Riguardo al quesito relativo al comma 10, nel caso in esame trattasi di opera di pubblico interesse, per cui al comma 10 è prevista una deroga al divieto di impermeabilizzazione di più di 2000 m². E' in ogni caso preferibile consentire il più possibile l'infiltrazione delle acque nel sottosuolo anche al fine del dimensionamento delle vasche di prima pioggia, per l'applicazione dei commi 3 e 4 dell'art. 39. Il trattamento delle acque di prima pioggia deve essere previsto se si rientra nei casi di cui al comma 3 (e anche delle acque che vanno oltre la prima pioggia, se si rientra nei casi del comma 1).

Quando si afferma "La superficie di 2000 m² non può essere superata con più di una autorizzazione" significa che un progettista non può presentare (e farsi autorizzare) un progetto di una superficie (anche coperta) di (ad esempio) 1900 m² e poi presentare, nell'ambito dello stesso sito, un ulteriore progetto di un'altra superficie di (ad esempio) 1900 m²: anche se singolarmente ognuna delle superfici è inferiore a 2000 m², l'insieme delle due superfici eccede i 2000 m². L'Ente proposto al rilascio dell'autorizzazione di cui sopra (alla realizzazione della superficie) è l'Ente che rilascia l'autorizzazione alla realizzazione dell'opera (ossia in linea di massima il Comune).

Come detto sopra, le "superfici" di cui al comma 10 includono anche le superfici coperte e la viabilità all'interno delle lottizzazioni. Il comma 10 si prefigge appunto di limitare il più possibile l'impermeabilizzazione del suolo al fine di minimizzare il rischio idraulico. Tale obiettivo non può che essere conseguito anche mediante la limitazione nella realizzazione di superfici coperte: trattasi in ogni caso di superfici sottratte all'infiltrazione delle acque nel sottosuolo.

Riguardo allo scarico dei pluviali, l'infiltrazione negli strati superficiali del sottosuolo è consentita nei termini indicati nell'ultima frase del comma 5 dell'art. 39.

Riguardo ai dispositivi di disoleazione, la condizione che determina la scelta di utilizzarli è la possibile presenza di sostanze di natura oleosa che si possono depositare sulle superfici che si intendono realizzare.

Per completezza è opportuno consultare, per le parti che riguardano l'art. 39, anche il contenuto delle DGR 80/2011 (Linee guida applicative del PTA); n. 842/2012 (testo integrato delle Norme Tecniche del PTA) e n. 1770/2012 (Precisioni sul PTA).

OGGETTO: Art. 39 comma 10 – Superfici impermeabili > 2000 m²
Richiedente: Comune di Colle Umberto (TV)
Mezzo richiesta: email
Data: email dell' 17/02/2010

Richiesta:

Da una lettura superficiale all'art. 39 delle NTA, al comma 10 si legge che è vietata la realizzazione di superfici impermeabili di estensione superiore a 2.000 mq. E' in contrasto con il comma 3 o questo fa riferimento a piazzali esistenti? Inoltre, l'autorizzazione deve essere rilasciata dal Comune?

Mezzo risposta: email e DGR
Data risposta: email del 18/2/2010 e DGR n. 80 del 27/1/2011 (Linee guida applicative)

Risposta Regione Veneto:

Effettivamente, il comma 10 dell'art. 39 vale per le superfici nuove (vedasi DGR n. 80/2011 nella parte che riguarda l'art. 39 comma 10).

L'autorizzazione allo scarico (ai fini del comma 3) deve essere rilasciata dalla Provincia se lo scarico avviene in corpo idrico superficiale o sul suolo (trattandosi di acque reflue riconducibili alle acque reflue industriali). Se lo scarico avviene in fognatura, è l'AATO/Gestore che consente o meno lo scarico in fognatura di questo tipo di acque.

OGGETTO: Art. 34, 39 PTA -Autorizzazione allo scarico su suolo da insediamenti produttivi
Richiedente: Comune di Verona
Mezzo richiesta: email
Data: email del 9/2/2010

Richiesta:

Si chiede se sia di competenza della Provincia l'autorizzazione di tutti i reflui provenienti da siti produttivi (reflui industriali, prima pioggia, assimilabili ai domestici).

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 9/2/2010

Risposta Regione Veneto:

Gli scarichi di acque reflue provenienti da siti produttivi, costituiti da reflui industriali e acque meteoriche di dilavamento contaminate e acque di prima pioggia (di cui ai commi 1 e 3 art. 39 del Piano di Tutela delle Acque), in corpi idrici superficiali o sul suolo, devono essere autorizzati dalla Provincia. Se invece recapitano in pubblica fognatura, la competenza è dell'AATO/Gestore del S.I.I. (Vedere il comma 9 dell'art. 20 del PTA per ulteriori specificazioni).

Invece, gli scarichi dei servizi igienici annessi agli stabilimenti industriali sono assimilati alle acque reflue domestiche (comma 1, punto e.2 dell'art. 34 del PTA). Le acque reflue assimilate alle domestiche sono altresì disciplinate dal comma 3 dell'art. 21 e dal comma 4 dell'art. 22 del PTA, tenendo conto anche dall'art. 124 comma 4 del D.Lgs 152/06, che tratta delle acque reflue domestiche, e di conseguenza anche di quelle assimilate.

OGGETTO: Art. 39 PTA – Acque meteoriche e distribuzione carburanti
Insedimenti non in allegato F
Richiedente: **BIM Gsp Belluno**
Mezzo richiesta: lettera
Data: lettera prot. 28079 del 24/11/2009

Richiesta:

Quesito n. 1

Si chiede se negli insediamenti produttivi, con superfici di qualsiasi estensione, destinati alla distribuzione dei carburanti nei punti vendita delle stazioni di servizio per autoveicoli, le acque meteoriche di dilavamento di zone limitate scoperte del piazzale, dove avvengono particolari lavorazioni, depositi, lavaggi, ecc. (es. cambio olio/ponte sollevatore, depositi di batterie esauste e/o di rifiuti, materie o prodotti non protetti dall'azione degli agenti atmosferici, punti di erogazione carburanti scoperti ovvero oggetto di possibilità di spandimento di idrocarburi), vadano collettate, opportunamente trattate e quindi recapitate in pubblica fognatura previa autorizzazione dell'Ente competente sulla base del comma 1, oppure se ricadano nel comma 3 lettera e) del predetto art. 39.

Quesito n. 2

Si chiede se le acque meteoriche dilavanti le superfici scoperte di qualsiasi estensione non facenti parte delle tipologie di insediamenti elencati in allegato F, ove però vi sia la presenza di:

- depositi di rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;
- lavorazioni, comprese operazioni di carico e scarico;
- ogni altra attività o circostanza,

che comportino il dilavamento non occasionale e fortuito delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'all. 5 alla parte III del D.Lgs 152/06 e s.m.i., che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, sono riconducibili alle acque individuate al comma 1 del predetto art. 39.

Quesito n. 3 (in lettera a parte avente lo stesso n. prot.)

Visto l'art. 22 comma 4 del PTA, considerata la presenza di numerosi sistemi di trattamento primari (vasche Imhoff sotto soglia S – Zona omogenea di protezione Montana 500 AE) a servizio anche di zone artigianali/industriali e/o insediamenti produttivi in genere, si chiede la possibilità di autorizzare scarichi di tipo industriale in pubblica fognatura, con limiti di emissione in tabella 1 allegato B colonna "scarico in acque superficiali", prima della loro immissione in pubblica fognatura. Nel caso in cui non fosse possibile autorizzare scarichi di tipo industriale con le modalità indicate al punto 1, si chiede quali siano i tempi di adeguamento degli scarichi esistenti.

Mezzo risposta: email e DGR
Data risposta: email del 27/1/2010 (quesito 3), 7/4/2010 e DGR n. 80 del 27/1/2011
(Linee guida applicative del Piano tutela Acque) + DGR 842/2012 +
DGR n. 1534/2015

Risposta Regione Veneto:

Le risposte sono in pratica contenute nell'allegato alla DGR n. 80/2011 (Linee Guida applicative dal Piano di tutela delle acque), parte relativa all'art. 39 comma 3, nonché nella DGR n. 842/2012, punto 3 del deliberato. Tali provvedimenti infatti forniscono chiarimenti sull'oggetto delle richieste in esame. La risposta data in via non ufficiale con email del 7/4/2010 è pertanto superata da tali provvedimenti. La risposta data al quesito 3 con email del 27/1/10 (che si riporta qui sotto) va integrata con quanto contenuto nei provvedimenti sopracitati.

Per quanto riguarda le superfici destinate al carico e alla distribuzione di carburanti (quesito n. 1), si richiama inoltre il fatto che la lettera e) del comma 3 dell'art. 39 è stata così modificata dalla DGR n. 1534 del 3/11/2015, anche come risposta ai quesiti posti riguardo ad essa nel tempo:

e) superfici esposte all'azione della pioggia, destinate al carico e/o alla distribuzione dei carburanti, anche senza vendita degli stessi, e ad operazioni connesse e complementari che comportino analogo rischio di dilavamento di oli, tensioattivi e altre sostanze pericolose o pregiudizievoli per l'ambiente.

Relativamente alla lettera e) del comma 3 è stato inoltre inserito, sempre dalla DGR 1534/2015, il seguente paragrafo:

Tra le superfici di cui alla lettera e) sono comprese le superfici destinate alla vendita all'ingrosso di carburanti ed i punti di distribuzione di carburanti per uso aziendale e privato in generale. Devono essere trattate le acque di prima pioggia provenienti da superfici nelle quali può esservi il trascinarsi di sostanze derivanti dal carico e distribuzione dei carburanti. Possono essere escluse dal trattamento delle acque di prima pioggia le superfici non connesse con il carico e la distribuzione dei carburanti e che non comportino rischio di dilavamento di sostanze pericolose e pregiudizievoli per l'ambiente.

Email del 27/1/2010:

Si risponde alla nota prot. 28079 del 24-11-09 di cui all'oggetto.

L'opzione di cui al punto 1 (autorizzare scarichi industriali in pubblica fognatura con limiti di emissione tab. 1 all. B colonna "scarico in acque superficiali" prima della loro immissione in pubblica fognatura) sarebbe possibile nel caso di fognatura mista, visto che i limiti per lo scarico in acque superficiali sono più restrittivi di quelli in fognatura, quindi rispettando i primi, si rispettano automaticamente anche i secondi. Ciò sarebbe possibile anche considerando il comma 9 dell'art. 22, che permette, a determinate condizioni, anche lo scarico di acque reflue industriali in pubblica fognatura per gli impianti < 2000 AE (in particolare è proprio previsto, per le sostanze per cui il trattamento biologico non ha effetto, che esse rispettino i limiti allo scarico in acque superficiali), e visto che in tale comma non si fa esplicito riferimento al fatto che la potenzialità degli impianti sia compresa tra S e 2000 AE.

Tuttavia occorre tenere presente il comma 7 dell'art. 20 stabilisce che "in presenza di reti separate è vietato scaricare in fognatura nera, qualora vi sia un recapito alternativo, acque che, prima dell'immissione in rete, rispettino i limiti di emissione per lo scarico in acque superficiali. (...) Gli scarichi dovranno adeguarsi alla presente normativa entro 2 anni dalla data di pubblicazione della deliberazione di approvazione del Piano."

Inoltre, il comma 5 dell'art. 22 prevede soluzioni alternative, in particolare l'estensione della possibilità di scarico sul suolo, proprio nel caso di scarichi localizzati in zona montana.

OGGETTO: Art. 39 PTA comma 1 e allegato F – Acque meteoriche
Richiedente: Provincia di Vicenza
Mezzo richiesta: email
Data: email del 24/11/2009

Richiesta:

Non si riesce a capire se:

PRIMA INTERPRETAZIONE

il comma 1 dell'art 39 si applica a tutte le attività elencate nell'allegato F sempre nel caso in cui ricorra una delle seguenti ipotesi, anche una sola:

1) depositi rifiuti, materie prime, prodotti, non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;

o

2) lavorazioni;

o

3) ogni altra attività o circostanza, che comportino, il dilavamento non occasionale e fortuito, delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D. Lgs n 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, ecc.

oppure

SECONDA INTERPRETAZIONE

il comma 1 dell'art 39 si applica a tutte le attività elencate nell'allegato F solo nel caso, che vi sia, il dilavamento non occasionale e fortuito, delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5

alla parte terza del D. Lgs n 152/2006 e successive modifiche ed integrazioni che non si esaurisce con le acque di prima pioggia, anche per le prime due ipotesi:

- 1) depositi rifiuti, materie prime, prodotti ,non protetti dall'azione degli agenti atmosferici;
- o
- 2) lavorazioni;

Il dubbio sorge guardando la punteggiatura, perché dopo i primi due casi del comma 1 c'è il punto e virgola mentre dopo il terzo c'è una virgola.

CASI PRATICI

- a) Un'attività che ricade nell'elenco F (es. fonderia, impianto di recupero rifiuti inerti) e che dichiara che ha dei depositi materiali che dilavati non comportano il trascinarsi (neanche per le acque di prima pioggia) di sostanze cui alle tabelle 3/A e 5 e con vaste aree pavimentate (es. con presenza di depositi di ferro) in che tipologia di situazione ricade: comma 1), 3) o 5) dell'art. 39?
- b) Una ditta la cui attività non rientra nell'allegato F e che ha dei depositi o delle lavorazioni esterne che comportano dilavamento di sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 dell'allegato 5 in che tipologia di situazione ricade: comma 1), 3) o 5) del art. 39?
- c) Quali sono le sostanze pregiudizievoli per l'ambiente? Esse si considerano solo per le ditte che rientrano nell'allegato F o sempre?
- d) Nel caso di un'attività che per i mezzi aziendali è dotata di un'autofficina, cosa si intende per area a servizio dell'autofficina? E' solo l'area esterna dove possono avvenire lavorazioni o è anche l'area di parcheggio?

Mezzo risposta: email e DGR

Data risposta: email del 26/11/2009; DGR n. 80 del 27/1/2011
(Linee guida applicative del Piano tutela Acque) + DGR 842/2012

Risposta Regione Veneto:

E' valida la seconda interpretazione. Ossia: il dilavamento non occasionale e fortuito, delle sostanze pericolose di cui alle tabelle 3/A e 5 alla parte terza del D.Lgs n. 152/2006 e s.m.i. ... deve avvenire o nel caso di depositi di rifiuti, materie prime, prodotti ... o nel caso di lavorazioni, o nel caso di ogni altra attività o circostanza (basta che il dilavamento delle sostanze in questione si verifichi in uno dei 3 casi). Quindi il dilavamento ... non è riferito solo al terzo puntino (ogni altra attività o circostanza) ma basta che si verifichi in uno dei 3 casi. La virgola dopo "circostanza" (e non il punto e virgola) è finalizzata solo a continuare la frase. Tutti e 3 i casi (depositi... lavorazioni ... ogni altra attività...) hanno lo stesso peso: ciò è confermato dal fatto che dopo "circostanza", ultima parola dell'elenco puntato, si va a capo. Inoltre l'utilizzo del plurale nelle parole: "che comportino" è perché si fa riferimento alle tre lettere a), b) e c).

Casi pratici:

- a) è molto importante non basarsi solo sulla dichiarazione della ditta (sulla non presenza di trascinarsi, neanche per le acque di prima pioggia, di sostanze cui alle tabelle 3/A e 5): infatti la Provincia, in base al comma 1, deve esaminare e valutare l'apposita relazione predisposta dalla ditta (eventualmente anche traendo conclusioni diverse da quelle della ditta), e deve determinare la quantità di acqua da trattare oltre a quella di prima pioggia; se del caso, ci si può limitare al solo trattamento delle acque di prima pioggia. Il comma 3 alla lettera c) infatti disciplina i casi in cui, negli insediamenti di cui all'allegato F, è trattata solo l'acqua di prima pioggia. Il fatto che l'area sia pavimentata non vuol dire che le acque non debbano essere raccolte e trattate: l'acqua piovana di dilavamento, per es. contenente ferro, può infatti necessitare di trattamento prima di essere immessa in un corpo idrico recettore. Se la Provincia, dopo aver esaminato attentamente la relazione, conclude che non c'è alcun dilavamento, al limite si può ricadere nel comma 5. Ma occorre stare attenti nel trarre quest'ultima conclusione, trattandosi di un'attività dell'allegato F.
- b) c) Per la risposta alle lettere b) e c) vedasi il testo aggiornato delle Norme Tecniche del Piano di tutela delle Acque (allegato D alla DGR n. 842 del 15/5/2012) e il testo delle Linee Guida applicative del PTA (DGR n.80 del 27/1/11).
- d) E' area a servizio dell'autofficina anche l'area di parcheggio, se è riferita all'autofficina. Se invece è un parcheggio non legato all'autofficina, non rientra nella lettera a) del comma 3.

OGGETTO: Art. 39 – Acque meteoriche da piazzale autocarrozzeria
Richiedente: Comune di Tezze sul Brenta (VI)
Mezzo richiesta: email
Data: email dell' 11/11/2009

Richiesta:

Si chiede un parere in merito ad uno scarico di acque piovane, visto soprattutto la recente normativa regionale (Piano di tutela delle Acque) in quanto un'autocarrozzeria di Tezze sul Brenta ha presentato richiesta di permesso di costruire per la realizzazione di un piazzale da adibire a deposito auto in sequestro amministrativo.

Il piazzale ha una superficie di 1700 mq, è completamente pavimentato e ha un sistema di raccolta acque piovane e scarico finale sul suolo tramite sub irrigazione previo trattamento su disoleatore, non essendoci in zona corsi d'acqua o condotte fognarie.

Per quanto sopra si chiede se detto sistema di scarico è conforme alla normativa vigente in materia di tutela delle acque o se deve attenersi a particolari prescrizioni e/o limiti e se necessita di autorizzazione e, in tale ipotesi, quale Ente deve rilasciare l'autorizzazione.

Mezzo risposta: email
Data risposta: email del 12/11/2009

Risposta Regione Veneto:

Lo scarico non è soggetto ad autorizzazione né a rispetto dei limiti di emissione in quanto proveniente da superficie < 2000 m² a servizio di autocarrozzeria (art. 39, comma 3, lettera a).

Comunque, si concorda con la prescrizione, già prevista dal Comune - e raccomandata in casi come questo - di un trattamento di disoleatura e di un ulteriore trattamento, quale quello di subirrigazione.

Tali trattamenti sono vivamente raccomandati in particolare se le auto hanno subito un incidente; in questo caso tra l'altro è preferibile che tali auto vengano adeguatamente coperte.